

ORIGINE, E PROGRESSI
DEL
CITTADINO
E DEL
GOVERNO CIVILE
DI ROMA
LIBRI DUE.

DI
EMMANUELE DUNI
PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA
NELLA PUBBLICA UNIVERSITA'
DE' STUDJ DI ROMA.

TOMO I.



IN ROMA MDCCLXIII.
Appresso Francesco Bizzarrini Komarek.

Con licenza de' Superiori.

INDICE

De' Capi, che si contengono in questo Primo Tomo.

ORigine, e Progressi del Cittadino, e del Governo Civile di Roma.

Li-



Po-

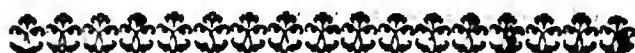
POterit imprimi, si ita placuerit iis, ad quos spectat.

P. F. Antamorius Rect. Deput.

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Dominicus Jordani Archiep. Nicom. Vicesg.



APPROVAZIONE.

PER ordine del Rmo P. Tommasso Agostino Ricchini Maestro del Sac. Pal. Apost. attentamente ho letto il libro intitolato *Origine e progressi del Cittadino, e del Governo civile di Roma*, nè ho trovato in esso cosa alcuna, che in minima parte s' opponga alla Religione ed ai buoni costumi. Ho poi con sommo piacere ammirato i nuovi lumi, con i quali l'eruditissimo Autore schiarisce le oscurità di tali materie, che dagli studiosi dell'Antichi-

tichità non erano ſtate fin' ora ben eſaminate. Onde dovendo eſſer utiliſſimo il detto libro, lo giudico degniſſimo della pubblica luce. In fede di che &c.

Queſto dì 19. Decembre 1763.

Benedetto Staij Cameriere Segreto di N. S. e ſuo Segretario per le lett. Lat.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Auguſtinus Ricchinius Ord. Præd. Sac. Pal. Apoſt. Mag.

ORI-

ORIGINE, E PROGRESSI
DEL CITTADINO,
E
DEL GOVERNO CIVILE DI ROMA
LIBRI DUE.

IDEA DELL' OPERA.

REcherà forse fastidio a taluno, che s' incontrasse a leggere il titolo di quest'opera, in pensando, che dopo un sì gran numero di opere volgate sulla tanto rinomata Storia Romana, ancor siavi chi abbia il coraggio di offerire al pubblico un nuovo scritto sulla Storia Civile di questa celebratissima Nazione. Confesso ancor' io d' essersi impiegata ogni diligenza così dagli antichi, come dai moderni Scrittori per porre in chiaro

le antichità più nascoste di questa Nazione in ogni genere di materia, in manieracchè non senza ragione gli eruditi ormai si querelano delle tante inutili moltiplicazioni di libri senza il minimo giovamento. Io però, che mi ho proposto di scrivere sull' origine, e progressi dello stato Civile de' Romani, lungi dal rossore di ripetere quanto trovasi già fatto e rifatto sovra un tale argomento, intendo anzi di proporre agli amatori dell' antichità tutt' altra idea del governo civile di Roma di quella, che se ne sia fatta finora, e massime de' tempi più oscuri, cioè de' primi secoli della di lei fondazione, da cui dipende l' intelligenza del resto della storia Civile de' tempi posteriori, come quella, che senza lo scuoprimento delle vere sue origini, e progressi rimane tronca, difforme, ed incoerente con se stessa. Or io non so, se l' antichissimo sistema Civile de' Romani siasi neanche indovinato dai più classici Istorici, come Livio, e Dionisio d' Alicarnasso, i quali più degli altri pretesero di darci contezza di questa Nazione fin dal suo principio.

pio . Poichè chiunque ſeriamente voglia riferire i fatti , che ci raccontano , all' idea del governo Civile , ch' eſſi ne fecero , troverà difformità tali , che in verun modo ſi poſſono conporre , e molto meno potrà intendere , qual foſſe ſtata la prima forma del governo , e come , e con quali mezzi andaſſe col tempo a variare , quali realmente foſſero le variazioni , che di tempo in tempo avvennero , e da quali cagioni naſceſſero ; ciocchè in vero forma il bello , ed il meglio della Storia Civile delle Nazioni , e che rendeſi utiliſſimo a chi vive dentro le Società Civili per intendere le vere cagioni , onde col variar delle opinioni , e delle idee degli Uomini governati , variano altresì le forme de' Governi Civili .

Troviamo per ragion d' eſempio in Livio , e Dioniſio , che 'l Governo Civile di Roma nel tempo dei Re foſſe ſtato di forma Monarchica , ed all' incontro dai fatti , che ci narrano , ſiamo obbligati a conchiudere , che piuttoſto foſſe ſtato Ariſtocratico . Ci dicono , che il ceto de' Plebei era conſiderato fin dal tempo di Romolo per ceto *di Cittadini* , ma poi troviamo in

Livio, che tre secoli dopo, cioè nell'anno 309. i Plebei pretesero dai Patrizj d'essere ammessi tra 'l numero de' *Cittadini* al pari di alcuni Popoli convicini, cui erasi già conceduto il dritto della Cittadinanza Romana. Scrivono, che con uno de' Capi delle Leggi delle XII. Tavole si era vietato ai Plebei d'imparentarsi colle Famiglie Patrizie, e che pochi anni dopo i Plebei pretesero la rivocazione di questa legge; ma Livio stesso in tal'occasione ci dice, che fino allora i Plebei non erano stati nel numero di Cittadini, anzi neppure erano considerati come Uomini; e pure Livio ci vuol dare ad intendere, che ad un tal ceto di persone, considerate nè per Cittadini, nè per Uomini, venisse allora l'ambizione, e la vanità d'imparentare colle famiglie Patrizie. Ci assicurano, che col discacciamento de' Re elegendosi per capi del Governo due Consoli annuali, divenisse Roma Repubblica Democratica, e popolare; all'incontro 65. anni dopo l'introduzione del Consolato i Plebei ancora si lagnavano di non essere stati ammessi tra i Cittadini, per tacere le tante altre contradizioni,

che

che s' incontrano ſu tal propoſito . Fanno intervenire i Plebei nei Comizj a dare il ſuffragio nei pubblici affari dello Stato fin dai primi tempi di Romolo , ch' è uno de' maſſimi dritti del Cittadino , quando per 300. anni dopo non erano neppure riputati per Uomini . In ſomma , torno a dire , non vi ha quaſi in Livio , e Dioniſio Capo di Storia Civile de' primi ſecoli di Roma , che non faccia manifeſta diſſonanza , e contradizione coi fatti medeſimi da eſſoloro narratici , e moltopiù col reſto della Storia Civile de' tempi poſteriori .

Una tal confuſione di coſe è nata certamente non meno dall' oſcurità e ſcarſezza delle antiche memorie , onde Livio e Dioniſio traſſero la Storia , che dalla difficoltà di poter concepire il ſiſtema degli antichiſſimi coſtumi intieramente oppoſti allo ſtato delle coſe Civili , ch' eraſi per lunga età già ſtabilito in tempo , ch' eſſi ſcriſſero la Storia . Cominciò il governo civile di Roma , come vedremo , colla forma mera Ariſtocratica , in cui ſi mantenne ſino al quinto ſecolo , indi

paſsò ad una perfetta Democrazia, che durò, come ognun sa, per tutto il settimo secolo, e poi cadde nella Monarchia, tempo, in cui finalmente Dionisio e Livio scrissero la storia Romana, come quei, che fiorirono sotto Augusto. Or senza l'ajuto d'una profonda meditazione sull'idee degli Uomini, che vivono in Società Civile, le quali si vanno cambiando di grado in grado, e quasi insensibilmente, non è possibile a chi scrive la Storia d'una Nazione in tempo, che ha fatto l'intiero corso delle tre principali varie forme di governo, di penetrare perfettamente nel vero sistema, massime de' suoi principj, che sono pur troppo diversi, e lontani dai costumi, che trovansi allora stabiliti. Dissi dell'incertezza della Storia de' primi tempi per l'oscurità, e brevità delle antiche memorie, poichè Livio medesimo insieme col resto de' Storici ingenuamente confessa, che non prima del principio del settimo secolo si cominciò a scrivere la Storia Romana con qualche accuratezza (a), e l'autore del supplemen-

to

(a) *Livio epit. lib. 53.; Giustino præf., Ateneo lib. 4.*

to Liviano scrive : *In questi tempi* (cioè nel 612.) *i Romani , per non essere superiori all' altre Nazioni solamente nell' armi , si resero anche celebri nelle lettere , quando finalmente cominciossi a scrivere la Storia con accuratezza ; poichè fin' allora gli Storici si contentarono di esporre le cose brevemente a simiglianza di annali* (a) . Quanto a dire , che tutte le memorie delle cose Romane di sei secoli , di cui Livio si avvalse , erano così brevi , che sembravano simili al far degli Annali . E Polibio, che fiorì nel sesto secolo di Roma , volendo scrivere la Storia delle Guerre de' Romani , per l' incertezza delle antiche memorie diede principio alla sua Storia dai tempi delle guerre coi Cartaginesi , e poi ci attesta , che non avea trovato neppure negli Scrittori , chi avesse raccolto le gesta de' Romani con ordine , ed intieramente , ma che soleano scrive-

A 4 re

(a) *Lib.* 53. *cap.* 39. Sub haec tempora ne tantummodo armis praestare ceteras Gentes Romani crederentur , ingenio tardiores , quum alia se studia erexere , tum etiam historia scribi accuratius coepit ; hactenus enim , qui ei admoverant manum , breviter exposuisse res contenti , annalibus similiora scripserant .

re le guerre particolari col notare semplicemente i fatti accaduti, ma senza cognizione nè de' principj, nè della maniera come avvenissero, e senza sapersene il termine (a); ciocchè s'accorda con quello stesso, che dice Livio, cioè, che i fatti trovavansi notati all'uso di puri, e semplici Annali. Inoltre Cicerone, il quale ci dà contezza della maniera, come gl' antichi Scrittori Greci, e Latini scrivessero la Storia, francamente afferma, che *così gli uni, come gli altri ne' tempi rozzi non ebbero altr' uso nello scrivere la Storia, che quello di formar semplici Annali a simiglianza degl' Annali de' Pontefici Massimi, i quali dai primi tempi di Roma*

(a) *Polibio Histor. lib.* 1. Hoc autem vel in primis nos animavit ad scribendam historiam: simul, quod temporibus nostris nemo adhuc fuit, qui in universum res gestas scribere voluerit; nam id multo minus nos fecissemus. Verum quum plerosque videremus singillatim bella quaedam particularia, & res in illis gestas annotasse, universalem vero, & dicam conjunctam rerum commemorationem, quando, aut unde inceperint, quomodo gestae sint, quem finem habuerint, neminem prorsus, quod mihi notum esset, usque in praesentem diem attigisse; operae pretium fore censuimus, si nostra opera daretur hominibus nostris facultas legendi id, quod optimum simul, & utilissimum fortunae opus fuit &c.

ma fino all'età di Publio Mucio Pontefice Massimo solevano ogn' anno notare semplicemente i fatti memorabili in una Tavola, ch'esponevano al pubblico, affinchè ognuno avesse la libertà di andare ad osservargli, e che nei tempi suoi chiamavansi ancora col nome di Annali Massimi (a).

A tali difficoltà si aggiugne quella della variata significazione de' vocaboli, dell' espressioni latine, che naturalmente cambiano insieme col variar de' costumi, e delle idee degli Uomini; e laddove per ragion d' esempio ne' tempi dell' Aristocrazia la voce *Popolo* significava, come vedremo, ceto soltanto de' Patrizj, i quali solamente rap-

(a) *Cicerone de oratore lib. 2. cap. 12.* Atqui ne nostros contemnas, Graeci ipsi sic initio scriptitarunt, ut noster Cato, ut Pictor, ut Piso. Erat enim Historia nihil aliud, nisi Annalium confectio: cujus rei, memoriaeque publicae retinendae caussa, ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium Pontificem Maximum res omnes singulorum annorum mandabat literis Pontifex Maximus, afferebatque in album, & proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi, ii, qui etiam nunc Annales Maximi nominantur. Hanc similitudinem scribendi multi sequuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt.

rappresentavano carattere di Cittadini, e di persone capaci d' ogni dritto Civile, in tempo poi della Democrazia, quando i Plebei furono anch' essi partecipi di tali dritti, andò a significare l' intero ceto di persone libere. Tali equivoci sulla significazione de' vocaboli offesero altresì l'orecchio degli Storici nell' indurgli a credere le cose diversamente da ciocchè lo erano realmente. Quindi Marco Terenzio Varrone, riputato il più dotto trai Romani, ne' suoi scritti *De lingua latina* si occupò seriamente ad investigare le originarie significazioni delle voci latine, come quelle, che ci prestano lume per intendere gli antichi costumi de' Romani; non essendo altro le voci de' linguaggi, che designazioni dell' idee degli Uomini. Tralascio quì di ragionare della confusione cagionataci da' Compilatori, ed Interpetri degli stessi Storici Greci, e Latini, i quali prestando cieca fede ad ogni loro detto, ed incontrandosi nel tempo stesso nell' incoerenze, e contradizioni, tratti dall' impegno di comporle, ci trassero maggiormente nella disperazione d' intenderne il vero sistema. Ed

ecco

ecco in qual mare fa d'uopo di navigare a chi pretende di scovrire le vere origini, e progressi delle cose civili de' Romani.

Or se da quanto si è accennato finora non possiam negare, che la parte più speciosa, e più utile della Storia Romana, qual'è certamente *la Civile*, rimane ancor sepolta nell'oscurità, ed incertezza, io credo d'esser libero dal rossore di comparire dopo tanti compilatori, ed impiegando qualunque siano le forze del mio spirito nella ricerca del vero sistema del Governo Civile di Roma, mi sarà lecito fuor d'ogni taccia di ripetizione di esporre i miei sentimenti tratti non meno dal natural corso delle Umane vicende, che dalle testimonianze degli stessi Storici ridotte a quell' intelligenza, che s'uniforma coll'indole de' Corpi Civili. E per ciò fare colla maggior esattezza, che sia possibile, dividerò l'opera in due libri. Poichè l' intelligenza del Governo Civile de' Romani dipende a mio giudizio dalla scoverta del *vero Cittadino Romano*, cominciando dalla fondazione di Roma in poi, secondo la cronologia de' tempi, io penso

so nel primo libro di porre in chiaro quest'oscurissimo punto di Storia, che non avertito dagli Storici ha cagionato quello sconvolgimento di racconto, che incontrasi nella Storia del Governo Civile. Su tal proposito vedremo, quali fossero i *Cittadini* Romani de' primi tempi, e da qual principio derivò presso di loro la ragione di Cittadino in senso di persona capace de' dritti Civili così pubblici, che privati; ciocchè realmente costituiva il carattere di vero Cittadino. E poichè siamo assicurati dalla Storia, che fin dai primi tempi de' Re vi erano realmente in Roma persone, che costituivano Senato, e che aveano dritto di regolare non meno gli affari domestici, e privati, che pubblici; conviene d' insistere sovratutto su tale articolo, col ravvisare quali variazioni avvennero di tempo in tempo, e come questo tal carattere di Cittadino da un ceto di persone si andasse di grado in grado a comunicare a gli altri. Dico di grado in grado, poichè secondo il mio sistema i Plebei di Roma pel corso de' primi tre secoli non avendo mai avuto carattere di Cittadini, quando si armaro-

marono di coraggio per ſuperare contro l'oſtinata reſiſtenza de' Patrizj il gran punto di acquiſtare il dritto della Cittadinanza, non poterono alla prima (come avvenir ſuole) ingrandirſi al ſegno d' uguagliarſi intieramente al ceto de' Patrizj ; e perciò vedremo cronologicamente gl' avvanzamenti , che fecero dall' acquiſto de' dritti Cittadineſchi di ragion privata agl' altri di ragion pubblica , come furono le dignità, e le cure pubbliche dello Stato . E queſta è la baſe fondamentale , onde ha da naſcere il reſto, e che formerà propriamente la Storia, dell' origine, e progreſſi del Cittadino Romano fino al tempo degl' Imperatori, o ſia della Monarchia , quando finalmente col ricadere la ſomma de' dritti pubblici in poter del Monarca , l' antica ragion Cittadineſca ſi venne quaſi ad eſtinguere, ed appena ſi reſe valevole a rappreſentare i dritti meri privati , ſicchè i Romani ſotto gl' Imperatori divennero più abitanti, che Cittadini.

Schiarito il ſiſtema del Cittadino Romano paſſerò nel ſecondo Libro a ragionare dell' origine , e progreſſi del governo Civile di Ro-

ma

ma anche fino all' età degl' Imperatori, che forma il tratto di Storia più importante, come soggetto a confusione, e disordine; giacchè dall' età degl' Imperatori in poi sarebbe inutile ogni fatica, anzi non sarebbe, che una ripetizione di ciocchè trovasi già adempito dagli Storici per le notizie sicure ch' ebbero di tali tempi. Su questo argomento dunque del governo Civile, lungi dal trattenermi sulla Giurisprudenza privata, sarò soltanto obbligato di fermarmi talvolta sull' intelligenza di alcuni capi di leggi, onde può dipendere la cognizione del civil sistema, e sovratutto sull' origine delle celebratissime Leggi delle XII. tavole, che sarà anche una delle più difficili ricerche per meglio penetrare nelle vere cagioni delle variazioni, e cambiamenti delle cose Civili. Il Soggetto principale di questo libro sarà il divisare, con qual forma di governo cominciasse fin dai tempi di Romolo a reggersi la società Civile degl' antichissimi Romani, e come, e con quali occasioni, e preventive preparazioni si passasse dall' una all' altra forma di governo, finchè si pervenne al per-

fetto Stato di Monarchia ſotto gl' Imperatori. Tali cognizioni quanto ſi refero oſcure, e confuſe ne'ſcritti degli Storici per eſſerſi immaginati i coſtumi de' primi tempi quaſi uniformi a quei de' tempi ultimi, altrettanto rimarranno ſchiarite con richiamare le coſe Civili de'Romani alla natura invariabile de'veri principj, e progreſſi di tutte le ſocietà Civili, che furono, e che potranno naſcere; come quelle, che non poſſono riconoſcere, che uno ſteſſo corſo di vicende; poichè tutte furono, e ſaranno compoſte da una ſteſſa indole d'Uomini. E chiunque vorrà meditare a fondo l'origini, e progreſſi Civili della ſua propria Nazione, a riſerba di piccole differenze, che poſſono naſcere da varie eſtrinſeche occaſioni, troverà certamente nella ſoſtanza uniformità di coſtumi, ed uno ſteſſo corſo di governo. Quindi è, che ſe ſapremo indovinare le vere origini, e progreſſi delle ſocietà Civili, trovaremo agevolmente la ſtrada da intendere il corſo delle vicende civili de' Romani, e coll'ajuto di tali lumi generali incontraremo quell' armonia ne' fatti Storici, che non è ſperabile da un' arida

e paſ-

e passagiera notizia de' medesimi. In fine aggiugnerassi una Tavola Cronologica, che racchiuderà le distinte Epoche di tali origini, e progressi, e che formerà come un epilogo di quanto si è lungamente esposto in amendue i Libri, per dare un pronto aspetto a questa Storia Civile.



ORI-



LIBRO PRIMO.

ORIGINE E PROGRESSI
DEL
CITTADINO ROMANO

INTRODUZIONE.



L nome di CITTADINO, che si oppone all' Estero, o sia al Peregrino, si attribuisce non tanto agli abitanti d' una Città, e Nazione, quanto al dritto, che si rappresenta dall' abitante in esclusione d' ogni altro abitante, che sia privo d' un tal dritto di Cittadinanza. *Il massimo carattere del Cittadino*, come giudiziosamente riflette Aristotele (*a*), *consiste nella participazione del-*

B

(*a*) *Polit.* 3. *cap.* 1. Civis simpliciter nulla alia re definitur magis, quam participatione potestatis publice judicandi, & decernendi. Omnes enim, qui de quibusque Civitatis rebus deliberant, & decernunt, potestatem habent.

della poteſtà di determinare, e giudicare degli affari, che riguardano il pubblico bene; *perchè chiunque gode il dritto di regolare gli affari pubblici della Città*, *naturalmente ſi conſidera dotato di un carattere di poteſtà*. Ma perchè il Governo della Città e Nazione non è in tutte il medeſimo, ſicchè varie poſſono eſſer le forme, e le ſpecie del Governo Civile, perciò a miſura della maggiore, o minor poteſtà ci ſaranno varie ſpecie di Cittadini. Il dritto del Cittadino nella perfetta Monarchia ſuol' eſſere di poco valore, perchè la poteſtà pubblica riſedendo nella perſona di un ſolo, il Cittadino non avrà altro dritto, ſe non quello, che piacerà al Monarca di concedergli. Nella perfetta Ariſtocrazia, in cui il Governo ſtà preſſo di certe determinate perſone, gli Ottimati ſaranno i ſoli Cittadini, come quei, che in eſcluſione degli altri rappreſentano la pubblica poteſtà; ſicchè il reſto del popolo non potrà godere altra facoltà, ſe non quella, che piacerà al Senato Ariſtocratico di concedergli, come dicemmo nella Monarchia; qual facoltà vien conſiderata ſempre dipendente dall' arbitrio del Monarca,

o del

o del Senato regnante. Ma nella perfetta Democrazia, in cui si rappresenta un egual dritto da tutti gli abitanti, si riconosce in tutti il massimo dritto del Cittadino, perchè tutti partecipano egualmente la massima potestà di regolare il pubblico bene (a). Finalmente in tutte le altre forme di Governo misto, che chiamansi volgarmente *Repubbliche temperate*, e che dove più, dove meno risalti l'una delle descritte tre principali forme di Governo, ivi nella medesima Città e Nazione si riconosceranno varie specie di Cittadini, secondo la maggiore, o minor potestà di ciascuno. Da questa varia ragione di potestà avviene, come tutto giorno si sperimenta, che nelle Democrazie l'intero popolo de' Cittadini sarà amantissimo del bene della Patria, perchè ognuno viene animato dall'amore di conservare il proprio dritto. Nelle Monarchie scorre per le vene de' Cittadini tanto amore di Patria, quanto

(a) *Aristotele loc.cit.* Quare Civem quoque alium, atque alium, necesse est secundum differentiam Rerumpublicarum. Is autem maxime civis est, qui in populari statu est civis. In aliis vero speciebus esse quidem potest, non tamen necesse est,

to può iſpirargli lo ſtimolo del proprio intereſſe, d' ambizione, o di tenerezza verſo del Monarca. Nelle Ariſtocrazie ſi ama la Patria ſoltanto dagli Ottimati, per quanto il ben comune può condurre ad alimentare i loro deſiderj. E nelle Repubbliche temperate traſpira una diſuguale, e diverſa ragione di amor patrio ſecondo il vario ſtato, e condizione di ciaſcuno. E tutto ciò ſia detto ſulla conſiderazione di ciocchè ſogliono, e non di ciocchè dovrebbero eſſer gli Uomini, che vivono dentro le Società Civili; poichè in paragone di un Popolo, e di una Nazione intera rari ſaranno que' Cittadini, che non ſi laſcino ſorprendere da qualche umana debolezza.

Ma non eſſendo noſtra idea di ragionare del Cittadino in generale, ci conviene ora di accoſtarci alla particolar nozione del Cittadino di Roma. Carlo Sigonio, che ſcriſſe un particolar libro ſull' antico dritto de' Cittadini Romani, o perchè credeſſe di non eſſere del ſuo iſtituto il ripetere la nozione, e la ragione del Cittadino Romano fin dalle prime ſue origini, o perchè ne sfuggiſſe la ricerca per le difficoltà

di

di un tale argomento, fermossi solamente a considerare i dritti del Cittadino Romano dai tempi della perfetta Democrazia, quando la potestà del Cittadino videsi dai Patrizj egualmente comunicata al ceto de' Plebei (a). Ma tralasciando egli la cura di rintracciare le vere origini di tal Cittadinanza, non solamente non fu in grado di porre al suo vero lume i dritti del Cittadino Romano, ma neppure potè eseguire la sua impresa senza confusione e sconvolgimento, come vedremo a suo luogo, poichè laddove gli argomenti non vengano esposti dai suoi principj, non è mai possibile di farne esatta idea, sicchè tutto va a finire ad una raccolta di quei luoghi degli Scrittori, in cui si fa parola de' dritti Cittadineschi, senza potersi

B 3 com-

(a) *Sigon. lib. 1. cap. 1. de antiquo jure Civium Rom.* Quocirca, nos, qui Civem Romanum, qui optimo jure civis sit, hoc loco quaerimus, primam illam vel Regum, vel Patriciorum Rempublicam in Civis Romani definitione investiganda relinquemus; ad eam vero, quae aequalis cum plebe, maxime post bellum Tarentinum honoribus est inducta, nec post, nisi Imperatoribus omnia ex libidine administrantibus. commutata, omnem nostram hanc disputationem accomodabimus.

comprendere il ſiſtema di tali coſe Civili, il quale dipende unicamente dalla cognizione tratta dalle ſue origini coi loro avanzamenti, e progreſſi. Nè migliore è ſtata la ſorte degli Scrittori poſteriori a Sigonio, che impreſero a trattare lo ſteſſo argomento, anzichè coſtoro ſulla idea di ſchiarirlo e illuſtrarlo coll'aggiungnere altre teſtimonianze degli Scrittori latini, perchè furono appreſe ſenza la neceſſaria diſtinzione de' tempi, e ſenza ſtabilimento di principj, lo reſero maggiormente confuſo, e ſconvolto.



CA-

CAPO I.

Nozione del Cittadino Romano.

CHiunque ſia anche leggiermente verſato nella Giuriſprudenza Romana non ſaprà negare, che il nome di *Cittadino Romano* ſin dagli antichiſſimi tempi non ſignificava ſemplicemente Perſona, che faceſſe domicilio in Roma, ma che foſſe capace di eſercitare nella Città dritti pubblici e privati, ſacri e profani; ſicchè qualunque abitante di Roma, il quale non godeſſe tali prerogative, non era decorato dell'onorevol nome di *Cittadino*, che ſi apprendeva per nome di dignità, e di grado, e non di ſemplice domicilio. Quindi troviamo nel linguaggio latino tanti altri nomi di perſone, che diſtinguevanſi dal Cittadino Romano. Gli eſteri ſi diſſero anticamente *hoſtes*, e poi *peregrini* [a], che furono i no-

(a) *Cicerone lib.* 1. *de Officiis cap.* 12. Hoſtis apud majores noſtros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant XII. tabulae: AUT STATUS DIES CUM

nomi opposti direttamente al *Cittadino*. Quei poi, ch' ebbero semplice domicilio in Roma senza goder dritto di Cittadinanza, si dissero, secondo la loro varia condizione, *servi*, *libertini*, *inquilini*, *incolæ* (a). Indi dilatandosi l' Impero Romano, i Popoli soggetti, o soggiogati, a misura della migliore, o peggior condizione, con cui furono ricevuti nel dominio Romano, ebbero nome di *Municipi*, *Latini*, *Italici*, *Colonie*, *Provinciali*, e simili (b), i quali tutti distinguevansi dal vero *Cittadino* di Roma, come quei, che non godevano tutti quei dritti, ch'erano proprj della Cittadinanza. Finalmente ne'tempi più luminosi di questa Nazione divenne così glorioso, e superbo il gran nome di *Cittadino Romano*, che Cicerone (c) declamando contro l' atroce delitto di Cajo Verre per aver fatto battere colle verghe in Messina, e poi

---

CUM HOSTE. Itemque: ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS... Quamquam id nomen durius jam effecit vetustas; a peregrino enim recessit, & proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit.

(a) *Sigonio lib. 1. cap. 1. de antiquo jure Civium Romanorum*.

(b) *Sigonio de antiquo jure Italiae, & Provinciarum*.

(c) *In Verrem act. 2. lib. 5. cap. 61. & seq.*

e poi porre in croce Gavio Cittadino Romano, non s' avvalse d'altro mezzo per concitare gli animi de' Giudici all' odio contro Verre, che di magnificare col più sublime tuono d' eloquenza, tanto ammirata da Gellio (a), l'addolorata voce del misero Gavio, che udivasi trallo strepito delle percosse prorompere in quel celebratissimo motto: *Sono Cittadino Romano* [b]. Chi

(a) *Gellius noct. attic. lib.* 10. *cap.* 3.

(b) *Cicerone loc. cit.* Caedebatur virgis in medio foro Messanae Civis Romanus, Judices; cum interea nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri inter dolorem, crepitumque plagarum audiebatur, nisi haec: CIVIS ROMANUS SUM. Hac se commemoratione Civitatis omnia verbera depulsurum, cruciatumque a corpore dejecturum arbitrabatur.... O nomen dulce libertatis! O jus eximium nostrae civitatis!.... Huccine tandem omnia reciderunt, ut Civis Romanus in provincia populi Romani, in oppido foederatorum, ab eo, qui beneficio Populi Romani fasces, & secures haberet, deligatus in foro virgis caederetur... Si te illius acerba imploratio, & vox miserabilis non inhibebat, ne civium quidem Romanorum, qui tum aderant, fletu, & gemitu maximo commovebare? In crucem tu agere ausus es quemquam, qui se Civem Romanum esse diceret?..., Si tu apud Persas, aut in extrema India deprehensus, Verres, ad supplicium ducerere, quid aliud clamitares, nisi te Civem esse Romanum? & si tibi ignoto apud ignotos, apud barbaros, apud homines in extremis, atque ultimis Gentibus positos, nobile, & illustre apud omnes nomen tuae civitatis profuisset, ille quis-

Chi legge la lunga perorazione di Cicerone su tal proposito senza penetrare nella vera idea, con cui veniva appresa la qualità del *Cittadino* Romano, tacciarebbe certamente l' Oratore d' inettissimo nojoso declamatore; ma se rifletterà a tutti quei dritti, di cui sin da' suoi principj fu decorato il Cittadino, e che poi tralle grandezze dell' Impero si resero naturalmente più noti e lu-

quisquis erat, quem tu in Crucem rapiebas, qui ibi esset ignotus, cum Civem se Romanum esse diceret, apud te Praetorem, si non effugium, ne moram quidem mortis, mentione atque usurpatione civitatis assequi potuit? Homines tenues obscuro loco nati navigant, adeunt ad ea loca, quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt. Hac una tamen fiducia civitatis, non modo apud nostros Magistratus, qui & legum, & existimationis periculo continentur, neque apud Cives solum Romanos, qui & sermonis, & juris, & multarum rerum societate juncti sunt fore se tutos arbitrantur; sed quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant futurum. Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis: constitue nihil esse opis in hac voce CIVIS ROMANUS SUM: posse impune Praetorem, aut alium quemlibet, supplicium quod velit in eum constituere, qui se Civem Romanum esse dicat, quod quis ignorat: jam omnes Provincias, jam omnia Regna, jam omnes liberas civitates, jam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, Civibus Romanis ista defensione praecluseris... Sed quid ego plura de Gavio? Quasi tu Gavio tum fueris infestus, ac non nomini, gene-

e luminosi, dovrà confessare con Gellio d'essere stato questo uno de' più maravigliosi tratti d'eloquenza, nel porre innanzi agli occhi de'Giudici il deturpato onore della Patria, che più d'ogni altra accusa potea accendere gli animi d'odio il più rabbioso contro il violatore del nome Romano. Che sebbene coll'andar del tempo, concedendosi una tal qualità ad altri popoli, e finalmente a tutti dell'Impero Romano,

generi, juri civium hostis. Non illi, inquam, homini, sed caussae communi libertatis inimicus fuisti... Facinus est vinciri civem Romanum: scelus verberari: prope parricidium necari: quid dicam in Crucem tollere? Verbo satis digno tam nefaria res appellari nullo modo potest. Non fuit his omnibus iste contentus. Spectet, inquit, patriam: in conspectu legum, libertatisque moriatur, Non tu hoc loco Gavium, non unum hominem, nescio quem, civem Romanum, sed communem libertatis, & civitatis caussam, in illum cruciatum, & crucem egisti... Si haec non ad cives Romanos, non ad aliquos amicos nostrae civitatis, non ad eos, qui populi Romani nomen audissent; denique si non ad homines, verum ad bestias, aut etiam, ut longius progrediar, si in aliqua desertissima solitudine ad saxa, & ad scopulos haec conqueri, & deplorare vellem; tamen omnia muta, atque inanima, tanta, & tam indigna rerum atrocitate commoverentur .... Nunc vero quum loquar apud Senatores populi Romani, legum, judiciorumque, & juris auctores, timere non debeo, ne non unus iste civis Romanus illa cruce dignus, ceteri omnes simili periculo indignissimi judicentur.

no, decadde dall' antico ſuo ſplendore, pure ſe ne conſervò mai ſempre l'opinione, e tuttavia preſſo il volgo rimane ancora impreſſa la confuſa immagine di sì glorioriofo nome.

Ma per meglio comprendere il carattere del Cittadino di Roma fin da' ſuoi primi tempi, baſta il dare un'occhiata a tutti quei dritti, che egli rappreſentava. Di queſti, altri ſi riferiſcono al dritto pubblico, altri al privato. Al dritto pubblico apparteneva principalmente quello del ſuffragio nelle pubbliche adunanze per le determinazioni degli affari dello Stato, nel decidere della guerra, e della pace, dello ſtabilimento, o abolizione delle leggi, della creazione de' Magiſtrati, della milizia, de' tributi, della vita, e della morte de' Cittadini, degli onori, e de' trionfi agl' Imperatori degli eſerciti, e ai benemeriti della Patria, in ſomma di tuttocciò che può riguardare l' amminiſtrazione, e la cura del pubblico bene. Al dritto pubblico ſi riferiva altresì l'eſercizio delle dignità della Repubblica, cioè de' Magiſtrati, del Sacerdozio, ed altre pubbliche cure, e ſovratutto il dritto degli auſpicj, che, come vedremo, fu privativo de' ſoli cittadini;

in

in una parola ciocche v'era di sacro, e di profano, che riguardasse la pubblica utilità. Al dritto privato poi si riferivano il dritto del *connubio*, o sia delle solenni nozze, la potestà patria e domenicale verso la famiglia, per cui ogni padre di famiglia esercitava in casa una potestà arbitraria e dispotica; il dritto detto della *Gentilità*, che propriamente significava le particolari prerogative di tutti quei, che discendevano dalla stessa stirpe, e che venivano distinti col *prenome*, ch'oggi diciamo cognome della famiglia, onde si dissero i *sacri gentilizj*, ch'erano i sacri privati proprj d'ogni *Gente*, o sia famiglia, il dritto dell'*agnazione*, e delle successioni *ab intestato*, della Tutela, della fazione del testamento, dell'acquisto de' beni per testamento, dell'adozione, dell' emancipazione, dell' acquisto del dominio detto propriamente *quiritario*, o sia civile, della traslazione del dominio tra vivi dall' uno all' altro in tanti modi, quanti se ne descrivono nella Giurisprudenza de' Romani, insieme colle formole solenni, cogli atti detti *legittimi*, azioni, e tutto il resto del dritto pri-

vato,

vato, che, come dissi da principio, non apparteneva che ai soli *cittadini*, perchè essi soli, come tali, erano capaci de'dritti, in esclusione d'ogni altro, che non era decorato d'un tal carattere. In somma tutto ciò che vi era di sacro, di profano, di pubblico, e di privato, tutto apparteneva al *cittadino*: e chi per delitto, o per servitù perdea il bel carattere di *cittadino*, rimanea spogliato, e privo affatto d'ogni dritto di qualunque genere, passando dallo stato più sublime alla più pessima condizione e figura, cui era soggetto chiunque non fosse più *cittadino*. Ed ecco in breve la vera originaria cagione, per cui la qualità di Cittadino non già nei tempi più luminosi dell'Impero, ma sin dalla fondazione di Roma nacque signora, come quella, che unicamente costituiva, per così dire l'essere d'Uomo *civile*; in manieracchè tra Cittadino, e non Cittadino, o sia *Inquilino*, vi era tanta differenza, quanta ne corre tra Uomo di governo, e Uomo governato, Uomo in somma designato per comandare, e Uomo destinato per ubbidire. E quindi intenderemo nel corso di

quest'ope-

quest'opera assai meglio di quel che ci seppero narrare gli Storici, le vere cagioni delle gravissime, e perpetue contese tra Patrizj e Plebei di Roma; perchè, come si dimostrerà ad evidenza, tutto nasceva da questa qualità di Cittadino, che per trecento anni e più fu sempre gelosamente custodita, e conservata presso il solo ordine de' Patrizj, e che sarà la chiave della verà Storia civile di Roma.

CAPO II.

L' originaria istituzione del Cittadino Romano nacque dalla ragion degli Auspicj, che fu il fonte d' ogni dritto pubblico, e privato.

STabilita la nozione del Cittadino Romano tale quale fu appresa fin dai primi tempi, fa d' uopo di trovar l' origine, onde derivasse la ragione del Cittadino; poichè non basta di sapere di qual carattere fosse egli ornato, senz' intendere il principio fondamentale, sovra

ſovra di cui fu ſtabilito. Egli è queſto un'arcano, che non avvertito dagli Storici, e loro Interpreti, fu la principal cagione, per cui preſero le coſe diverſamente da quel che furono realmente, ne ci ſeppero ſpiegare le vere origini e progreſſi delle coſe civili di Roma. Se, come dicemmo, il nome di Cittadino non ſi riferiva ſemplicemente alla ragion del domicilio, ma alla poteſtà, che ſi rappreſentava dall' abitante onorato di tal carattere, come mai potremo ſapere quali foſſero i Cittadini, ſe prima non intendiamo, onde derivaſſe quella poteſtà, che gli rendeva tali in eſcluſione de' meri Inquilini?

Queſta poteſtà nacque certamente dalla ragion degli Auſpicj, che furono il fonte d' ogni dritto pubblico, e privato; perche ſiamo convinti dalla Storia, che tutti i dritti Quiritarj pubblici, e privati furono tante dipendenze della ſteſſa ragion degli Auſpicj; e chi non fù riputato capace, e degno degli Auſpicj, venne eſcluſo da qualunque poteſtà, ed in conſeguenza dal dritto di Cittadinanza. E per render chiara una tal verità conviene primie-

mieramente di ſtabilire, come punto di Storia certa, ch' egli fu antichiſſimo coſtume de' Romani d' intraprendere tutti gli affari civili cogli Auſpicj, foſſero pubblici, o privati, ciocchè ce l'atteſta chiaramente Cicerone, quando ſcrive: *Antichiſſimo fu preſſo di noi il coſtume di non poterſi ſpedire quaſi niuno affare d'importanza, anche privato, ſenza prenderſi gli Auſpicj, ciocchè ſi ravviſa anch' oggi nelle nozze, in cui ſebbene realmente non ſi prendano più gli Auſpicj, intervengono nondimeno gli Auſpici di puro nome* (a). E Valerio Maſſimo cel conferma: *Preſſo gli antichi* [dic' egli] *non ſolamente non ſi ſpediva ſenz' Auſpicj niun pubblico affare, ma neppure privato. Da un tal coſtume è nato, che anch' oggi gli Auſpici intervengono nelle nozze, i quali benchè non prendano più gli Auſpicj, pure conſervano l'antico rito ridotto a pura formalità* [b].

 Quin-

(a) *Lib.1. de Divinatione cap.16.* Nihil fere quondam majoris rei, niſi auſpicato, ne privatim quidem gerebatur; quod etiam nunc nuptiarum Auſpices declarant, qui, re omiſſa, nomen tantum tenent.

(b) *Lib.11. cap. 1.* Apud antiquos non ſolum publice, sed

Quindi avvenne, che, secondo la qualità degli affari civili di maggiore, o di minor considerazione, nacque la distinzione tra Auspicj *maggiori*, e *minori*, di cui ce ne fà testimonianza Gellio, il quale su tal proposito trascrisse da un libro *De auspiciis* dell' Augure Marco Messala queste parole: *Gli auspicj de' Patrizj sono di due specie. Gli Auspicj massimi appartengono ai Consoli, Pretori, Censori, ... Gli Auspicj minori ai rimanenti Magistrati; e quindi è, che quei si chiamano Magistrati Maggiori, e questi Minori..... Non per altra ragione diciamo, che i Consoli, Pretori, e Censori hanno gli Auspicj Maggiori, se non perchè i di loro Auspicj sono più certi, e sicuri, che quei degli altri Magistrati minori* [a]. Vi erano adunque gli

sed etiam privatim nihil gerebatur, nisi auspicio prius sumto, quo ex more nuptiis etiam nunc Auspices interponuntur, qui quamvis auspicia petere desierint, ipso tamen nomine veteris consuetudinis vestigia usurpant.

— (a) *Noct. At. lib.* 13. *cap.* 14. Patriciorum auspicia in duas sunt potestates divisa. Maxima sunt Consulum, Praetorum, Censorum ... Reliquorum Magistratuum minora sunt auspicia. Ideo hi minores, illi majores Magistratus appellantur .... Majora autem dicuntur habere auspicia, quia eorum auspicia magis rata sunt, quam aliorum.

gli Auſpicj *Maggiori*, e *Minori*, di cui ſi avvalevano ſecondo l' importanza dell' affare; e poichè i Magiſtrati del Conſolato, della Pretura, e della Cenſura conteneano maggior poteſtà degli altri, perciò in eſſi intervenivano gli Auſpicj *maggiori*; anzi, come riferiſce Gellio, il nome di Magiſtrato *Maggiore* o *Minore* nacque dalla ragione degli Auſpicj maggiori, o minori, di cui s' avvalevano nella loro creazione; perchè negli affari di maſſima importanza biſognava far uſo de' maſſimi Auſpicj, come quei, che ſi prendevano con maggior diligenza, e ſuperſtizione. E ciocchè Gellio ci dice degli Auſpicj nei Magiſtrati, dobbiamo intenderlo per ogn' altro affare, non ſolamente di pubbliche determinazioni di guerra, di pace, di leggi, e ſimili, poichè ſiamo aſſicurati dalla Storia, che le radunanze pubbliche, o ſiano Comizj ſi teneano *captatis auſpiciis*; ma altresì per gli affari privati, com' era quello delle nozze;

E perciò, come abbiam veduto, tutte le coſe civili d'importanza, pubbliche e private, erano regolate coll' intervento degli Auſpicj o

maggiori, o minori. E quindi è, che non ci dobbiamo maravigliare, quando leggiamo nella Storia le più stravaganti superstizioni, di cui furono ingombri i Romani; poichè regolandosi le cose tutte coll' aspetto sempre di Religione, non ci poteano esser limiti alla credulità superstiziosa del volgo, fomentata maggiormente con artifizio dagli ambiziosi.

Egli è dunque fuor di dubbio, che in tutti gli affari di ragion pubblica intervenivano gli Auspicj, fossero di pace, di guerra, di regolamento dello Stato, di leggi, di elezione di Magistrati, d' uso de' sacri e di Religione, e d' ogn' altra materia, che appartenesse alla pubblica amministrazione. Quanto poi agli affari di ragion privata, siamo anche sicuri dell' intervento degli Auspicj nelle nozze; all' incontro abbiamo dal Dritto Romano, che le nozze non si poteano contrarre, se non dai soli *Cittadini*; dunque chi non avea carattere di Cittadino non era riputato degno di Auspicj, e perciò veniva escluso dal dritto di contrarre nozze, sicchè la privazione degli Au-

spicj

ſpicj era la primaria ragione, per cui non ſi ammettevano alle nozze, ſe non i ſoli Cittadini. Ma queſt' articolo, per non interrompere il filo di ciocche ſtiamo trattando, ſarà diſtintamente eſaminato nel Capo ſeguente. Intanto ſupponendoſi, che la mancanza degli Auſpicj produceſſe l'inabilità alla contrazione delle nozze, ne ſiegue per neceſſaria conſeguenza, che tutti i dritti privati furono tante dipendenze della ragion degli Auſpicj, ed ecco il come. Senz' Auſpicj non ſi contraevano nozze; ſenza nozze non ſi potea propagare la Cittadinanza, perche i poſteri nati da mera congiunzion naturale, ſenza ſolennità di nozze, eſpreſſamente dal Dritto Romano ſono eſcluſi da ogni dritto civile; il padre loro non potea acquiſtare il minimo dritto di *patria poteſtà* verſo di eſſi; all' incontro per difetto di patria poteſtà coſtoro non aveano dritto di ſucceſſione nè teſtamentaria, nè legitima nel patrimonio paterno; perchè la congiunzione mera naturale non coſtituiva *famiglia*, e chi non avea carattere di famiglia, non era Cittadino; perche i ſoli Cittadini po-

teano per adozione passare da una famiglia, all' altra, ma l' adozione non si permetteva, che ai soli cittadini. Nè i nati da tali congiunzioni poteano o coll' emancipazione, o colla morte del padre divenire *sui juris*; perche l' emancipazione suppone la patria potestà nel padre, e dritto di famiglia ne' figli, e la morte del padre neppure gli giovava per la stessa ragione, perche non si poteano chiamare sciolti da quella potestà patria, in cui non v' erano stati giammai. Dunque rimanevano figli meri naturali, privi affatto di carattere *civile*. Come tali, non avevano fazione di testamento, perche questa fu conceduta solamente a quei, che in tempo del testamento, avessero realmente la famiglia nel senso *civile*, o che fossero stati nella famiglia del padre loro, e che in tempo del testamento si trovassero sciolti dalla patria potestà; e perciò nel capo delle Leggi delle XII. Tavole diceasi: *Paterfamilias uti legassit &c. ita jus esto*; che è la significazione del Padre di famiglia secondo le Leggi Romane. E senza diffonderci in cose pur troppo note nel Diritto Romano, i nati

da

da congiunzione ſenza ſolennità di nozze, perchè non erano conſiderati come perſone *di famiglia*, e perciò neppure per Cittadini, non erano capaci d'ogni minimo dritto civile privato, e molto meno pubblico; quanto a dire, che la ragion degli Auſpicj, come fondamento delle nozze, era l'unico mezzo per propagare e tramandare ne' poſteri il carattere di Cittadino, ed in conſeguenza ogni dritto pubblico, e privato.

Nè queſta ragione d'Auſpicj, che tanto prevalſe nelle menti de' Romani, nacque a capriccio, e ſenza il ſuo principio. Quante furono, ſono, e ſaranno Società Civili, non poſſono ſorgere, ne conſervarſi ſenza ſpirito di Religione, come avremo occaſione altrove di dimoſtrare una tal verità contro quei Fanatici, che ſognano di poterſi formare un'altro Mondo d'Uomini di quel che realmente è ſtato e ſarà, come ſe le formazioni de' corpi Civili eſſer poteſſe opera d'Uomini indipendenti dal ſupremo Autor delle coſe tutte, quando gli Uomini non ſono, che meri iſtromenti d'un sì maraviglioſo lavoro. Or queſto ſpirito di Religione fu quello ſteſſo per l'appunto,

che come agli altri Popoli, così ai Romani ſeppe iſpirare un cert' ordine di coſe Civili. Poichè la prima ſocietà degli Uomini ſenza dubbio fu quella della famiglia, e le Città riconobbero il loro principio dall' unione delle medeſime famiglie, naturalmente nacque negli animi degli Uomini un' opinione molto ſeria, ed intereſſante della congiunzione di vita perpetua e ſocievole trai conjugi, per cui formanſi le famiglie, che compongono, e conſervano le ſocietà Civili. E quindi derivò nel Mondo un' idea magnifica e nobile del concubito certo, ed al contrario formoſſi idea viliſſima del concubito vago ed incerto; perchè quello è valevole a formare ſocietà di famiglia, e Civile, e queſto è fatto per diſſipare, e diſtruggere il genere Umano. La congiunzione adunque di concubito certo, come radice, e ſoſtegno delle ſocietà Civili, e come affare, che porta ſeco gravi conſeguenze di tenerezza, e d' educazione della famiglia, fu riputata maiſempre da tutte le Nazioni Gentili di maſſima importanza, e come tale degna da doverſi implo-

rare

rare l'ajuto Divino nella di lei contrazione; laddove il concubito vago rimase nella sua natia viltà e disprezzo, come contrario alla formazione del Mondo Civile. E quindi è, che in tutte le Nazioni Gentili troviamo generalmente ricevuto quel costume, che nella contrazione del concubito certo di vita socievole tra' Conjugi, si dovesse ricorrere agli Auspicj per attendere, per così dire, l'approvazione de' Dei, e con tali auspicj il Conjugio, a differenza del concubito vago ed incerto, fu innalzato a ricevere un' idea di sacro, e di solenne rito. Ma questa idea di sacro nel Conjugio in petto d' Uomini naturalmente inclinati a rendersi superbi di se medesimi, per naturalezza di cose Umane, produsse quell' antichissima distinzione nel Mondo tra Uomini, ed Uomini, che dagl' ignari delle origini delle cose Civili non se ne sa dar ragione. I discendenti dal conjugio di solenne rito, e che costituivano ragion di famiglia, furono riputati di grado superiore agli altri, che nascessero da concubito, per così dire, profano; e perciò nelle costituzioni della Città i primi fecero la figura di Signori,

anche

anche perchè col mezzo dell' educazione erano persone più illuminate, come furono gli antichi Patrizj di Roma, laddove i secondi si consideravano per Uomini *volgari* e profani, atti solamente a servire ed ubbidire ai primi; e tal ceto d' Uomini formò l' antichissimo *volgo* del Mondo civile, come gente, di cui non se ne facea verun conto, perchè l'originaria significazione latina *vulgus*, dinota gente vilissima e degna di disprezzo, e la ragione di tal disprezzo ebbe origine dall' esser nati da congiunzione mera naturale, senza solennità di rito. La stessa ragione di sacro nel conjugio fece altresì, che i dritti sacri e profani de' Genitori si tramandassero ai loro posteri, laddove gli Uomini *volgari* rimaneano co' loro posteri nella stessa loro vilissima condizione.

Tali naturali principj di cose Umane si ravvisano esattamente nella Nazione Romana, come nel corso di quest'Opera si proverà ad evidenza dai fatti medesimi narratici dagli Storici, e solamente quì se n'è proposta un' idea generale, per intendere la vera ragione, per cui gli antichi Romani tutto regolarono cogli

Auspicj

Auſpicj, e come da queſta ragion d'Auſpicj formoſſi l' intero ſiſtema del governo Civile. Diſtinſero anch' eſſi le perſone diſcendenti da progenie di nozze ſolenni, dal reſto del volgo nato da mero natural concubito. Quei furono gli antichiſſimi *Cittadini*, come nati cogli Auſpicj, ed in conſeguenza riputati come perſone degne de' dritti Civili pubblici, e privati; e queſti furono Plebe, o ſia Volgo, come nati ſenz' Auſpicj, e perciò eſcluſi da qualunque dritto di Cittadinanza; poichè ſecondo la groſſolana maniera di penſare di quei primi tempi, l' Uomo nato da nozze, in cui intervenivano gli Auſpicj, a differenza del volgo, avea ſeco un carattere molto diſtinto, come nato col favore de' Numi, e perciò gli s' attribuiva una certa ragione di ſacro, che ſi tramandava da padre in figlio. Ed ecco perchè tanto prevalſe nelle menti degli antichiſſimi Romani l' opinione degli Auſpicj, di cui facean uſo in tutti gli affari d' importanza; e quindi intendiamo, come l' originaria inſtituzione del *Cittadino Romano* fu ſtabilita ſul fondamento della ragione degli Auſpicj, e come altresì preſ-

ſo di loro gli Auſpicj foſſero il fonte d'ogni dritto pubblico, e privato. In fatti ſenza tali principj di coſe civili di Roma, come mai potremo comprendere il valore di quelle conteſe ſuſcitate di tempo in tempo tra Patrizj, e Plebei? I Patrizj per eſcludere i Plebei dalle cariche Cittadineſche, o ſia dello Stato, ſtrepitavano in tutte le occaſioni [come ci racconta Livio, e come lo vedremo in appreſſo,] che non ſi poteano tali dritti comunicare ai Plebei, ſenza un totale ſconvolgimento di coſe Divine, ed Umane; perchè per antichiſſima coſtituzione della Città, tutte le cariche richiedevano gli Auſpicj, e queſti erano ſtati maiſempre privativi delle ſole famiglie Patrizie; ſicchè volendoſi comunicare gli onori a gente priva del diritto degli Auſpicj, era un voler rovinare dai fondamenti il ſiſtema civile. Tali furono i continui rimproveri fatti ai Plebei, i quali per altro, ſecondo l'opportunità dei tempi, andarono finalmente a vincere, e liberarſi da queſta taccia; ma chi vuol' intendere le origini di tali diſcordie, sarà obbligato meco ad ammettere, che il Governo Civile di Ro-

ma

ma nacque colla ragione degli Aufpicj, i quali diedero dritto di Cittadinanza, e si resero la forgente d'ogni dritto pubblico, e privato.

CAPO III.

Dell' antichifsimo dritto del *Connubio* preffo i Romani. Differenza tra *Nozze* e *Matrimonio*.

CHE la primaria istituzione del Cittadino Romano fosse fondata sulla ragione degli Aufpicj, si conferma chiaramente dalla nozione dell' antico dritto del *Connubio* preffo di loro, e della notabile differenza, che nacque tra congiunzione detta propriamente di *Nozze*, e congiunzione detta di mero *Matrimonio*, che farà l'argomento di questo Capo, per meglio intendere l'antica costituzione della Cittadinanza Romana. Nella compilazione degli Scritti de'Giureconsulti fatta da Triboniano coll'autorità dell' Imperator Giustiniano, troviamo due diverfe definizioni del Connubio, l'una del Giureconfulto Modestino, l'altra di Tribonia-

no medesimo, che leggesi nelle Istituzioni. Modestino scrive: *Le Nozze sono la congiunzione del maschio e della femina, il consorzio di comune perpetua vita, e la comunicazione d'ogni dritto divino, ed umano* [a]. Triboniano all'incontro dice: *Le Nozze, o sia il Matrimonio è la congiunzione dell' uomo colla donna, che forma una perpetua società tra loro* [b]. Modestino definisce le nozze solamente: *Nuptiae sunt &c.* Triboniano confonde le Nozze col Matrimonio: *Nuptiae sive Matrimonium &c.* Quegli vuol nelle Nozze la comunicazione del dritto divino, ed umano: *Divini, & humani juris communicatio*; questi si contenta della perpetua vita socievole trai conjugi: *individuam vitae consuetudinem continens*.

Gl' Interpreti del dritto Romano, ignorando la vera idea del connubio, o sia delle *Nozze* presso gli antichi, molto diversa da quella del sem-

(a) *Modestino nella L. 1. de Ritu nuptiarum*. Nuptiae sunt conjunctio maris, & foeminae, consortium omnis vitae, divini, & humani juris communicatio.

(b) *Triboniano Inst. lib. 1. tit. 9. §. 1.* Nuptiae, sive matrimonium est viri, & mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens.

semplice *Matrimonio*, si confusero massime, sull' interpretazione di quel *divini*, *& humani juris communicatio* di Modestino, per poter conciliare Modestino con Triboniano. I più illuminati nell' erudizione non ci seppero dir altro, se non che secondo l' antico costume, passando la donna nella contrazione delle *Nozze* ne' sacri e nella potestà del marito, veniva in conseguenza a rendersi partecipe de' dritti divini ed umani del marito, e perciò Modestino ci aggiunse l'espressione della comunicazione d'ogni dritto divino ed umano; Triboniano all' incontro, che scrisse ne' tempi della ricevuta Religione Cristiana, propose la definizione delle Nozze a seconda de' costumi de' tempi suoi; ma che quanto alla sostanza amendue combinano esattamente. Che se gli dimandaremo, perchè Modestino riferisce la sua definizione soltanto alle *Nozze*, e Triboniano alle Nozze insieme, e al Matrimonio, ci risponderanno, che Modestino fu più conciso nello spiegarsi, e Triboniano più verboso, quando scrive: *Nozze, o sia Matrimonio*: significando queste due voci

voci la stessa cosa. Ed ecco, come facilmente si liberarono da qualunque difficoltà.

Ma primieramente io non posso persuadermi, che Nozze e Matrimonio, quanto alla sostanza, presso i Latini fossero *Sinonimi*. Che se mi dicessero, che le Nozze si distinguevano dal Matrimonio solamente quanto al rito solenne, che interveniva in quelle, e non in questo: io gli rispondo, che oltre al rito troviamo negli Scritti de' Giureconsulti Romani chiare vestigia dell'antica distinzione, di cui ve n' erano ancora le reliquie ne' tempi loro, che fu sotto gl' Imperatori; e tal distinzione non era di solo rito, ma di dritti sostanziali. Paolo Giureconsulto ragionando del consenso de' Parenti, che secondo le leggi Romane richiedeasi per la validità delle nozze de' figli di famiglia, dice, che se il padre fosse assente in maniera, che s' ignori se vi sia, e sia passato un triennio senza sapersi ove dimori, o se viva, i di lui figli potranno contrarre liberamente *o Matrimonio, opure Nozze legi-*

time

time (a). E qui chiaramente le Nozze diconsi *Legitime* a differenza del Matrimonio, che non si riputava per congiunzione legitima, perchè la voce *legitima* nel Dritto Romano significa cosa approvata e confermata dalle leggi; quanto a dire, che la differenza non era di semplice formalità di rito, ma di sostanza; poichè le sole Nozze riferivansi a congiunzione *Legitima*. Lo stesso leggesi in un luogo del Giureconsulto Giuliano, dove si distinguono *Nozze* da *Matrimonio* (b). Inoltre Ulpiano parlando della legge Giulia *De adulteriis*, per cui il Marito ha dritto di accusare la Moglie di adulterio, dice, *che un tal dritto ha luogo contro la Moglie, tanto se sia giusta, che se fosse*

D *Mo-*

(a) *L.* 10. *de ritu nuptiarum*. Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit, & an sit, quid faciendum sit, merito dubitatur. Et si triennium effluxerit, postquam apertissime fuerit pater ignotus ubi degat, & an superstes sit, non prohibentur liberi ejus utriusque sexus MATRIMONIUM, VEL NUPTIAS LEGITIMAS CONTRAHERE.

(b) *L.* 11. *de ritu nuptiarum*. Si filius ejus, qui apud hostes est, vel absit, ante triennium captivitatis, vel absentiae patris uxorem duxit, vel si filia nupserit, puto recte MATRIMONIUM, VEL NUPTIAS CONTRAHI, dummodo &c.

moglie ingiusta; *perchè questa legge appartene-va a tutti i Matrimonj* (a), e soggiugne, che l'accusa compete anche contro la Moglie *volgare*. Gl' Interpreti si confusero nel determinare la nozione della Moglie *giusta*, e di quella, che diceasi *ingiusta*, e *volgare*. Tutti convengono, che il nome di Moglie *giusta* nel senso generale appartenga alla congiunzione di *Nozze*; poichè la voce *giusto* presso i Latini, e i Giureconsulti si prende per *legitimo*, o sia approvato dalle leggi (b). Ma nel voler distinguere la Moglie *giusta* dall' *ingiusta*, e vol-

(a) *L. 13. §. 1. Ad Legem Juliam de adulteriis*: Plene sive justa uxor fuit, sive injusta, accusationem instituere vir potest; nam .... haec lex ad omnia matrimonia pertinet ... Sed & in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae VULGARIS fuerit.

(b) *Marzial. Lib. 5. Epist. 76.*

Quae legis jussu nupsit tibi Laelia Quinte.
Uxorem potes hanc dicere legitimam.

E Lib. 11. Epist. 24.

Nubere Sila mihi nulla non lege parata est
Sed Silam nulla ducere lege volo.

Ovidio Lib. 2. De Arte amandi versu 157.

Non legis jussu lectum venistis in unum,
Fungitur in vobis munere legis amor.

Giovenal. Sat. 10. vers. 338.

.... Non nisi legitime vult nubere.

volgare si andarono a confondere, per non essersi avvertita la vera differenza tra Nozze, e Matrimonio, di cui ne' tempi degl'Imperatori ancora ne rimasero le vestigia. Diceasi Moglie *giusta*, e *legitima*, dove intervenivano le Nozze solenni; ma qualunque altra congiunzione di vita perpetua fuori delle nozze, chiamavasi propriamente *Matrimonio*, e la Moglie di mero Matrimonio diceasi Moglie *ingiusta*, e *volgare*; ciocchè si dimostra dalle stesse origini di tali voci; perchè *Nozze*, e *Connubio*, come convengono i Grammatici (a), furono dette dal rito di velarsi le Spose nella celebrazione Nuziale; ed il *Matrimonio* prese il nome della natura, cioè dalla *Madre*, o sia dalla naturale procreazione.

Ne dobbiamo confondere la Moglie di mero matrimonio colla *Concubina*, e coll'*Amica*; perchè espressamente lo stesso Ulpiano ci attesta, che

D 2 la

(a) *Festo*: Nuptias ex Aelio, & Cincio dictas esse, quia flammeo caput nubentis obvolvatur, quod antiqui obnubere vocarunt. *E Varrone lib. 3. de lingua latina deriva la voce* Nuptiae a Nuptu, idest Opertione.

la Concubina non avea nome di Moglie, e perciò l' Uomo non potea accusare d' adulterio la sua Concubina per dritto maritale, *jure mariti*, ma per dritto di estraneo, *jure estranei*; purchè la Concubina potesse meritare il nome di matrona: se per ragion d'esempio, fosse stata Concubina del suo Patrono (a). Finalmente Papiniano sullo stesso proposito della Legge Giulia, chiaramente ci addita la differenza tra Nozze, e Matrimonio. Dic' egli, che se il Cittadino Romano contraesse senza ragion di Connubio semplice *Matrimonio* colla straniera, non può accusare la Moglie d' adulterio *jure mariti* (b). Il Cittadino adunque contraeva *Matrimonio* colla straniera, e non Connubio, o siano Nozze; perchè le Nozze si contraevano tra i soli

(a) *L. 13. ad Legem Juliam de adulteriis*: Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen sit, jure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuerit; jure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando, matronae nomen non amisit; ut puta quae patroni concubina fuit.

(b) *In Collat. Mosaic. & Romanar. Leg. tit. 4. §. 5.* Civis Romanus, qui sine connubio sibi peregrinam in MATRIMONIO habuit, jure quidem mariti eam adulteram non postulat.

ſoli Cittadini Romani (a). Ed ecco, come ſino ai tempi degl' Imperatori le nozze ancora ſi diſtinſero dal ſemplice *matrimonio*, non per la pura ſolennità, ma per la diverſità de' dritti Civili, ſicchè altro era il dritto del marito, come abbiam veduto, nelle *nozze*, altro nel ſemplice *matrimonio*, in cui l'Uomo neppure avea eſercizio di dritti veri maritali. E quindi ſcorgiamo chiaramente, che quando Triboniano nel proporre la definizione del conjugio, confuſe Nozze col Matrimonio: *Nuptiae, ſive Matrimonium*: parlò col linguaggio ultimo de' tempi ſuoi, in cui trovavaſi già abolita ogni minima diſtinzione tra l'una e l'altra congiunzione; ſicchè il nome civile di *Nozze* fu applicato anche al Matrimonio, perchè trovandoſi già variati affatto gli antichi coſtumi, maſſime colla profeſſione della Religione Criſtiana, non v'era più occa-

(a) *Ulpiano nei Frammenti tit.5. §. 4.* Connubium habent Cives Romani; cum Latinis autem, & peregrinis ita, ſi conceſſum ſit. *Boezio in topica Ciceronis*: Non autem omnibus erat connubium cum Romanis, nec erant nuptiae jure contractae, quae non aut inter Civem Romanum Civemque Romanam inibantur, aut cui Princeps, Populuſve civitatem, vel connubium permiſiſſet.

sione da distinguersi tra di loro. Egli è vero, che Triboniano nella compilazione delle Pandette erasi obbligato con Giustiniano di non lasciarci cosa, che facesse dissonanza coi costumi de' suoi tempi; ma la di lui trascuraggine non meno in questo, che in tanti altri articoli ci ha giovato per meglio intendere le cose civili degli antichi Romani; e gli amatori dell' antichità avrebbero anzi desiderato, che ci avesse lasciato gl' intieri Scritti de' Giureconsulti invece di corrompergli, e dimezzargli.

Ma passiamo ora ad investigare la vera intelligenza della definizione delle Nozze dataci dal Giureconsulto Modestino. Gl' Interpreti, come dissi, in quell' espressione, che le Nozze siano *la comunicazione del dritto Divino ed Umano*, non seppero adattarci altra significazione, se non che la Moglie si rendesse partecipe de'Sacri del Marito. Questa interpretazione potrebbe cadere soltanto sul dritto Divino; ma parlando Modestino anche dell' Umano, vorrei, che mi spiegassero qual fosse quel dritto *Umano*, che si comunicava alla Moglie?

E qui non ci rispondono; perchè realmente non si può concepire, qual dritto umano si comunicasse alla Moglie, la quale colle Nozze certamente passava nella potestà del Marito, com' è noto nel Dritto Romano. Dunque come mai potea comunicarsi verun dritto a chi soggettavasi alla potestà del Marito medesimo? Oltracciò altro è, che la Moglie si rendea partecipe de' Sacri del Marito, altro è, che il Marito comunicasse i suoi dritti sacri alla Moglie. Il primo è vero, e viene spiegato con quelle espressioni latine: *In viri sacris esse: in gentem & sacra ejus transire*, e simili, e non mai coi termini di *comunicazione*; Ma il secondo è falso; perchè la Moglie passando nella potestà del Marito veniva a rendersi parte della di lui famiglia, e perciò entrava a partecipare de' Sacri del Marito, ma non già che il Marito comunicasse alla Moglie i suoi dritti: non altrimenti, che la Moglie prima di andare a Nozze era nei Sacri paterni, o sia partecipe de' Sacri della famiglia, ma non già che nella casa paterna avesse la comunicazione dei dritti del suo pa-

dre di famiglia. Inoltre se gl' Interpreti avessero fatto riflessione a quell'espressione antecedente di Modestino: *Consortium omnis vitæ*: si sarebbero accorti, che la partecipazione de' Sacri e d'ogn' altro vantaggio della famiglia, viene espressamente significato in quelle parole, che le Nozze sono *il consorzio di una perpetua socievol vita*; poichè la voce *consortium* significa una comune fortuna, come composta da *sors*, che originariamente significò Oracolo divino, e fu poi appresa per *fato* e *fortuna*, e finalmente per *patrimonio* (a); e Cicerone narrando l' origine superstiziosa delle sorti, riferisce, che nell'antica Preneste vi era ancora un sito religiosamente custodito, dove si edificò il Tempio della Fortuna per le sorti trovate da Numerio Suffucio nel rompere un sasso, siccome ne avea avuta la visione (b). Quindi i Conjugi si dissero *Consorti*, perchè sono compagni nella fortuna, non

(a) *Festo*: Sors & patrimonium significat, unde consortes dicimus, & Dei responsum, quod cuique accidit in sortiendo.

(b) *Cicerone de divinatione lib. 2, cap. 41.*

non meno per le cose sacre, che per lo sostegno della vita; e perciò quando Modestino disse, che le Nozze fanno il *Consorzio* dei Conjugi, bastantemente spiegò, che siano *Consorti*, in quantocchè partecipano delle stesse cose Divine ed Umane. Ed in questo stesso senso Gordiano Imperatore (a), chiama la Moglie *Socia delle cose divine ed umane*. E quì giova anche di avvertire, che disse *Socia delle cose*, e non del *dritto*; perchè altro è partecipare delle cose, altro il rappresentare dritto, che nasce dalle cose medesime; e perciò la Moglie gode la stessa sorte del Marito nelle cose divine, ed umane, ma non si fa compagna dei dritti del Marito, altrimenti avrebbe avuto potestà patria, e dritti Familiari e Gentilizj in società col Marito medesimo, ciocchè le si nega dal Dritto Romano. Se dunque Modestino in quel *consortium omnis vitæ* espresse la società di cose divine ed umane trai Conjugi, non siamo più in grado di ammettere una inutile repetizio-

(a) *L. 4. C. de crimine expilatae hereditatis.*

tizione nell' ultime parole di *comunicazione di dritto Divino*, *ed Umano*, massime perchè trattasi di definizione, in cui si propone in breve l' idea della cosa, che si definisce.

Diciamo adunque con buona pace degl' Interpreti, che essi furono troppo lontani dall' intendere il vero valore della definizione delle Nozze. Modestino in quel *Divini*, *& Humani juris communicatio* significò il massimo effetto civile, che derivava dalla congiunzione di *Nozze*, cioè, che tutti i dritti Divini, ed Umani della famiglia si tramandavano ai posteri; perchè la sola congiunzione Nuziale, come contratta cogli Auspicj, era valevole a comunicare ai discendenti i dritti Divini della famiglia, e coi Divini gli Umani ancora, i quali, come dicemmo, dipendevano dai Divini. E la ragione si è, perchè secondo la maniera di pensare dei Romani, se gli Auspicj erano il fonte di tutti i dritti civili, non si poteano in altra maniera tramandare ai posteri tali dritti, se non colle congiunzioni di *Nozze*, e non già di *Matrimonio*; e quei Genitori, che si erano congiunti senza potestà di Auspicj, erano inabi-

inabilitati, giusta l'antico sistema, a trasmettere ai figli nati da congiunzione mera naturale ciò che era di dritto civile. Ed ora possiamo comprendere l'intiera definizione delle *Nozze*. Dicesi in primo luogo, che le *Nozze sono la congiunzione del maschio, e della femina*, e con ciò si addita la comunione degli animi, e del corpo dei Conjugi. *Che siano il consorzio di vita perpetua*, ciò che esprime la comunione delle cose divine, ed umane tra i Conjugi. E finalmente, che *sono la comunicazione d'ogni Dritto Divino, ed Umano*, in quanto che colle Nozze si tramandavano tutti i dritti ai posteri a differenza del *Matrimonio*.

Ed ecco, come questa definizione di Modestino ci spiega la vera natura del *Connubio* fin dai primi tempi di Roma; perchè non fu Modestino autore di tal definizione, ma egli la trascrisse dalle antiche regole del Dritto Civile, come ce l'addita l'Iscrizione: *Modestinus libro primo Regularum*; ed ognun sa, che le regole del gius antico si conservavano, e si tramandavano nelle famiglie de' Giu-

Giureconsulti, per cui ci è rimasta l'Iscrizione nelle Pandette: *De diversis regulis juris* ANTIQUI. E sopratutto scorgesi l'antichità di tal definizione dal trovarsi intieramente uniforme agli antichissimi costumi, quando dalla ragione degli Auspicj dipendevano i dritti di Cittadinanza, e dal solenne Connubio derivavano tali dritti nei posteri; in manieracchè chi era decorato del carattere degli Auspicj era il Cittadino, e chi era Cittadino era capace di contrarre Nozze, e tramandare nei suoi discendenti tutti i dritti pubblici e privati, sacri e profani. E quindi è, che nelle Pandette troviamo il Titolo *De Ritu Nuptiarum*, perchè fino ai tempi di Valerio Massimo, come abbiam veduto, vi era ancora la formalità degli Auspicj nelle Nozze.

Conchiudiamo adunque, che sebbene Triboniano, per servire ai costumi de' tempi suoi, confondesse le *Nozze* col *Matrimonio*; pure dai tanti luoghi del dritto Romano, e massime dalla definizione delle Nozze lasciataci da Modestino, siamo convinti della massima differenza

renza

renza preſſo gli antichi Romani tra Connubio, o ſiano Nozze, e Matrimonio. Il primo ſi contraeva cogli Auſpicj, ed in conſeguenza dai ſoli Cittadini, che, come tali, erano capaci di trasfondere i dritti di Cittadinanza ai poſteri. Il ſecondo era conſiderato per congiunzione mera naturale, atta ſoltanto per la popolazione, ma, come privo di Auſpicj, ſi contraeva anche tra gli Eſteri, e perciò nè biſognava, che i contraenti foſſero Cittadini, nè poteanſi comunicare i dritti Civili ai diſcendenti. In ſomma il primo era congiunzione civile, l'altro di natura. Fu rigoroſamente oſſervato un tal coſtume ſinattanto che il dritto della Cittadinanza fu cuſtodito, come vedremo, dentro l'ordine dei Patrizj; ma cominciandoſi a comunicare al ceto Plebeo i dritti Civili, il Connubio ſi reſe comune a tutti, ſebbene fino agli ultimi tempi ſotto gl'Imperatori Gentili rimaneſſero ancora le veſtigia dell'antica diſtinzione. Ma nei tempi finalmente degl' Imperatori Criſtiani, inſieme coll' abolimento del Gentileſimo, decadde affatto la natura delle Nozze dal ſenſo antico, e ne rimaſe il ſo-

lo

lo nome, che divenne ſinonimo col Matrimonio, come abbiam veduto dalla definizione di Triboniano.

C A P O I V.

I Patrizj furono i ſoli Cittadini Romani de' primi Secoli. Diviſione dell' univerſal ceto degli abitanti di Roma in *Padri*, e *Plebe*.

ESsendoſi eſaminata la nozione del Cittadino Romano, e l'originaria di lui iſtituzione fondata ſulla ragione degli Auſpicj, e propagata col mezzo del Connubio, o ſia delle Nozze, ci conviene ora d' inveſtigare tralle oſcurità delle antiche memorie, quali realmente foſſero ſtati i *Cittadini* de' primi ſecoli, e con qual'ordine foſſe diviſa la moltitudine, che fermoſſi ad abitare il ſuol Romano. Livio, e Dioniſio nel riferire la maniera, come Romolo provvedeſſe alla popolazione di Roma, concordano nella ſoſtanza, cioè, che ſtabiliſſe un aſilo, con deſtinare un certo determinato

to sito in mezzo a due boschi, in cui riceveа gli esteri tutti, che per qualunque cagione cercassero ricovero, sussistenza, e difesa. Dionisio scrive, che Romolo sapendo, che molti Popoli d' Italia venivano oppressi dalla tirannia di quei, che gli governavano, e che perciò cercavano col fuggire di sottrarsene, egli pensò di stabilire un asilo, erigendo ivi un Tempio, con ricevere sotto specie di religione i supplichevoli fuggitivi, che fossero almeno *ingenui* (a). Livio poi non parla del Tempio eretto nell' asilo, e con maggior sincerità

(a) *Dionisio Antiquit. Rom. lib. 2.* Quum intellexisset multas per Italiam urbes inique vel tyrannide, vel paucorum potentia premi, multosque ea de caussa solum vertere, hos, modo essent ingenui, nihil amplius in fortunas eorum inquirens, aut quo casu excidissent patria, instituit excipere, & ad se traducere .... Id quo decentius fieret, religionem negotio praetexuit. Locum enim Capitolium inter, & arcem situm, qui nunc Romana lingua inter duos lucos dicitur, & tunc ex re habebat vocabulum (ab utroque scilicet latere, quo ambos colles attingit, condensis opacus arboribus) fano in hoc (incertum cui Deo) extructo, asylum esse voluit supplicibus, ac per speciem religionis impunitatem spopondit iis, qui supplices eo confugissent.

cerità riferisce, che l' asilo fu aperto per ogni sorta di persone, fossero anche servi, senza la minima distinzione (a). In fatti dalla maniera, come la turba dei Plebei fu trattata per molti secoli dal ceto dei Patrizj, egli è fuori d' ogni verisimilitudine, che Romolo non ricevesse nell'asilo, che i soli *ingenui*; anzichè per naturalezza di cose umane, trattandosi di andare ad abitare una Città nuova ed ignota, e di rozzi e vili principj, dobbiamo supporre, che la turba dei rifuggiti nell' asilo dovette essere dei più vili, miseri, e facinorosi; perchè ordinariamente il Patrio suolo non si abbandona da gente, che goda ivi il suo comodo ed onorevole stabilimento, per azardarlo al caso. Ma lo stesso Dionisio, il quale pretende di farci credere l'asilo essere stato istituito per gl' ingenui (che in quei tempi rozzi erano i Nobili delle Città, come realmente lo furono

(a) *Livio lib.* 1. *cap.* 8. Locum, qui nunc septus densis sentibus, inter duos lucos est, asylum aperit, Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber, an servus esset, avida novarum rerum perfugit.

rono di Roma) nel riferirci poi la divisione del Popolo fatta da Romolo in due ceti, l'uno di Patrizj, e l'altro di Plebei, non ha ripugnanza di attestarci, che Romolo mise in quello de' Plebei la gente più abjetta, misera, ed oscura (a), la quale certamente non potea esser composta di quell' *ingenui*, ch' egli fa venire all' Asilo di Roma. Siegue poi Dionisio colla stessa vanità d'origini Signorili, a narrare le varie opinioni sulla significazione originaria della voce *Patricius*. *Quei*, dic' egli, *che furono ascritti nell' ordine di persone, cui fu confidata la cura della Città, furono chiamati Padri, e la loro progenie Patrizj, o sia perchè fossero i più avanzati in età, o perchè avessero figli, o perchè fossero di famiglie illustri, o finalmente per tutti questi riguardi insieme. E questo è il sentimento di quei, che ultimamente hanno scritto con verità le cose Romane. Ma*

E quei

(a) *Dionisio Antiq.Rom. lib.2.* Illustres genere,& virtute celebres,opibus (ut tum ferebant tempora) abundantes, quibus essent liberi, secrevit ab obscuris, abjectis, & egenis. Inferioris fortunae homines Plebejos vocavit; potioris vero Patres.

quei, che hanno voglia di calunniare l' origine de' Romani, facendoli derivare da gente d' infima condizione, pretendono, che non per altra ragione furono chiamati Patrizj, se non perchè erano le sole persone, che potevano dimostrare il Padre, quasichè il resto del Popolo fosse una turma di gente ignota, nata da incerto Padre; e credono di provarlo da quell'antico costume, che nelle adunanze i Patrizj erano convocati dal Banditore, ciascuno col suo proprio nome, e con quello del Padre; e la turma de' Plebei indistintamente al suon del corno bovino. Ma nè la convocazione per mezzo del Banditore può essere indizio della Signoria de' Patrizj, nè l' intimazione a suon del corno della viltà de' Plebei; perchè la maniera di convocare i Patrizj fu certamente decorosa, e quella de' Plebei nacque da motivo di sollecitudine, non potendosi in breve tempo convocare la Plebe a nome (a).

Ma

(a) *Dionisio loc. cit.* Inferioris fortunae homines Plebejos vocavit; potioris vero Patres, sive quod aetate anteirent alios, sive quod haberent liberos, sive propter claritatem generis, sive propter haec omnia . . .

Sane

Ma qualunque mendicata difesa delle magnifiche origini de' Romani fatta da Dionisio viene chiaramente smentita non meno dall' originaria voce latina *Patricius*, che dai fatti certi della Storia. La voce *Patricius* viene certamente da quel *cicre patrem*, ch' è propriamente quel poter dimostrare d' esser nato da progenie certa di solenne Connubio, a differenza dell' antico *volgo*, cioè di quei, che erano nati da congiunzione mera naturale.

 opu-

Sane qui proxime veritatem de republica Romana scribunt, has caussas afferunt, cur illi viri Patres nominati sint, & progenies eorum Patricii. Qui autem privatae hac in re indulgent invidiae, & urbi generis obscuri calumniam impingunt, non ideo dictos Patricios ajunt, sed quod hi soli possent patres ostendere, quasi cetera turba fugitivorum fuerit, nec valentium proferre patres ingenuos; & argumento utuntur hoc, quod quoties Patricii convocarentur a Regibus, praecones quemque suo, ac paterno appellabant nomine; Plebejos vero ministri quidam cornibus bubulis confertim bucinantes in concionem conciebant. Sed neque per praecones evocatio nobilitatis Patriciorum argumentum est, neque bucinae sonus obscuritatis Plebejorum; nam illa honoris, haec celeritatis est; neque enim plebs intra breve tempus nominatim convocari poterat. *Plutarco* in Romulo *cade anche nello stesso sentimento di Dionisio*.

opure da concubito vago, come abbiam veduto nel Capo antecedente, ove fu dimostrato, che presso i Romani sin sotto il governo degl' Imperatori rimasero le vestigia della differenza tra Nozze, e Matrimonio. Oltracciò Livio narrando la contesa tra Plebei, e Patrizj accaduta nell'Anno 453., quando i Plebei pretesero la massima dignità del Pontificato, tra gli altri rimproveri, che fa in tale occasione Publio Decio Mure Plebeo ai Patrizj, gli dice: *Siamo ormai stufi di sentire da voi maisempre le stesse cose: che presso di voi soli sia il dritto degli Auspicj: che a voi soli appartengano i dritti gentilizj di famiglia: e che sia di voi soli il comandare, e il prendere gli Auspicj in pace, ed in guerra. Chi non sà, che l' ordine del Patriziato fu stabilito dagli Uomini, non già che i Patrizj fossero calati dal Cielo, ma che si chiamarono tali quei, che poteano dimostrare il padre, quanto a dire, che non aveano altro carattere, che d' Uomini ingenui? Anch' io posso dire: son figlio d' un padre, che fu Console, e*

mio.

mio figlio dirà d' essergli nipote (a). E queste furono le continue altercazioni tra Patrizj, e Plebei, i primi nel pretendere di escludere i Plebei da tutti i dritti civili, su quel fondamento, ch' erano d' origine volgare ed incerta, priva d' Auspicj e di Nozze, e che i Patrizj soli, come persone di progenie certa e solenne, erano capaci d'Auspicj, ed in conseguenza ad essi soli apparteneva la cura della Repubblica; ed i secondi nel difendersi da tali rimproveri, che anch' essi erano Uomini, che servivano alla Repubbica, e che aveano meriti bastanti da poter concorrere coi Patrizj alle dignità dello Stato. Nè le contese furono già tra privati, e privati, ma tra ceto, e ceto; nè i Patrizj poteano per tanto tempo, come vedremo, tener lontano il ceto Plebeo dalle cariche pubbliche, senza un motivo

(a) *Livio lib.* 10. *cap.* 1. Semper ista audita sunt eadem: penes vos auspicia esse: vos solos gentem habere: vos solos justum imperium, & auspicium domi militiaeque.... En unquam fando audistis, Patricios primo esse factos, non de coelo demissos, sed qui patrem ciere possent, idest nihil ultra, quam ingenuos? Consulem jam patrem ciere possum, avumque jam poterit filius meus.

tivo plausibile sul pensare di quei tempi, quale fu certamente quello di Religione, che nasceva dalla ragione degli Auspicj, con cui si celebravano le Nozze, e che in conseguenza proteggevano la progenie de' Patrizj, come d' Uomini di carattere sacro, a differenza della plebe, che, come si farà chiaro, sino all' Anno 309. di Roma non ebbe mai dritto di contrarre Nozze. Questa certezza di progenie ne' Patrizj fu il carattere più nobile, ch' essi affettavano, e con questo gran principio pretesero sempre di tener oppressa la Plebe. E siamo tanto convinti di tal verità, che sebbene i Plebei nell'Anno 309., dopo una fiera contesa ottennero il dritto del Connubio, col di cui mezzo di grado in grado si andarono abilitando ad ottenere le cariche pubbliche, fino quella del Pontificato accordatagli nell'Anno 453., pure in questa pretensione del Pontificato disputata in quest' Anno, ancora i Patrizj, come abbiamo inteso da Livio, affacciavano le antiche loro opposizioni sull' origine oscura, ed incerta del Ceto Plebeo, sicchè Decio Plebeo, il di cui padre era stato Console,

mo-

mostrando l'immagine di suo padre, cominciò a strepitare contro i Patrizj, che non si doveano più soffrire tali rimproveri, massime in questi tempi, in cui s'erano già veduti tanti Plebei ascesi alle maggiori cariche, ed aver già dritto d'Auspicj al pari de' Patrizj, e che ormai era temerità di rinovar sempre l'antica canzone sull'origine loro oscura (a). Tali fatti adunque incontrastabili ci dimostrano chiaramente, che l'antichissima Signoria de' Patrizj tutta era fondata sulla ragione della progenie certa, e delle Nozze solenni, siccome l'abbiezione plebea nacque dalla ragione opposta. Sò ancor'io, che nei tempi, in cui Dionisio scrisse la Storia, la Signoria Romana si ripeteva da altri principj, di lungo essercizio nella famiglia di cariche luminose della Republica, di fatti egregj, e sopratutto dalla quantità del censo; ma è un bell'anacronismo il confondere la condizione de' Patrizj e de' Plebei de' primi cogli ultimi tempi, tantoppiù, che senza lo stabilimento di tali principj, non

 è pos-

(a) *Livio loc. cit.*

è possibile d'intendere l'origine, e i progressi della Storia Civile di Roma. Nè Dionisio dovea aver rossore di narrare le vilissime, e rozze origini degli Abitanti di Roma, anziche queste medesime formano la maggior gloria della Nazione; perchè quantoppiù furono umili, tantoppiù s' innalza il loro pregio.

Ciò supposto diciamo, che i Cittadini Romani de' primi secoli furono i soli Patrizj in esclusione de' Plebei. Egli è uno de' più gravi errori degli Storici l'aver creduto, che i Plebei fin dal principio avessero avuto o in tutto, o in parte carattere di Cittadini. Dionisio (a) racconta, che Romolo commise all'ordine de' Patrizj la cura dei Sacri, l'esercizio de' Magistrati, e della Giustizia, il governo in somma unitamente con esso lui della Repubblica; ed alla Pebe, come imperita e povera, commise la cultura de' campi, ed il ministero delle arti. Ritornando poi a parlare del Ceto Plebeo, aggiugne, che Romolo concesse alla Plebe insieme col Senato questi tre capi di dritti,

(a) *Loc. cit.*

dritti, cioè di creare i Magistrati, di stabilire le Leggi, e di decidere della Guerra (a). E quì fa maraviglia, come Dionisio, il quale più d'ogn'altro era in quella falsa opinione, (come vedremo a suo luogo) che gl'Istituti dei Romani, fin'anche i più antichi, fossero stati appresi dai Greci, in questo Articolo crede d'essersi i Romani scostati dai Lacedemoni, Tebani, e Ateniesi, i quali conservarono con molta gelosia dentro l'Ordine de' Patrizj il dritto della Cittadinanza.

Livio poi come più sincero, e meno sistematico di Dionisio, sebbene non ardisce di proporre qual fosse stato lo stabilimento di Romolo sulla condizione dei Plebei, pure ingannato anche egli da quei regolamenti, che riconobbe nei tempi posteriori, andò a credere, che nelle pubbliche determinazioni interveníssero i Patrizj insieme coi Plebei a dare

---

(a) *Dionisio loc. cit.* Plebi autem tria haec commisit, magistratus creare, leges sancire, de bello, si Rex permisisset, decernere. Non tamen absolutam in his populo esse potestatem voluit, nisi & Senatus in iisdem accessisset auctoritas.

re il Suffragio , e con un continuo Anacronismo gli Storici giudicarono dei primi tempi presso a poco quello stesso, che venne a stabilirsi posteriormente . Eglino certamente non ebbero dell'antico Cittadino Romano una chiara Idea, perchè non compresero qual fosse stata la vera ragione, che costituiva il Cittadino di quei primi tempi. Non ravvisarono, che il Carattere Cittadinesco dipendeva unicamente dalla ragione degli Auspicj, come abbiamo dimostrato coi fatti medesimi da essi loro narratici ; nè s' avvidero , che il dritto del Connubio, il quale era il mezzo di propagare la qualità Cittadinesca nei posteri , e che richiedeva gli Auspicj , era privativo dei Patrizj , in manierachè i Plebei privi di Auspicj e di Connubio, erano inabilitati a poter meritare la qualità di Cittadino, non meno per l'esercizio de' Magistrati, che per qualunque altro dritto publico, o privato. Infatti gli Storici, e particolarmente Dionisio , il quale s' immaginò , che Romolo avesse conceduto ai Plebei que' soli tre dritti , di creare i Magistrati , di stabilire le Leggi , e di decidere

della

della Guerra, si smentiscono da se medesimi, perchè in tante pubbliche, e continue determinazioni di creazione di Magistrati, e di Guerra, che per lunghissimo tempo seguirono in Roma, non meno sotto il governo dei Re, che de' Consoli, essi medesimi ci riferiscono i varj sentimenti, e le speciose Orazioni de' Senatori, ma non troviamo mai, che qualche Plebeo di quei, che secondo la loro credulità intervenivano ne' Comizj a dare il Suffragio unitamente coi Senatori, avesse in tante occasioni, quante se ne diedero per quattro Secoli continui, profferito il suo sentimento, massime quando i Plebei credevano, che la dichiarazione di Guerra serviva per distogliergli dalle pretensioni, che di tempo in tempo suscitavano contro i Patrizj. Ci narrano anzi chiaramente, che dichiarata la Guerra dal Senato, i Plebei accorgendosi della frode non aveano altro scampo come opporsi per proseguire le loro pretensioni, se non quello di non ubbidire agli ordini del Senato, quando gl' intimava a prender l'Armi. Egli è celebre nella Storia la prima secessione della

Ple-

Plebe nel Monte Sacro (per tacere dell' altre) accaduta nell' Anno 260. In tal contingenza gli Storici concordemente ci fanno sapere, che i Plebei erano talmente oppressi dalla Tirannia de' Patrizj, che per qualunque maneggio del Senato, praticato per addolcire gli Animi loro, e per indurli a prender le armi ne' maggiori pericoli, per cui vedeansi infestati dai Popoli convicini, la Plebe mille volte ingannata da lusinghevoli promesse di ottenere compassione e favore nelle deplorabili loro private urgenze, si risolvesse finalmente di separarsi, e di contentarsi piuttosto di vivere da loro miseri, e sconosciuti, che di più soffrire la tirannia dei Signori. Ma l' accordo medesimo fattosi in tale occasione a mille preghiere del Senato col ritorno in Città, ci dimostra chiaramente, che dopo un sì fiero contrasto, neppure i Plebei poterono acquistare la minima qualità di Cittadino; perchè altro non fu conchiuso in questo Trattato, senonchè i Plebei avessero il solo vantaggio di esporre le loro querele a persone del loro Ceto, che furono dette Tribuni,

affin-

affinchè questi tali Tribuni ne prendessero la protezione, per difendergli dalle violenze dei Signori, e che i soli Tribuni fossero sacrosanti, o sia immuni nella lor persona da qualunque coercizione, unicamente perchè ci fosse almeno chi potesse aver la libertà di esporre le querele, e provvedere ai bisogni della Plebe.

E qui giova di osservare, che l'incombenza dei Tribuni non constituiva realmente dignità di Magistrato, come falsamente suppongono gli Storici, perchè il Tribunato nella sua origine non ebbe nè Auspicj, nè Carattere di Comando, nè Onori di Magistratura, e solamente faceva la figura di Tutore della Plebe. Quindi nacque la celebre formola del *Veto*, propria dei Tribuni, che ci dimostra la potestà Tribunizia fatta per impedire, ma non per commandare, come vedremo più chiaramente nel corso di quest'Opera; perchè secondo il vero Sistema dei Romani, niun Magistrato potea esercitarsi senz'Auspicj, sicchè il Tribunato, come *Officio* di Plebei privi di Auspicj, non potea meritare Carattere di Magistrato atto a *commandare*, e perciò spiegava

gava la sua facoltà *coll' impedire* solamente. Or chi mai può figurarsi, che nello stato mero servile, in cui fu per lunghissimo tempo il Ceto Plebeo, privo di Auspicj e di Connubio, ch'erano i Fonti dei dritti pubblici, e privati, potesse meritare il bel pregio di creare i Magistrati, di comandare le Leggi, e di decidere della Guerra? Chi non sà, che queste sono le massime e più sublimi prerogative, che possano spiegarsi dal Cittadino nella più perfetta Democrazia? E dove mai si è inteso, o può avvenire, che nelle Aristocrazie più severe, qual fu certamente la Romana per molti secoli, come dimostraremo nel secondo Libro, la Plebe potesse essere in grado di godere potestà legislativa? Ed è possibile in natura Civile di potersi unire insieme nello stesso Ceto di Persone schiavitù, e Signoria? Io non temo di francamente affermare, che tanto è lungi dal vero, che i Plebei de' primi tempi potessero spiegare i tre immaginarj dritti di Dionisio, che anzi prometto di dimostrare a suo luogo, che tali facoltà non furono loro comunicate, se non

dopo

dopo tutte quelle preparazioni, che a poco, a poco gli condussero ad un tale sublime grado, quanto a dire dopo che già godevano i dritti minori della Cittadinanza, che furono i dritti privati, dai quali secondo le naturali vicende delle cose civili, passarono finalmente a far da Legislatori, ed a spiegare il comando nelle più sublimi Dignità della Repubblica.

Per conchiudere ciò che ci siamo proposti di stabilire in questo Capo, i Patrizj furono i soli Cittadini dei primi tempi di Roma, perchè ad essi soli apparteneva il dritto degli Auspicj, e del Connubio, ciò che lo addita la stessa voce *Civis*, la quale non può venire, che *a ciendo*; e siccome colla voce *Patricius* s'intendeva la Persona di *certa progenie*, così l'assoluta voce *Civis* dimostrava quel tale, che potea dimostrare il suo Padre, e che in conseguenza meritava di godere i dritti Civili; e questi tre nomi *Patricius*, *Civis*, *Civitas* combinano nella stessa significazione, perchè *Civitas* altro non era nell'idea di quei primi Romani, che unione di Persone atte a regolare le

cose

cose pubbliche, e ad esercitare in Casa i privati dritti. Quando poi in Roma dalla Aristocrazia si passò alla Democrazia, allora tali nomi presero altra significazione, perchè comunicatisi tutti i dritti Civili all'intiero Ceto del Popolo, in esclusione soltanto de' Servi, e degli Esteri, ed introdottasi una diversa divisione d'Ordini nella Città, i Patrizj si dissero le Persone di ampio Patrimonio atto al Censo stabilito per un tale onore; e colla stessa misura del Patrimonio si dinotava l'Ordine medio de' Cavalieri, come anche l' infimo de' semplici Cittadini.

Queste tali variazioni di cose Civili non avvertite dagli Storici, gli trasportarono nella confusione, e nell'inganno, senza poter distinguere i Cittadini dei primi da quei dei tempi posteriori, come sempre più si farà chiaro dalle ulteriori scoverte sul governo Civile. E questa è la ragione altresì, per cui Livio, e Dionisio, nel Giudizio di Orazio esercitato dal *Popolo*, ed in altri fatti, falsamente andarono a credere, che anche i Plebei intervenissero coi Senatori a dare il suffragio; poichè

chè sotto il nome di *Popolo* appreso nel senso de' tempi posteriori, cioè della Democrazia, si comprendeva anche il Ceto della Plebe, cui si era già comunicato ogni dritto di Cittadinanza; ma un tal nome nei tempi dell' Aristocrazia conveniva al solo Ceto de' Patrizj, come quei, ch' erano i soli Cittadini. E quindi è, che *Popolo*, e *Plebe* han ritenuto nel linguaggio Latino diversa significazione; il primo per nome di onore, e l'altro di viltà, non per altra ragione, se non perchè nella sua origine i soli Patrizj, che aveano carattere di Cittadini formavano il Ceto del *Popolo*, diverso dal Ceto vilissimo de' *Plebei*. Ma quest' articolo sarà trattato più opportunamente in altro luogo, e solamente qui si è accennato per quanto potea bastare allo schiarimento del presente argomento.

CAPO V.

I Plebei nei primi Secoli di Roma non ebbero carattere di Cittadini, perchè venivano riputati come Volgo, privo della ragione degli Auſpicj.

PER maggiormente confermare quanto abbiamo ſtabilito nel Capo antecedente, cioè, che i ſoli Patrizj foſſero ſtati i Cittadini dei primi Secoli di Roma, ci conviene di eſaminare più diſtintamente queſt' Articolo coi fatti certi della Storia, da cui ſi prova ad evidenza, che i Plebei di quei tempi furono affatto privi d'ogni minimo dritto di Cittadinanza, per la ragione, che ſi riputavano come perſone viliſſime nate da congiunzioni mere naturali, e come tali, indegne ed incapaci degli Auſpicj. Fu dimoſtrato ſul bel principio, che tutto l'arcano, che coſtituiva la ragion di Cittadino era fondato ſulla qualità di eſſer nato da congiunzione contratta cogli Auſpicj, e che queſta gran prerogativa diſtingueva il Cit-

tadi-

tadino dal resto del Volgo. Fu dimostrato altresì, che questa stessa idea di Auspicj formò il general sistema del Governo Civile, in quanto che tutti gli affari d' importanza pubblici e privati, si spedivano coll' intervento degli Auspicj, i quali davano loro ragione di validità e fermezza, come udimmo da Cicerone, e da Valerio Massimo. Or fa duopo di render chiaro un tal sistema coi fatti medesimi narratici dagli Storici, onde potremo esser convinti, che i Plebei, perchè furono nei primi tempi privi degli Auspicj, non poterono in conseguenza esser capaci dei dritti della Cittadinanza.

E primieramente troviamo nella Storia, che continuando maisempre le contese trai Patrizj, e Plebei, per le solite oppressioni, che i secondi soffrivano dai primi, i Plebei accorgendosi finalmente, che non vi era altra maniera per vivere tra loro in pace, se loro non si comunicassero i dritti della Cittadinanza, per entrare anch' essi a parte del governo insieme coi Patrizj, giacchè la potestà Tribunizia neppur bastava per liberargli dalla Ti-

rannia del Senato, il Tribuno Canulejo insieme coi suoi Compagni nell' Anno 309. suscitò due gran pretensioni, l'una di comunicarsi alla Plebe il dritto del Connubio, l'altra di accordarsele la dignità del Consolato. Livio ci narra distintamente la grave costernazione, in cui si vide il Senato in tale occasione, vedendosi nel rischio di decadere intieramente dalla sua autorità, qualora si accordassero ai Plebei quei due punti massimi, che andavano a rovinare l' Aristocrazia. Il dritto del Connubio rendeva i Plebei capaci degli Auspicj minori, ed il Consolato de' maggiori, quanto a dire, che i Plebei si aprivano la strada a rendersi perfetti Cittadini, e partecipi del Governo al pari de' Patrizj. Il Senato per quanto si opponesse alle richieste del Tribuno, fu costretto dalla necessità di accordargli il Connubio, per salvare almeno la dignità del Consolato presso i Patrizj, e per contentare in qualche maniera la Plebe, si prese il temperamento di crearsi una nuova Dignità col titolo di Tribuni Militari, vestiti di potestà Consolare al numero di sei, cioè tre dell'or-

dine

dine de' Patrizj, e tre del ceto Plebeo. Ma eletti si i tre Tribuni Militari dell' Ordine dei Patrizj, la Plebe non fece allora altra premura per destinarsi i Tribuni Militari del loro Ceto secondo il Decreto del Senato, e l'affare rimase così quietato, bastando forse ai Plebei l'aver dritto di fargli eleggere, quando gli piacesse (a). Dal racconto di Livio di tutto l'af-

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 6. Cum in concionem & Consules processissent, & res a perpetuis orationibus in altercationem vertisset; interroganti Tribuno: Cur Plebejum Consulem fieri non oporteret? Ut fortasse verè, sic parum utiliter Consul in præsens certamen respondit: quod nemo Plebejus Auspicia haberet, ideoque Decemviros Connubium diremisse, ne incerta prole Auspicia turbarentur. Plebs ad id maxime indignatione exarsit, quod auspicari, tanquam invisi Diis Immortalibus negarentur posse. Nec ante finis contentionum fuit (cum, & Tribunum acerrimum Auctorem Plebs nacta esset, & ipsa cum eo pertinacia certaret) quam victi tandem Patres, ut de Connubio ferretur, consensere: ita maxime rati contentionem de Plebejis Consulibus Tribunos, aut totam depositUros, aut post bellum dilaturos esse, contentamque interim Connubio Plebem, paratam delectui fore. Cum Canulejus victoria de Patribus & Plebis favore ingens esset, accensi alii Tribuni ad certamen pro rogatione sua summa vi pugnant, & crescente in dies fama belli, delectum impediunt. Consules, cum per Senatum, intercedentibus Tribunis, nihil agi posset, Consilia Principum domi habebant. Appare-

fare seguito in quest'Anno 309. scorgesi chiaramente, che la massima ragione, per cui i Patrizj negavano ai Plebei la comunicazione del dritto del Connubio, e della Dignità del Consolato, fu perchè dicevano, che gli Auspicj erano privativi del loro Ordine, e quando il Tribuno Canulejo tra l' ardore della contesa

bat aut Hostibus, aut Civibus de victoria concedendum esse. Soli ex Consularibus Valerius, atque Horatius non intererant consiliis. C.Claudii sententia Consules armabat in Tribunos: Quintiorum, Cincinnatique, & Capitolini sententiae abhorrebant a caede, violandisque quos foedere icto cum Plebe sacrosanctos accepissent. Per haec consilia eo deducta res est, ut Tribunos militum consulari potestate promiscue ex Patribus, ac Plebe creari sinerent: de Consulibus creandis nihil mutaretur: eoque contenti Tribuni, contenta Plebs fuit. Comitia Tribunis consulari potestate tribus creandis indicuntur; quibus indictis, extemplo quicumque aliquid sediriose dixerat, aut fecerat, quam maxime Tribunicii, & prensare homines, & concursare toto foro Candidati coepere: ut Patricios desperatio primo, irritata Plebe, adipiscendi honoris; deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo coacti tamen a Primoribus petiere, ne cessisse possessione Reipublicae viderentur. Eventus eorum Comitiorum docuit, alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina, incorrupto judicio esse: Tribunos enim omnes Patricios creavit Populus, contentus eo, quod ratio habita Plebejorum esset.

tesa arditamente interrogò il Console: *Perchè non era lecito di comunicare il Consolato alla Plebe?* il Console colla stessa franchezza gli rispose: *che niun Plebeo avea gli Auspicj*: *quod nemo Plebejus Auspicia haberet*; E questa risposta, come dice Livio, accese gli animi de' Plebei all'ultimo furore, come un rimprovero il più ingiurioso, *quasicchè riputandosi per gente odiata dai Dei, fosse incapace, ed indegna degli Auspicj*: *Quod auspicari tamquam invisi Diis immortalibus negarentur posse*. Ed ecco, che fino all' Anno 309. di Roma i Plebei si consideravano inabili all' esercizio dei dritti Cittadineschi, sulla gran ragione d' esser Volgo privo della prerogativa degli Auspicj.

Inoltre nell'Anno 385., tempo in cui i Plebei rinovarono la pretensione del Consolato, il Patrizio Claudio Crasso, declamando contro una tal petizione, tra l' altre cose siegue a dire: *Hò ragionato abbastanza dell' avvilimento, in cui cadrebbe la dignità del Consolato, se si comunicasse alla Plebe; or che dovrò dire della Religione, e degli Auspicj, onde nascerebbe il disprezzo, e l' ingiuria degli stessi immor-*

 tali

tali Dei? Chi non sà, che la Città nostra fù fondata cogli Auspicj, e che tutto è stato sempre ordinato col mezzo degli Auspicj, in Guerra, in Pace, in Casa, e fuori? Dicano pure presso di quali Persone per inveterato costume de' nostri Maggiori, sono stati gli Auspicj? Certamente presso i Patrizj: In fatti niun Magistrato Plebeo si crea cogli Auspicj. Sono gli Auspicj talmente proprj di noi Patrizj, che non solamente non vi è Magistrato Patrizio, che non sia creato cogli Auspicj, ma noi ancora senza il suffragio del Popolo creamo il Rè interino anche cogli Auspicj; ed oltracciò abbiamo gli Auspicj privati, che i Plebei neppure l'hanno nei Magistrati loro. Se dunque i soli Patrizj godono il Privilegio degli Auspicj, che altro mai sarebbe chi creasse Consoli i Plebei, se non togliere gli Auspicj dalla Città con rapirgli dai Patrizj, ai quali appartengono privativamente? Or vedano, se ciò non sia un eludere la Religione (a).

E qui

(a) *Livio lib. 6. cap. 41.* De indignitate satis dictum est (etenim dignitas ad homines pertinet) quid de religionibus atque Auspiciis, quae propria Deo-

È qui giova di osservare, che dall' Anno 260., tempo in cui i Plebei ottennero il Tribunato, fino a quest' Anno 385., quando rinovarono la pretensione del Consolato, aveano già i Plebei strappato dalle mani dei Patrizj il dritto del Connubio, accordato nell'Anno 309., la Questura nell' Anno 344., l'esercizio del Tribunato militare di potestà Consolare nell'Anno 353., ed il Decemvirato de' Sacri nell' Anno 384., che fu il tutto ad essi loro accordato fino a questo tempo; e pure tanta era la superstizione circa gli Auspicj, che tutte l'anzidette Cariche si esercitavano dai Plebei, ma senza intervento di Auspi-

Deorum immortalium contemptio, atque injuria est, a loquar? Auspiciis hanc Urbem conditam esse, Auspiciis bello, ac pace, domi, militiaeque omnia geri, quis est qui ignoret? Penes quos igitur sunt Auspicia more Majorum? Nempe penes Patres, nam Plebejus quidem Magistratus nullus auspicato creatur. Nobis adeo propria sunt Auspicia, ut non solum quos Populus creat Patricios Magistratus, non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio Populi auspicato Interregem prodamus, & privatim Auspicia habeamus, quae isti ne in Magistratibus quidem habent. Quid igitur aliud, quam tollit ex Civitate Auspicia, qui Plebejos Consules creando, a Patribus, qui soli ea habere possunt, aufert? Eludant nunc licet Religiones.

Auſpicj, perchè Livio chiaramente fa dire al Patrizio Appio Claudio Craſſo, *che niun Magiſtrato Plebeo fin' allora era ſtato creato cogli Auſpicj*: *Nam Plebejus quidem Magiſtratus nullus Auſpicato creatur..... quæ iſti ne in Magiſtratibus quidem habent*; e finattanto, che non gli fu comunicata la dignità del Conſolato, i ſoli Patrizj eſercitavano i Magiſtrati coll' intervento degli Auſpicj: quanto a dire, che ſebbene i Plebei fino all' Anno 385. aveano ottenute varie cariche, che riputavanſi di puro miniſtero, e non di vero Magiſtrato, pure era rimaſto ſempre ſalvo il dritto degli Auſpicj preſſo i ſoli Patrizj, ch' era l' unica prerogativa, che procurarono di conſervare preſſo il loro Ordine per quanto poterono, unicamente per farſi ragione d' aver eſſi ſoli l' autorità di comandare; perchè, come dicemmo, il carattere di Auſpicj rendeva, ſecondo l' idee di quei tempi, l'Uomo ſuperiore al Volgo, parendogli, che la ragion del comando gli veniſſe conceduta dal volere dei Dei ogni volta, che nella creazione de' Magiſtrati interveniſſero gli Auſpicj. E ciò

E ciò si fa chiaro maggiormente da un fatto specioso narratoci da Livio. Nell'anno 391., essendo finalmente riuscito ai Plebei di vedere per la prima volta un Console Plebeo Lucio Genucio destinarsi a comandare in guerra contro gli Ernici, la Città era in grandissima aspettazione per veder l'esito d'una tal guerra intrapresa cogli Auspicj d'un Console Plebeo. Volle la contingenza, che l'armata Romana rimanesse sconfitta da' Nemici col Console ucciso in battaglia. A tal notizia i Patrizj empirono di clamori la Città tutta; esagerando, che una tal disgrazia era avvenuta per essersi comunicati gli Auspicj proprj de' Padri alla Plebe. *Ecco*, diceano, *un manifesto castigo dei Dei, che per essersi appena tocchi gli Auspicj da un Plebeo, tutto era andato in rovina. La prepotenza d'un Plebiscito avea potuto togliere ai Patrizj i loro proprj onori, ma qual valore potea avere una tal Legge stabilita senza Auspicj presso gl' Immortali Dei? Ecco, come questi han vendicata l'ingiuria fatta anche ad essi loro. Imparino a turbare i dritti de' loro Maggiori*. E fu tale lo sconvolgi-

volgi-

volgimento pubblico per un fatto simile, per cui credeasi d'essersi rovesciata la Religione, che l'altro Console Quinto Servilio fu obbligato col consenso de' Patrizj a nominare per Dittatore quello stesso Appio Claudio, che più d'ogn' altro si era opposto al Plebiscito (a).

E per ultimo, nell' anno 453. i Plebei fecero la pretensione del Pontificato Massimo. Eransi già per l'addietro comunicati alla Plebe il Consolato, la Censura, la dignità di Dittatore, e la Pretura; rimanea solamente di poter pervenire alla dignità sacra del Pontificato. E benchè in questo tempo i Plebei si era-

(a) *Livio lib. 7. cap. 6.* Quod ubi est Romam nunciatum, nequaquam tantum publica calamitate moesti Patres, quantum feroces infelici Consulis Plebeii ductu, Fremunt omnibus locis. Irent, crearent Consules ex Plebe: Transferrent auspicia, quo nefas esset. Potuisse Patres plebiscito pelli honoribus suis, num etiam in Deos immortales inauspicatam legem valuisse? Vindicasse ipsos suum Numen, sua Auspicia; quae ut primum contacta ab eo, a quo nec jus, nec fas fuerit, deletum cum Duce exercitum documento fuisse, ne deinde turbato Gentium jure comitia haberentur. His vocibus Curia, & forum personat. Appium Claudium, quia dissuaserat legem, majore nunc auctoritate eventum reprehensi ab se consilii incusantem, Dictatorem consensu Patriciorum Servilius Consul dicit.

si erano abilitati agli Auspicj così minori, che maggiori, pure i Patrizj non lasciarono in tal' occasione di rinovare la solita opposizione degli Auspicj, che per antico costume della Città erano stati maisempre privativi del loro Ordine, per conservare almeno presso di loro la dignità del Pontificato. Ma, come vedemmo nel Capo antecedente, poichè i costumi erano già variati, ed i Plebei trovavansi aver superato l'ostacolo anche degli Auspicj maggiori colla comunicazione del Consolato, della Censura, e della Pretura, tali declamazioni de' Patrizj non servirono, che per esser derise in pubblica Concione dal Tribuno Publio Decio Mure (a).

Or da tutti questi fatti incontrastabili della Storia ci sarà lecito di stabilire per principio certo, che vi è stato un tempo in Roma, in cui i Plebei furono privi affatto di Auspicj così maggiori, che minori, e come tali, dovettero esser esclusi da ogni minimo dritto di Cittadinanza, che era, secondo il sistema di quei

(a) *Livio lib.* 10. *cap.* 6. *& seqq.*

quei tempi un carattere, che si rappresentava soltanto da quei soli, ch' erano riputati capaci degli Auspicj. E se i soli Patrizj, come abbiam veduto, furono per molti secoli i Romani degni di Auspicj, ne siegue per conseguenza necessaria, che pel corso di tali secoli i Plebei non ebbero il minimo carattere di Cittadini; poichè, come abbiam dimostrato, gente indegna di Auspicj era Volgo incapace della Cittadinanza. Non possiamo adunque fuggire da questo dilemma: o dobbiamo ammettere per vero il racconto di quelle discordie seguite tra Patrizj, e Plebei in tante occasioni, in cui i Patrizj, per opporsi alle pretensioni de' Plebei, affacciarono maisempre le stesse ragioni del privilegio degli Auspicj, e siamo obbligati a confessare, che ne' primi Secoli i Plebei furono esclusi dalla Cittadinanza; o se non vogliamo dar fede a tutto quel tratto di Storia, che contiene la narrazione di tante contese Civili, dobbiamo dichiararci affatto ignari della Storia Civile di Roma. Se fosse vero, come vuol Dionisio, che Romolo avesse conceduto alla Plebe

il drit-

il dritto del suffragio nei Comizj, dovrebbero esser falsi tutti i lunghi racconti, ch' egli stesso ci narra, sulle continue contese trai due Ceti; poichè non è possibile di poter concepire, come un ceto di persone, che avessero il dritto del suffragio nei massimi affari della Repubblica, fosse nel tempo stesso nello stato così misero e vile, quale cel descrivono gli Storici, e che a forza di secessioni, e tumulti cominciassero poi a liberarsi dalla schiavitù, in cui viveano. In somma se i Plebei furono Cittadini fin dalla fondazione di Roma, bisogna negare tutta la Storia Civile narrataci dagli Scrittori; perchè ammettendo quel principio, non siamo più in grado d' intendere le vicende Civili di questa Nazione. Che se escluderemo i Plebei dalla Cittadinanza, come per mille pruove si è dimostrato, comprenderemo perfettamente le origini, ed i progressi dello Stato Civile, come sempre più si farà chiaro nel corso di quest' Opera.

CAPO

CAPO VI.

Il Ceto della Plebe di Roma non prima dell'Anno 309., quando ottenne il dritto del Connubio, fece il primo passo alla Cittadinanza. Esposizione della Legge del Connubio stabilita nelle XII. Tavole, e sua Abrogazione. Errore di Livio, e Dionisio su tal proposito.

NON possiamo pretendere di sapere con distinzione dagli Storici, quando, e come i Plebei di Roma si abilitassero a rendersi Cittadini Romani; poichè col falso supposto, in cui essi furono di descriverceli col carattere di Cittadini fin dai tempi di Romolo, quantunque ci narrassero le contese Civili, che tutte realmente si raggiravano sovra i dritti Cittadineschi, pure ignorandone essi il sistema, non ci sanno dire nè il tempo preciso, nè la manièra, come i Plebei cominciassero a liberarsi dalla condizione poco

meno,

meno, che servile. Livio nondimeno, il quale fu più diligente, e fedele nel raccogliere le notizie dagli antichi Annali, ci ha lasciato una memoria molto luminosa, onde tralle oscurità della Storia di quei tempi possiamo essere in grado di porre al suo lume questo punto. Egli è questo certamente un argomento di somma importanza, come quello, che ci apre la strada ad intendere tutto il resto della Storia Civile; poichè se sapremo, come e quando riuscisse a i Plebei di porre il primo piede nei dritti Civili, intenderemo assai meglio gli avanzamenti, che fecero di tempo in tempo coll' uguagliarsi finalmente alla condizione degli stessi Patrizj. A seconda del sistema Civile di Roma da noi proposto fin da principio, poichè la ragion degli Auspicj era la base fondamentale del carattere Cittadinesco, i Plebei non poteano pervenire al grado di Cittadino senza l'acquisto degli Auspicj, che era il grande ostacolo, che gli sovrastava. Gli Auspicj, come dicemmo, si distinguevano in *Maggiori*, e *Minori*; all'incontro l'invariabil natura

delle cose Civili è tale, che dalle cose minori si passa alle maggiori; sicchè possiamo francamente immaginare, che i Plebei per poter pervenire al grado massimo del Cittadino, dovessero cominciare dal minimo; ed in conseguenza doveansi prima render capaci degli Auspicj minori per indi passare ai maggiori. In fatti non saprebbesi concepire, come un Ceto vilissimo di Persone fatto per servire, ed ubbidire, coll'andar del tempo si rendesse quasi assoluto arbitro della Repubblica, se non si ricorre a quel solito corso di vicende umane, per cui le cose tutte da piccoli principj vanno quasi insensibilmente ad avanzarsi, finchè giungano a quel punto, onde era impossibile di cominciare. Tale adunque, e non altro dovette essere il corso della sorte de' Plebei di Roma, se vogliamo intendere, come la di lor condizione servile pervenisse agli ultimi onori, e dignità della Repubblica.

Or quale dovette essere il corso di tali vicende, tale per l'appunto lo troveremo avverato di fatto; cioè, che prima i Plebei coll'ac-

coll' acquisto degli Auspicj minori si resèro capaci de' dritti privati, indi si avanzarono agli Auspicj maggiori, ed ai gradi sublimi dello Stato. E ciò sarà dimostrato colle testimonianze dello stesso Livio, il quale, come dissi, quanto fu ignaro delle cose Civili de i primi tempi, altrettanto fu fedele nel raccontarci i fatti; dalle di cui circostanze saremo in grado di scovrire non meno l' Epoca precisa, quando riuscì ai Plebei di abilitarsi ai dritti privati, che la maniera, come ci pervenissero; e dalla scoverta di questo principio ci si renderà più facile di accorgerci dei progressi sino ai dritti pubblici della Cittadinanza Romana. Dicemmo, che il dritto del Connubio era presso le sole Persone, che godevano la prerogativa degli Auspicj, e che in conseguenza i Plebei de' primi tempi, come privi affatto di un tal carattere, non furono in grado di contrarre *Connubio*, ma semplice *Matrimonio* inabile a produrre, e propagare ogni minimo dritto Civile, e perciò osservammo altresì la differenza presso i Romani tra Connubio, e Matrimonio, di cui ne rimasero le vesti-

gie fino nei tempi degl' Imperadori . E da tuttociò fu conchiuso, che il dritto del Connubio veniva ad essere, come un fondamento de' dritti Civili; onde questi potessero tramandarsi ai posteri. Ciò supposto, se i Plebei non cominciavano col superare l'ostacolo del Connubio, non poteano certamente nè rappresentare per se stessi, nè propagare ai posteri loro, nemmeno i dritti privati dei Cittadini; poichè chi non potea contrarre Connubio, non era affatto Cittadino, e perciò non potea godere il minimo dritto privato, perchè senza Connubio non si costituiva nè Padre di famiglia, nè Persona degna de' dritti familiari, che erano i fondamenti dei dritti privati, e perciò mancandogli tal qualità non avea dritto nè di Dominio Civile, nè di testare, nè di acquisto per qualunque genere di successione, in somma non potea rappresentare la figura di Cittadino privato. Ed ecco, che bisognava cominciare dal Connubio, se voleano dalla qualità di Volgo, in cui si trovavano, passare a quella di Cittadino capace almeno dei privati dritti. E poichè nel Connubio intervenivano



gli

gli Auspicj minori, egli era necessario di vincere l' impedimento di tali Auspicj, senza di cui il Connubio non si contraeva.

Quindi è, che se vogliamo sapere, quando i Plebei si abilitarono all' esercizio dei dritti privati, fà duopo di scovrire nella Storia il tempo, in cui ottenessero il dritto del Connubio, che è il gran punto di Storia Civile, che ci conviene di scovrire, per intendere il principio del Cittadino privato in persona dei Plebei. Nell' Anno 260. colla secessione nel Monte sacro altro non ottennero i Plebei, se non la creazione dei Tribuni, di cui s'avvalsero per resistere in qualche maniera alle violenze de' Patrizj; ma, come dicemmo, la Potestà Tribunizia di quel tempo non avea qualità di *Magistrato*, e perciò si creavano i Tribuni senza Auspicj. Dunque l' aver ottenuto i Plebei la Potestà Tribunizia presso il loro Ceto, non gli potea far mutare condizione, ma gli giovò nondimeno a piantare le prime fondamenta, per rendersi un Ceto di Persone sotto il favore de' Capi, tutti interessati a difendersi dalla tirannia del Senato;

 per-

perchè un Volgo senza guida, e sostegno dei più abili e coraggiosi, non avrebbe mai potuto nè unirsi, nè trovare, od eseguire gli espedienti per uscire a poco a poco dalla servitù dei Signori. Giovò adunque il Tribunato a preparare, per così dire, il materiale, che servir dovea per abilitarsi col mezzo delle forze unite e degli unanimi sentimenti, ad aprirsi la porta alla Cittadinanza. Col favore intanto della Potestà Tribunizia cominciarono i Plebei a significare qualche cosa nella Città, or coll'opporsi sfacciatamente alle pretensioni dei Patrizj, or con incutergli timore, ed or col ricusare di prestare la loro opera in Casa, e fuori. In fatti troviamo nella Storia, che in tali tempi le massime contese si aggirarono più nel difendersi dalle oppressioni, che nell' invadere i diritti de' Patrizj; perchè naturalmente prima l' Uomo procura di salvarsi dalle altrui violenze, e poi passa a desiderare l' ingrandimento della sua Persona. Quindi è, che col passaggio del tempo accorgendosi i Plebei colla sperienza, che le oppressioni in buona parte nascevano dall' arbitrario volere del Senato,

nato, nell' Anno 291. il Tribuno Terenzio, o Terentillo sfacciatamente propose la pretensione di porsi freno, e limiti alla Potestà Consolare, che finalmente si ridusse a formarsi un corpo di Leggi certe, e note a tutti, ed eseguito pochi Anni dopo colla promulgazione delle celebratissime Leggi delle XII. Tavole.

Tal'era lo stato delle cose Civili; quand' ecco, che pochi anni dopo la promulgazione delle XII. Tavole, e propriamente nell' anno 309. scoppiò nella Città la più fiera contesa trà i due Ceti, che mai sin'allora stata vi fosse trà loro. Il Tribuno Canulejo insieme coi suoi Compagni, promosse contro i Patrizj, due Capi di pretensioni, l' uno di ammettersi i Plebei al Dritto del Connubio, l'altro di comunicarsegli la Dignità del Consolato. Gli Storici non ci dicono, onde si mosse la Plebe a promuovere così presto, dopo la Concordia seguita colla formazione delle Leggi delle XII. Tavole, questa nuova petizione. Sappiamo all' incontro dai frammenti pervenutici, che quel corpo di leggi conteneva lo stabi-

limento anche de' dritti privati de' Cittadini: La Storia ci assicura, che dal tempo, quando il Tribuno Terentillo promosse le pretensioni de i Plebei fino alla promulgazione delle XII. Tavole, ci passarono dieci Anni, ne i quali fu sempre la Città in moto ed in tumulto per trovarsi il modo di accordarsi i due Ceti trà loro. Sappiamo inoltre, che questo corpo di Leggi, prima di promulgarsi, fu mostrato alla Plebe, la quale se ne dichiarò contenta. In somma dopo un così lungo trattato, terminato con pace d' ambe le Parti, e che comprendeva stabilimenti certi sul Governo Civile, non si sa intendere, come cinque o sei Anni dopo i Tribuni suscitassero una nuova contesa principalmente sul dritto del Connubio; e tanto più ciò reca maraviglia, quanto che il Tribuno Canulejo strepitava, d'essersi fatta alla Plebe gravissima ingiuria con una delle Leggi delle XII. Tavole, in cui si proibiva ai Plebei il Connubio; il quale certamente riguardava uno de i massimi dritti privati del Cittadino. E qui giova anche di osservare, che nella Sto-

ſia non prima di queſto tempo troviamo farſi menzione del dritto del Connubio, che ſi pretendeva da i Plebei.

Livio e Dioniſio, i quali, come dicemmo, furono nella falſa Idea, che il Ceto Plebeo fin da principio aveſſe avuto Carattere di Cittadino, ſe non in tutto, in buona parte almeno, erano in conſeguenza pur troppo perſuaſi, che i Plebei erano ſtati ſempre capaci del dritto del Connubio al pari de' Patrizj. Ma trovando nelle antiche memorie la pretenſione propoſta da Canulejo ſu tale articolo, e ragionando al ſolito degli antichi coſtumi ſul modello di quei, che trovarono ne' tempi loro, non ſeppero ſu di ciò formare altra idea, ſe non che tal conteſa ſul Connubio ſi aggiraſſe nel pretenderſi da i Plebei di poter imparentare colle Famiglie Patrizie. E perchè i Plebei nel tempo ſteſſo pretendevano di abolirſi un capo di Legge ſtabilito nelle XII. Tavole, che riguardava l'affare del Connubio, ſuppoſero, che quel capo conteneva la proibizione delle nozze tra i Patrizj, e Plebei, a ſimiglianza della Legge Giulia-

de,

de maritandis ordinibus ſtabilita ne' tempi di Auguſto, con cui ſi vietarono le nozze tra le Famiglie Senatorie, ed i Libertini, ed altre perſone infami. In ſomma ci deſcrivono il valore di queſta conteſa, come nata da ſpirito di vana ſuperbia de' Plebei, i quali accorgendoſi dell'ingiuria fattagli con quel capo di legge, con cui ſi proibiva loro d'imparentare colle famiglie Patrizie, ſe ne moſtrarono talmente piccati, che promoſſero col mezzo del Tribuno Canulejo la pretenſione di abolirſi la Legge. Quindi ſulla fede di Livio e Dioniſio, Giacomo Gotofredo (a) inſieme col reſto degli eruditi Interpreti del Dritto Romano, nell'ordinare i frammenti delle XII. Tavole, non ebbero la minima difficoltà di comporre quel capo di legge, e di riferirlo nella Tavola undecima con quelle parole: *Non ſia lecito ai Patrizj di contrarre Connubio coi Plebei* (b).

Ecco quanto ſcrive Dioniſio ſu tal propoſito: *Appio Claudio coi ſuoi colleghi aggiunſe due altre Tavole* (parla delle Leggi delle XII. Tavole) *alle dieci*

(a) *Fontes quatuor Juris Civilis lib.* I.
(b) Patribus cum plebe Connubii jus nec eſto.

dieci antecedenti, tralle quali vi era questa Legge, che non fossero leciti i Connubj tra Patrizj, e Plebei, non per altra cagione, come io m' immagino, se non affinchè col mezzo delle vicendevoli congiunzioni e Parentadi, non venisse a formarsi un Ceto solo(a). Ed altrove raccontando il fatto di Virginio, che uccise la propria Figlia promessa in Matrimonio ad Icilio, per liberarla dall' impudiche voglie di Appio Claudio, scrive: *Appio Claudio non potendo contentare le sue voglie con prendere Virginia per Moglie, non solamente perchè egli avea già Moglie, e Virginia trovavasi già promessa ad Icilio, ma perchè non voleva contrarre Matrimonio con una Plebea, anche per cagion della Legge, che egli stesso avea fatto inserire nel Corpo delle Leggi delle XII. Tavole, pensò prima d' ogn' altro di corrompere l' onestà della Donna*

(a) *Dionisio Antiq. Rom. lib.*10. Sed Appius cum Collegis suis Legibus, quae deerant, in duas Tabulas scriptis, addidit eas decem prioribus; inter quas & haec lex erat, ne Patritiis cum Plebeis licita essent Connubia, non ob aliam, ut ego interpretor, caussam, quam ne per mutua familiarum Connubia atque affinitates coalesceret inter Ordines concordia.

Donna colla forza del denaro &c. (a). Livio poi scrive: *Quest' anno* (cioè il 309. di Roma) *riuscì infelicissimo per la Città, e fuori, poichè nel principio dell' anno Cajo Canulejo Tribuno della Plebe promulgò la Rogazione della Legge del Connubio dei Patrizi, e della Plebe* (parla di abolirsi la Legge scritta nelle XII. Tavole) *con cui i Patrizj dicevano, che si veniva a contaminare il loro sangue, e confondersi i dritti delle Famiglie &c.* (b). Indi in bocca di Canulejo, il quale rimproverava i Patrizj della loro superbia, soggiugne. *Chi non sà, che pochi Anni addietro stabilirono quella Legge: che non vi fosse dritto di Connubio tra Patrizi, e Plebei con-* tanto

(a) *Dionisio Antiq. Rom. lib.* 11. Cum vero per Connubium ea potiri non posset, quod & illam alteri desponsam videret, & ipse Uxorem haberet; nec item e Plebejo genere Uxorem ducere vellet, tum propter humiliorem ejus conditionem, tum propter Legem, quam ipse in duodecim Tabulas retulerat, puellam primum pecuniis corrumpere conatus est &c.

(b) *Livio lib.* 4. *cap.* 1. Fuit Annus domi forisque infestus; nam Anni principio & de Connubio Patrum, & Plebis Cajus Canulejus Tribunus Plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum Patres, confundique jura Gentium rebantur &c.

tanto pessimo esempio pubblico, e con gravissima ingiuria della Plebe? (a)

Ma questo punto di Storia nella maniera, come vien narrato da questi due Storici, trovasi espressamente contradetto da quanto si è dimostrato finora colle stesse loro testimonianze, e di tanti altri Scrittori Latini. S'egli è vero, come è verissimo, per quanto ci ha detto lo stesso Livio in tanti luoghi, quanti se ne sono già riferiti, che fino all'anno 453. di Roma, vale a dire cento quarantadue Anni dopo questa contesa del Connubio, ancora i Patrizj continuavano a ripetere la solita canzone, *che essi soli per antichissimo costume de' Maggiori erano stati capaci degli Auspicj*, *ed in conseguenza del dritto di famiglia* (b): Se lo stesso Livio ci narra, che nella rinovazione della

(a) *Livio lib.4. cap.4.* Hoc ipsum ne Connubium Patribus cum Plebe esset, non Decemviri tulerunt paucis his Annis pessimo exemplo publico, cum summa injuria Plebis?

(b) *Livio lib. 10. cap. 8. raccontando la pretensione del Pontificato fatta in quest' Anno da i Plebei fa così parlare il Tribuno Publio Decio Mure*: Semper ista audita sunt eadem: penes vos Auspicia esse: vos solos gentem habere &c.

della contesa del Consolato seguita nell'Anno 385., i Patrizj dicevano a chiare note: *che gli Auspicj erano privativi di essiloro, e che perciò non doveasi comunicare il Consolato alla Plebe* (a), quanto a dire, che per lungo tempo dopo l'Anno 309., di cui stiamo parlando, i Patrizj ancora strepitavano d'essere essi soli degni degli Auspicj, come mai potremo accordare a Livio, e Dionisio, che i Plebei avessero sempre goduto il dritto del Connubio, e che il Capo della Legge delle XII. Tavole contenesse semplicemente la proibizione del Parentado tra Patrizj, e Plebei? E per ultimo non è egli lo stesso Livio, il quale raccontandoci il filo di questa medesima contesa, fa dire chiaramente al Console in faccia del Tribuno, *che niun Plebeo avea dritto d'Auspicj*? (b) E troppo noto nella Storia, che nel Connubio intervenivano gli Auspicj: è noto altresì in tanti fatti narratici da Livio seguiti molto tempo dopo di questa contesa, ed

(a) *Livio lib. 6. cap.* 41. Penes quos igitur sunt Auspicia more majorum? Nempe penes Patres &c.

(b) *Livio lib.* 4. *cap.* 6. Quod nemo plebejus auspicia haberet.

ed in questa medesima ancora del Connubio, che la ragione degli Auspicj si pretese maisempre dai Patrizj come propria del loro Ordine. Se dunque i Plebei non acquistavano prima insieme cogl'Auspicj *il dritto del Connubio*, come mai potea saltargli la vana superbia d'imparentare coi Nobili? Se prima non si fossero abilitati a poter contrarre Connubio tra loro, com'è possibile, che potessero pretendere le parentele colle famiglie Patrizie? E chi mai potrà persuadersi, che gente vilissima priva affatto del carattere degli Auspicj, e riputata fin'allora di condizione poco meno che servile, avesse il coraggio e la vanità di poter imparentare coi Signori? All'incontro nelle tante contese civili avvenute fino a quest'Anno 309. non troviamo nella Storia il minimo indizio, che si fosse mai accordato alla Plebe il dritto del Connubio. Ne possiamo figurarci, che questo punto di Storia rimanesse sepolto nell'obblio, ed ignoto ai nostri Storici; perchè l'acquisto d'un tal dritto, come un principio fondamentale della Cittadinanza in persona dei Plebei, e come

quello,

quello, che gli abilitava agli Auſpicj, di cui furono tanto geloſi i Patrizj, dovea neceſſariamente produrre gran rumore nella Città, ed in conſeguenza dovette eſſere un fatto ſtrepitoſo da non poterſi traſcurare dagli antichi Annaliſti. Come dunque poſſiamo ſaltare all' ambizione d'imparentare coi Patrizj, ſenza prima ſentire dagli Storici l'Epoca, in cui i Plebei otteneſſero col Connubio gli Auſpicj almeno minori?

In tali manifeſte contradizioni, e contorcimenti di Storia civile, ſarebbe inutile l'affaticarci in ulteriori ricerche dello Stato civile de' Romani, ſe Livio ſteſſo, il quale a differenza di Dioniſio ci narra minutamente tutte le particolarità di queſta controverſia, non ci preſtaſſe i mezzi di formare tutt'altra idea di queſta conteſa, ch' egli incautamente ne fece. Egli ſebbene cadde nell'errore di attribuire alla legge delle XII. Tavole la proibizione d'imparentare i due Ceti tra loro, con interpretare in conſeguenza la conteſa ſeguita cinque anni dopo, cioè nel 309. ſull'abolizione della legge, pure come Scrittore più

fedele

fedele di Dionisio ci lasciò scritte memorie tali su tal'argomento, che sono bastevoli non meno a conciliarlo con se medesimo, che a farci comprendere la vera intelligenza così del Capo della legge delle XII. Tavole, come la di lei abolizione seguita nell'Anno 309. E questa notabilissima scoverta non solamente ci conferma il sistema civile da noi proposto finora, ma ci conduce felicemente alla perfetta cognizione di tutto il resto della Storia. Livio adunque raccontandoci le circostanze, e le vicendevoli opposizioni, che occorsero in questa contesa trà Patrizj e Plebei, che certamente le raccolse dagli antichi Annali, ci fa comprendere chiaramente, che la controversia non fu già sull'imparentare trai due Ceti, ma sulla petizione principale, nel pretendersi dai Plebei *il dritto del Connubio*, di cui erano stati fin'allora esclusi, e che la legge delle XII. Tavole non già ordinava la proibizione della parentela, ma prescriveva il *dritto del Connubio*, come privativo de' Patrizj: sebbene per una necessaria conseguenza avveniva, che non avendo i Plebei il dritto del

Connubio, non poteano contrarre parentele colle famiglie Patrizie. Quindi laddove gl'Interpreti del dritto Romano composero quel capo delle leggi delle XII. Tavole in senso di proibirsi le nozze trai due Ceti: *Patribus cum plebe Connubii jus nec esto*, avrebbero dovuto esporlo con espressione affatto diversa, cioè *che il dritto del Connubio fosse soltanto de' Patrizj*: *Patrum Connubii jus esto*; E dandosi questa significazione al capo della legge delle XII. Tavole, trovaremo, che l'intiero racconto di Livio sulla contesa seguita in quest'Anno 309. è tutto diretto a pretendersi dai Plebei la permissione del Connubio, ed in conseguenza l'abolizione della legge, e non già d' imparentare coi Patrizj. E quì troviamo altresì l' Epoca, quando i Plebei avendo ottenuto in questa occasione l'abolizione della legge, si resero partecipi del dritto del Connubio insieme cogli Auspicj minori, che come dicemmo, dovea essere per essi loro il primo acquisto, per indi pervenire agli ultimi gradi della Cittadinanza.

Or per esser convinti di tal verità esami-

nare-

naremo partitamente il racconto di Livio. Comincia egli a dirci, *che in quell'anno 309. la Città fu in continua agitazione non meno per gli affari Civili, che per gli esteri; poichè sul principio dell'anno Cajo Canulejo Tribuno della Plebe promulgò la rogazione della legge sul connubio de' Patrizj e della Plebe, per cui i Patrizj dicevano che si veniva a contaminare il loro sangue, e confondersi i dritti delle famiglie. Nel tempo stesso cominciandosi a mormorare trai Tribuni, che si dovrebbe anche pensare a far la pretensione di comunicarsi il Consolato alla Plebe, la cosa andò a crescere in maniera, che nove Tribuni promulgarono la rogazione di potersi elegere i Consoli promiscuamente dai Patrizj, e dai Plebei* (a). Già quest'esordio di Livio ci manifesta lo strepitoso rumore, che fece la petizione del Connubio, che fu la

 pri-

(a) *Livio lib. 4. cap. 1.* Fuit annus Domi forisque infestus; nam anni principio & de Connubio Patrum & Plebis C. Canulejus Tribunus Plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum Patres, confundique jura gentium rebantur, & mentio primo sensim illata a Tribunis, ut alterum ex Plebe Consulem liceret fieri, eo processit deinde, ut rogationem novem Tribuni promulgarent, ut populo potestas esset, seu de Plebe, seu de Patribus vellet, Consules faciendi.

prima, che si proponesse da Canulejo. Ma i pensando il resto de' Tribuni, che bisognava una volta finirla, per liberarsi intieramente dalla soggezione de' Patrizj, nove di loro proposero l' altra pretensione del Consolato. Infatti questi erano i due gran punti, che bisognava superare per porsi al pari de' Patrizj. Col primo, cioè col Connubio, acquistavano gli Auspicj minori, per cui si abilitavano i Plebei a propagare altresì la Cittadinanza ai loro posteri. Col secondo, cioè col Consolato, si abilitavano agli Auspicj maggiori, ed in conseguenza ai più sublimi onori dello Stato. Quanto al primo i Patrizj riflettevano, che si andavano a confondere i dritti delle famiglie; poichè laddove i soli Patrizj godendo il dritto del Connubio, essi soli aveano il privilegio di costituir *Famiglia*, comunicandosi il Connubio ai Plebei, ecco che tutti i due Ceti indistintamente avrebbero formato le Famiglie, ed allora non più si distingueva il Cittadino dal Plebeo, perchè tanto gli uni, che gli altri sarebbero stati d' una stessa condizione. E se, come dicemmo, il grado di Patrizio, secondo il pensar di quei tempi,

altro

altro non era, che l'esser nato da Nozze solenni, per cui *poteasi dimostrare il Padre*, colla comunicazione del Connubio ai Plebei si veniva in conseguenza a comunicare il Patriziato, sicchè non ci sarebbe più stata distinzione tra Patrizio, e Plebeo, e solamente poteansi distinguere per meriti particolari di ricchezze, di dignità, e simili, e non per dritto civile. Ed ecco *la confusione de' dritti delle famiglie*, che dice Livio, la quale non potea altrimenti nascere, se non colla comunicazione del dritto del Connubio; poichè rendendosi tal dritto comune a tutti, ogni Plebeo costituiva la famiglia, ed in conseguenza tutti erano del pari. Al contrario rimanendo i Plebei senza dritto di Connubio, allora si riconosceva la distinzione tra la Famiglia Patrizia, e la discendenza Plebea; perchè quella godeva i dritti civili in esclusione di questa, la quale, come discendenza di congiunzione volgare, o sia di *Matrimonio* senza Auspici, non potea rappresentare il minimo dritto di famiglia.

Or se si fosse trattato di semplicemente potersi imparentare tra loro, non potea na-

ſcere la confuſione *de' dritti di famiglia*; perchè o la Plebea ſi maritava col Patrizio, e la famiglia rimaneva Patrizia; o la Patrizia andava dal Plebeo, ed allora la diſcendenza rimaneva Plebea tale qual' era; ed è coſa certa nel dritto Romano, che le Donne ſi chiamavano fine della famiglia del Padre, perchè la famiglia, o la diſcendenza ſeguiva il grado del Padre, e non della Madre. Qual'era dunque la confuſione de' dritti della Famiglia, ſe la controverſia foſſe ſtata ſull' imparentare tra loro? E quì fa d' uopo di avvertire, che i Patrizj dicevano di confonderſi *i dritti* delle Famiglie, e non *le Famiglie*: *confundique JURA gentium*; e queſta eſpreſſione non ſi può riferire al ſemplice Parentado, perchè il Parentado non turbava *I DRITTI* delle Famiglie, come queì, che ſi rappreſentavano dal Marito ſolamente, e da lui ſi tramandavano ai poſteri, ſicchè ſe i Maſchi della Famiglia Patrizia (ſul ſuppoſto, che il dritto del Connubio foſſe comune a tutti) s'imparentavano perpetuamente colle Donne Plebee, la Famiglia rimanea ſempre tale coi ſuoi dritti; ed all'incontro

ma-

maritandosi le Donne Patrizie coi Plebei, le discendenze rimaneano tali quali erano, e la confusione in tal caso cadeva soltanto nelle affinità, e consanguinità, perchè i conjugi insieme coi nati dalla Patrizia maritata al Plebeo, o dalla Plebea al Patrizio, contraevano le consanguinità ed affinità tra l'uno e l'altro Parentado; ma questo tal me scolamento non potea confondere in verun modo gli *DRITTI* delle Famiglie. Egli è vero, che la mescolanza del Parentado vien dimostrata da Livio in quell'altra espressione, quando i Patrizj diceano inoltre, che *si veniva a contaminare il loro sangue*: *contaminari sanguinem suum Patres rebantur*; ma questa contaminazione di sangue sarebbe realmente nata dalla medesima comunicazione del Connubio ai Plebei; poichè rendendosi il dritto del Connubio comune a tutti, non v'era ostacolo, salvocchè la volontà dei contraenti, e loro Genitori, che potesse impedire il mescolamento del sangue colle affinità, e consanguinità; perchè i Patrizj non poteano esser sicuri, che niuno mai del lor Ordine avrebbe sposato la Plebea, ed all'opposto.

 All'

All' incontro rimanendo il dritto del Connubio privativo dei Patrizj, com' era ſtato fin'allora, non potea naſcere la contaminazione del ſangue loro; perchè in tal caſo ancorchè al Patrizio foſſe venuto voglia di congiungerſi colla Plebea, una tal congiunzione diceaſi *Matrimonio*, e non *Connubio*, e come Matrimonio non produceva ne dritti di Famiglia, ne affinità, e conſanguinità di ragion civile, ma pure Parentele naturali, che in quei tempi non erano affatto conſiderate; e lo ſteſſo avveniva, ſe alla Patrizia ſaltava il capriccio di congiungerſi col Plebeo; perchè tal congiunzione, come volgare, e di mero Matrimonio, non producea la minima ragione di parentela *Civile*. Anzi non poſſiamo ſupporre, che fin' allora non ci foſſe ſtato mai eſempio di congiunzioni tra Patrizj, e Plebei; E chi mai potea arreſtargli dalle proprie voglie? Ma tali congiunzioni non recavano il minimo pregiudizio al Patriziato, ne all' onor delle Famiglie. Ed ecco, che anche la *contaminazione del ſangue*, che ſi declama in queſt' occaſione dai Patrizj, era una conſeguenza della ſteſſa co-

muni-

municazione del dritto del Connubio ai Plebei. Quindi è che se vorremo supporre i Plebei in questo tempo già capaci del Connubio, e che solamente si pretendea il poter imparentare colle Famiglie Patrizie, non avrebbero potuto i Patrizj querelarsi della confusione dei *dritti* delle Famiglie; perchè, come abbiam dimostrato, queste rimanevano tali, quali erano, e solamente poteano lagnarsi della contaminazione del loro sangue per le affinità e parentele, che sarebbero seguite. Ma perchè troviamo in Livio due querele dei Patrizj, l'una della confusione dei *dritti* delle Famiglie, l'altra della contaminazione del sangue, non possiamo spiegarle senza supporre, che i Plebei non aveano ancora acquistato il dritto del Connubio. Se il Connubio non era stato ancora loro accordato, ne siegue per legittima conseguenza, che il punto massimo della quistione non potea cadere, se non nel concedersi, o nò il *Connubio*; perchè il Connubio solo dava ragione di Cittadino ai Plebei, e questo produceva la confusione dei *dritti* delle Famiglie, e la contaminazione insieme

me

me del sangue per mezzo delle affinità, e consanguinità Civili. E quando Livio riferisce la costernazione dei Patrizj per la pretensione di Canulejo circa il *Connubio dei Patrizj*, *e della Plebe*: *De Connubio Patrum*, *&* *Plebis*, egli disse il vero senz'intenderlo; perchè realmente la quistione era sulla permissione del Connubio, che si volea comune così per gli Patrizj, come per la Plebe; e disse anche il vero, quando riferisce, che Canulejo pretendeva l'abolizione della legge del Connubio delle XII. Tavole, nella quale questo dritto era espresso, come privativo dei Patrizj: *Patrum Connubj jus esto*, e non come la compone Gotofredo: *Patribus cum Plebe Connubj jus nec esto*. Diciamo adunque, che Livio, come anche Dionisio, furono elegantissimi Storici, ma non si piccarono d'essere Giureconsulti, e perciò senza una perfetta cognizione dell'antico sistema della Giurisprudenza Romana, non furono in grado in mezzo alla brevità delle antiche memorie di formare un'idea esatta della controversia; perchè non seppero distinguere *Connubio* da *Matrimonio*,

zio, congiunzione *Civile* da *naturale*, le conseguenze dell' una, e dell' altra, la confusione dei *dritti* delle famiglie, e la contaminazione del sangue Patrizio. Non per tanto perchè Livio fu esatto nel proporre la quistione, come l' avea trovata accennata negli Annali, tralla di lui ignoranza delle cose Civili, troviamo riferita da lui medesimo la veridica narrazione della controversia, e del vero senso della legge delle XII. Tavole.

Ma per essere sempreppiù convinti di tal verità, proseguiremo ad esaminare il resto del racconto Liviano. Siegu' egli a narrare, che i Patrizj vedendosi nel gran cimento di perdere in un giorno solo il meglio del loro Carattere, se mai si dovesse comunicare alla Plebe il dritto del Connubio, ed il Consolato, che erano i due Capi massimi, per cui i Plebei venivano ad acquistare gli Auspicj Minori, e Maggiori, cioè minori nel Connubio, e maggiori nel Consolato, per distogliere i Tribuni da tali petizioni, s' avvalsero dell' occasione di proporre la Guerra contro i Popoli convicini, che infestavano le Campagne Ro-

mane.

mane. Pensarono adunque di frastornare le Tribunizie pretensioni coll' esagerare le gravi premure di dover prender l'armi contro i Nemici, sicchè trallo strepito della Guerra andassero in obblio le pretensioni de' Plebei, e perciò mostrandosi occupati a preparare il più grande apparecchio, che mai s'era veduto per la Guerra, intimarono le leve della milizia (a). Allora il Tribuno Canulejo si spiegò chiaramente, che non si sarebbero mai fatte le leve dei Soldati, se prima non si fosse stabilito ciò che da lui, e da suoi Colleghi era stato proposto. Ed ecco, che si venne ad una dichiarata Guerra Civile tra il Senato, e la Plebe. Dicevano i Consoli, che il furore Tribunizio erasi ormai reso insoffribile concitandosi maggior Guerra in Casa, che fuori: *Or vedete quali*

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 1. Laeti ergo audiere Patres, Ardeatium Populum ob injuriam agri abjudicati descisse, & Vejentes depopulatos extrema agri Romani, & Volscos, Aequosque ob communitam Verruginem, fremere: adeo vel infelix bellum ignominiosae paci praeferebant. His itaque in majus etiam acceptis, ut inter strepitus tot bellorum conticescerent actiones Tribuniciae, delectus haberi, bellum, armaque vi summa apparari jubent, si quo intentius possit quam T. Quintio Consule apparatum sit.

quali, e quante coſe oggi ſi ſuſcitano da Canulejo! Egli pretende di porre l' ultima confuſione nelle Famiglie, e di ſconvolgere la ragion degli Auſpicj pubblici e privati, affinchè non vi rimanga nella Città nulla di ſincero, ed incontaminato, ſicchè tolta di mezzo ogni diſtinzione di Perſone, più non vi ſia, chi poſſa conoſcere ſe, ed i ſuoi(a). Con queſte parole intendiamo, che Canulejo colla ſua pretenſione del Connubio avrebbe roveſciato intieramente la ragion delle Famiglie, e degli Auſpicj pubblici, e privati. Quanto allo ſconvolgimento delle Famiglie abbiamo già dimoſtrato, che queſto non potea naſcere, ſe non col comunicarſi il dritto del Connubio alla Plebe, perchè ſe i Plebei già lo godevano, non v' era ragione di declamare la rovina dei dritti delle Famiglie; poichè come dicemmo, i dritti delle Famiglie ſecondo il Gius Romano

(a) *Livio loc. cit. cap.* 2. Quas quantaſque res C. Canulejum aggreſſum? Colluvionem Gentium, perturbationem Auſpiciorum publicorum privatorumque afferre, ne quid ſinceri ne quid incontaminati ſit, ut diſcrimine omni ſublato, nec ſe quiſquam, nec ſuos noverit.

no seguivano la condizione del Padre solamente, e perciò se la Plebea capace del Connubio andava alle Nozze del Patrizio, o la Patrizia si maritava col Plebeo capace dello stesso dritto, non si poteano confondere le Famiglie, perchè sempre la Donna, e i Discendenti seguivano la condizione del Marito, e del Padre. Quale era dunque questo rovesciamento di Famiglie? Egli certamente non potea nascere altrimenti, se non col comunicarsi alla Plebe il Dritto del Connubio, perchè allora i Plebei, quanto ai Dritti di Famiglia, si sarebbero resi della stessa condizione dei Patrizj contro l' antichissima istituzione de' Romani; ed in tal caso il Plebeo acquistava gli stessi dritti di Famiglia, che aveano i Patrizj. Ed ecco chiaramente qual' era lo sconvolgimento, che affacciavano in tale occasione i Patrizj per opporsi alla petizione del Tribuno.

Parlasi inoltre di *perturbazione d' Auspicj pubblici, e privati*; E qui giova di riflettere, che gli Auspicj pubblici riguardavano l' affare del Consolato, in cui coll' autorità di Gellio vedem-

vedemmo, che si richiedeano gli Auspicj Maggiori. Riguardo poi agli Auspicj privati non possiamo intendere quale sarebbe stata la perturbazione di tali Auspicj, se non diciamo, che la questione cadesse sull' affare di pretendersi dai Plebei il Connubio, in cui intervenivano gli Auspicj privati. Che se in quel tempo la Plebe fosse già stata capace del Connubio, non poteano i Consoli declamare questo sconvolgimento di Auspicj *Privati*. Con tale intelligenza si spiega il resto, cioè, che la petizione di Ca nulejo non avrebbe fatto rimaner nella Città nulla di sincero, ed incontaminato, e niun Patrizio avrebbe potuto più riconoscere se stesso e i suoi, perchè rendendosi il Connubio comune a tutti, cessava la distinzione trà Famiglia, e Famiglia, perchè tutte avrebbero goduto gli stessi dritti: *ut discrimine omni sublato, nec se quisquam, nec suos noverit*.

Sieguono i Consoli a dire: *Che altro possono produrre i promiscui Connubj, se non che coi Concubiti della Pebe, e dei Patrizj si cagionarebbe una mescolanza di sangue quasi alla maniera dei*

ra dei Concubiti delle Bestie? in maniera, che i nati da tali concubiti ignoreranno di qual sangue siano, e di quali sacri, se per la metà siano dei Patrizj, per l' altra della Plebe, in somma sarebbero discordi con se medesimi. E quelch' è peggio si è, che la Plebe fa poco conto del totale rovesciamento delle cose Divine ed Umane (a). A tali espressioni chi non direbbe, che per lo meno la Plebe pretendeva di mutare intieramente lo stato della Città con ridurla poco meno, che ad una comunione anzi di bestie, che d'Uomini? Ed è possibile, che se il Tribuno avesse chiesto la semplice libertà di poter imparentare la Plebe coi Patrizj, potesse nascere lo sconcerto di tutte le Divine ed Umane cose? Forse mi diranno, che sono esagerazioni oratorie di Livio avvezzo ad ornare la Storia coi lumi di eloquenza.

(a) *Livio loc. cit.* Quam enim aliam vim Connubia promiscua habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgarentur Concubitus Plebis, Patrumque? Ut qui natus sit ignoret cujus Sanguinis, quorum sacrorum sit, dimidius Patrum sit, dimidius Plebis, ne secum quidem ipse concors. Parum id videri, quod omnia divina, humanaque turbentur.

za. Confesso ancor' io per tale lo stile di Livio, ma non posso ascrivere ad ornato di eloquenza ciocchè riguarda la sostanza dell' affare. So bene altresì che per quanto declamassero i Patrizj, non solamente non sarebbe seguita la rovina dello Stato, che anzi si riaccomodava col rendersi i Plebei partecipi de' dritti Civili. Ma quì non trattiamo della verità reale delle ragioni loro, ma di ciocchè ingrombrava le menti di quegli Uomini sorpresi dal materialismo, e dalla superstizione. Che se leggiamo il racconto di Livio con questa necessaria prevenzione, io m' immagino, che l' enfatiche espressioni del nostro Storico neppure bastano ad esprimere la stravaganza dell' impressione, che dovette opprimere le grossolane idee, tanto de' Patrizj nell' opporsi ad ogni passo per non decadere dall' antica tirannica loro dominazione, quanto de' Plebei nel cercare ogni mezzo d' uscirne. Il sistema Civile d' allora era tale, che i Plebei per uguagliarsi alla condizione Civile de' Patrizj aveano bisogno del Connubio, e del Consolato; del primo per abilitarsi ai dritti privati, e del secondo ai pubblici. All' incontro i

Patrizj, che li voleano ſoggetti, per impedirgli l'adito, naturalmente ricorſero al punto più delicato e temuto, cioè alla ragione degli Auſpicj, come coſa di lor proprio dritto, ed all'inveterato coſtume del dritto di Famiglia; e quindi conchiudevano, che riguardo al Connubio avverrebbe una meſcolanza di ſangue ſimile a quella delle beſtie, per cui i nati da tali concubiti non ſaprebbero di qual ſangue foſſero, e di quali ſacri, ſe metà del ſangue Patrizio, e metà Plebeo, in ſomma ſarebbero difformi con ſe ſteſſi. Tali conſeguenze, che prevedevanſi dai Patrizj erano fondate ſu quel principio, che la Plebe, come gente volgare ſenza Auſpicj, era indegna del Connubio, e de' Sacri gentilizj dipendenti dalle Nozze; e perciò volendoſi concedere alla Plebe il Connubio, rendevaſi quanto ai dritti di Famiglia di egual condizione coi Patrizj. Ciò ſuppoſto non poteanſi evitare i promiſcui Connubj tra l'uno, e l'altro Ceto, perchè non v'era ragione da potergli impedire, ſemprecchè la Plebe ſi rendeva capace del Connubio al pari del Patrizio; ed ecco, che ſarebbe

rebbe nata la confusion del sangue, e de' sacri. Egli è vero, che Livio, come ignaro del vero punto della controversia, confonde spesso la parentela col Connubio; ma è vero altresì, che la parentela trai due Ceti si considerava come una conseguenza del Connubio medesimo, ed i Patrizj procuravano di far conoscere tutti i pessimi effetti, che potea produrre la permissione del Connubio. Nè questa confusione potea recare orrore, se i Plebei fossero stati in quel tempo già capaci del Connubio, e de' Sacri familiari. Ciò si conferma col riflettere, che tanto valea allora l' esser degno di contrarre Nozze, quanto d' esser Cittadino Romano, giacchè il Connubio era prerogativa del Cittadino, e perciò concedendosi il Connubio, non poteansi proibire le parentele trai Cittadini Patrizj, e i Cittadini Plebei.

E quì giova di avvertire quell' altro errore degli Scrittori, quando nel tempo stesso, che supposero i Plebei di quel tempo per Cittadini, si persuasero, che colla legge delle XII. Tavole si fosse proibito il connubio trai due

Ceti, senz'accorgersi, che secondo il fondamental sistema del dritto Romano, massime de' primi secoli, l'onor della Cittadinanza era il carattere più nobile che potesse rappresentare l'abitante di Roma. Che se la legge Giulia proibì le Nozze trai Senatori, e le Libertine, ciò avvenne nei tempi di Augusto, in cui s' era affatto variato dagli antichi costumi, e l'onor della Cittadinanza trovavasi bastantemente avvilito, coll' essersi comunicato quasi a tutti i Popoli soggetti all' Impero Romano. E finalmente, come dicemmo, la nozione del Cittadino nacque *a ciendo*, cioè da quel poter dimostrare il Padre per mezzo della congiunzione del Connubio, la di cui progenie venne per la stessa ragione designata col nome di *Patrizio*. Se dunque i Plebei avessero già goduta col Connubio la Cittadinanza, perchè tanto strepito de' Patrizj sulla mescolanza del sangue e de' sacri, sullo sconcerto delle Divine ed Umane cose, e sulla esagerazione, che i concubiti si sarebbero ridotti simili a quei delle bestie?

Ma veggiamo ora, come rispondesse il Tribu-

no Canulejo a tali clamori de' Patrizj. Si querela primieramente dell' ingiuria, che soffriva la Plebe di non essere affatto considerata, come se non abitasse la stessa Patria. Indi propone la prima petizione, spiegandosi chiaramente, che chiedeva il Connubio. *Colla prima rogazione* (dic' egli) *dimandiamo il CONNUBIO, ch' è solito di concedersi ai Popoli vicini, ed agli esteri, anzi fino ai nimici vinti si è conceduto il dritto della Cittadinanza, ch' è qualche cosa di più del Connubio medesimo* (a). Qui non si parla della libertà d' imparentare tra i due Ceti, ma di pretendere il dritto del Connubio: *Connubium petimus*: anzi quel Connubio, ch' era solito concedersi ai Popoli esteri, e confinanti: *quod finitimis, externisque dari solet*: che certamente non si riferiva alla permissione d' imparentare coi Patrizj Romani, ma a poter esser partecipi di quei dritti Civili, che nascevano dalla ragione del Con-

(a) *Livio loc.cit. cap.* 3. Altera rogatione Connubium petimus, quod finitimis, externisque dari solet: nos quidem Civitatem, quae plus quam Connubium est, hostibus etiam victis, dedimus.

nubio istituito trai Romani, e che gli rendeva in conseguenza Cittadini Romani, quantunque la comunicazione del dritto del Connubio ai Popoli vicini, come furono gli Albani, ed i Latini, produceva nel tempo stesso le parentele coi Romani. Questo adunque era quel Connubio, che chiedeasi da Canulejo per la Plebe sull' esempio de' Popoli convicini, avvalendosi di quella ragione, che se era stato conceduto agli Esteri, moltoppiù si dovea comunicare agli stessi abitanti della comune Patria, e perciò spiegasi quì Canulejo con quella espressione generica: *Connubium petimus*, la quale non è stata mai appresa dagli Scrittori Latini nel senso particolare *d' imparentare*; anzichè lo stesso Livio quando parla della libertà d' imparentare si avvale di quell' altra espressione, cioè *Connubium Patrum, & Plebis*, e non semplicemente *Connubium*.

Quì Sigonio (a) insieme cogli altri Scrittori non sa intendere, come si possa comporre quella contradizione, che s' incontra tralle narrazio-

(a) De antiquo jure Civium Rom. *lib.* 1. *cap.* 9.

razioni degli Storici, e gli ſcritti de' Giureconſulti Romani. Coſtoro affermano francamente, come vedemmo di ſopra, che il Connubio, o ſiano le Nozze, non ſi poteano contrarre, ſe non trai ſoli Cittadini Romani. All'incontro gli Storici, come Strabone, Dioniſio, e Livio atteſtano d' eſſerci ſtata comunicazione del Dritto del Connubio trai Romani, e gli Albani, Sabini, e Latini. Tralaſciano nondimeno la difficoltà maggiore, come un tal dritto ſi trovi conceduto agli Eſteri, e negato per tre Secoli ai Plebei di Roma, i quali non prima dell'anno 309. promoſſero la pretenſione del Connubio, e di paragonarſi almeno alla condizione de' Popoli convicini. Taluni ſcioccamente ſi perſuaſero, che i Romani aveſsero conceduto ai Popoli finitimi la ragion del mero Matrimonio, e non il Connubio, quaſichè ci foſſe biſogno d'un privilegio, affinchè un Latino ſi congiungeſſe col nodo di Matrimonio naturale colla Romana, o come ci foſſe ſtata mai proibizione in Roma, ed in altre Nazioni Gentili ſulle mere congiunzioni di natura.

Tutte queſte difficoltà ſpariſcono ad un fiato

coll'avvertire la vera condizione, in cui vissero per tanto tempo i Plebei di Roma. Eglino considerati come Volgo senz' Auspicj, e privi d' ogni dritto di Cittadinanza pel corso di tre Secoli non furono in grado di contrarre *Connubio* proprio del Cittadino. All'incontro nelle Nazioni convicine vi erano, come in Roma, le Famiglie, che rappresentavano carattere di Cittadini della lor Patria; perchè non si può fingere Società Civile senza Ceto di Cittadini. Il Senato adunque de' Patrizj Romani per ampliare la Città loro, e per ricevere ajuto da' vicini Popoli non ebbero difficoltà di comunicare il loro dritto del Connubio, e d' imparentare coi *Cittadini* Latini, Sabini ed Albani, ma non si può intendere, che un tal dritto appartenesse anche alla Plebe Latina, Albana, e Sabina, se mai in quel tempo (com' è probabile) fosse stata di condizione simile alla Plebe di Roma; e noi provaremo altrove, che nelle fondazioni delle Città, e Nazioni tutte si è sempre riconosciuta almeno nei principj quella generale distinzione di abitanti in Cittadini, e Volgo, perchè in tutte

tro-

troviamo il costume antichissimo della solennità nelle congiunzioni. Nè il ratto delle Donne Sabine nei tempi di Romolo possiamo supporlo di gente *Volgare*, ma di Donne nate da famiglie Sabine con celebrità di conjugio; perchè non potea nascere tanta guerra per rapire la vil turma delle Donne, e molto meno vi era bisogno di tradirle col mezzo del solenne spettacolo. Ed ecco la vera ragione, per cui i Patrizj Romani, che allora erano i soli Cittadini comunicarono il loro dritto del Connubio ai Cittadini di Popoli esteri con negarlo alla stessa Plebe di Roma, poichè i Patrizj, o siano i Cittadini Sabini, Albani, e Latini, si riputavano di egual condizione coi Patrizj, e Cittadini di Roma, come persone nate da celebrità di Conjugio, e che poteano *dimostrare il Padre*, e perciò non v'era difformità nel comunicarsi loro il Connubio, proprio delle famiglie Romane. All'incontro la Plebe di Roma rimase per tre secoli esclusa dal Connubio, perchè si considerava come volgo nato da congiunzioni mere naturali, e perciò indegna d'Auspicj, e de' dritti civili. Con tal sistema di cose civili si

avve-

avvera altresì il detto de' Giureconsulti, che le Nozze non si poteano contrarre, se non tra i soli Cittadini Romani; e sebbene la Storia ci narri, che si contraessero anche coi Popoli esteri, ciò nasce, perchè insieme colla comunicazione del Connubio veniva in conseguenza lor conceduto il dritto della Cittadinanza Romana sulla ragione, che Connubio, e Cittadinanza erano inseparabili, come cose relative tra loro; e siccome chi non avea il dritto del Connubio non era Cittadino, così chi non era Cittadino non avea dritto di Conubio.

Or torniamo a Livio. Il Tribuno Canulejo per rispondere alle opposizioni de' Patrizj non trovò miglior difesa, che d' avvalersi dell' esempio: dicea dunque, che chiedea quello stesso dritto di Connubio, ch' era solito concedersi ai Popoli vicini; inquantocchè se il Senato non avea avuto ripugnanza di accordare un tal' onore agli Esteri per avergli amici atti a prestargli ajuto nei bisogni dello Stato, era ben giusto di concedersi agli stessi abitanti della Patria comune, che sono i primi a difenderla, ed a procurare il pubblico

bene;

bene; anzi se non avea negato finanche ai nemici vinti il dritto della Cittadinanza Romana, che certamente è di maggior vantaggio del Connubio, parea, che alla Plebe di Roma non si dovesse contrastare almeno il Connubio: *Nos quidem Civitatem, quę plusquam Connubium est, hostibus etiam victis dedimus*. Dice, che il Connubio sia meno della Cittadinanza, perchè gli rendeva capaci dgli Auspicj *minori*, che richiedeansi nella celebrità delle Nozze, ed in conseguenza dei dritti di Famiglia, e di *privato* Cittadino, laddove il general dritto della Cittadinanza abilitava le persone anche agli Auspicj maggiori, ed agli ultimi onori della Nazione. Siegue Canulejo: *Qual' altra maggior ingiuria si può fare alla Plebe, che di riputare una parte della Città, come contaminata, ed indegna del Connubio? Che altro è mai questo, che il dover soffrire un esilio, ed una relegazione dentro le stesse mura di Roma?* (a) Ecco tutte le ragio-

---

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 4. An esse ulla major, aut insignior contumelia potest, quam partem Civitatis velut con-

gioni del Tribuno per render plausibile la di lui petizione; ma chi non vede, che queste tutte feriscono principalmente la pretensione di accordarsegli il dritto del Connubio? Canulejo quì non risponde direttamente all' opposizioni de' Patrizj sulla *perturbazione degli Auspicj*, *sul rovesciamento delle cose civili*, *de' dritti di famiglia*, *de' Sacri*, *e delle Divine ed Umane cose*; perchè realmente era questa una pretensione nuova, e contraria all' antico costume; e solamente si restringe ad esagerare l'esempio degl'altri Popoli, la disgrazia de' miseri Plebei nell' esser considerati, come gente contaminata, e condannata a soffrire un esilio dentro le proprie mura. Se mai la Plebe avesse già goduto il dritto del Connubio, e degli Auspicj, e si fosse quistionato soltanto sull' imparentare coi Patrizj, perchè Canulejo non risponde al massimo ostacolo, che si facea dai Patrizj, sulla ragione degli Auspicj, dei dritti di Famiglia, de i Sacri, e del-

contaminatam, indignam Connubio haberi? Quid est aliud, quam exilium intra eadem moenia, quam relegationem pati?

e dello sconvolgimento di tutte le Divine ed Umane cose? Perchè non gli dice, che i Plebei erano Cittadini anch'essi (se mai lo fossero stati realmente): che come tali aveano anch'essi i dritti di Famiglia, e i Sacri, e che non v'era ragione di declamare la perturbazione delle cose Divine, ed Umane? Qual'era *la relegazione, che soffrivano dentro le stesse mura, se fossero stati riputati per Cittadini*? Perchè finalmente dicea, *che la Plebe si considerava come gente contaminata, ed indegna del Connubio*?

Ma per chiarirci d'una tal verità, basterà qui d'avvertire una sola circostanza, di cui si fa parola in quest'occasione. Conchiude il Tribuno il suo discorso con dire, *che i Plebei non per altra ragione chiedeano il Connubio, se non per essere ammessi tra il numero dei Cittadini, e tra gli Uomini* (a). Chiaramente qui dice il Tribuno, che chiedeva il Connubio per essere ammessi i Plebei al grado di Cittadini, e ripu-

(a) *Livio lib. 4. cap. 4. in fin.* Nec quod nos ex Connubio vestro petamus, quidquam, est praeterquam ut hominum, ut Civium numero simus.

riputati per Uomini. Due cose rimarchevoli contengono queste parole; primo, che i Plebei fin' allora non aveano avuto carattere di Cittadini; secondo, che la permissione del Connubio gli avrebbe resi Cittadini. Or chi non vede, che la pretensione d' imparentare coi Patrizj non era mezzo per fargli acquistare la Cittadinanza? Se i Plebei per l' addietro avessero goduto il dritto del Connubio, che bisogno aveano d' imparentare coi Patrizj per divenire Cittadini? Chi non sa, che il Connubio era permesso soltanto ai Cittadini? Se dunque i Plebei avessero sempre goduto il dritto del Connubio, necessariamente avrebbero avuto ancora quello della Cittadinanza: nè v'era ragione, per cui ora chiedessero il Connubio per acquistare la Cittadinanza. Passa più oltre il Tribuno col dire, che il Connubio gli avrebbe fatti considerare almeno per Uomini: *ut Hominum, ut Civium numero simus*. Tanto è falso, che i Plebei avessero avuto carattere di Cittadini, che anzi non si riputavano neppure per Uomini, perchè secondo i principj da noi stabiliti, il Volgo di Ro-

ma,

ma, come privo di Auspicj, era riputato quasi come una turma anzi di bestie, che di Uomini, e perciò non ci fa meraviglia quell' espressione del Tribuno, perchè tale realmente era la maniera di pensare di quei tempi. In fatti era pur troppo vero, che i Plebei con ottenere il dritto del Connubio uscivano dalla vilissima condizione di Volgo, ed entravano in quella di Cittadino, perchè il Connubio li rendea capaci dei dritti privati della Cittadinanza, cioè dei dritti di Famiglia, di Patria potestà, di testare, delle successioni legittime, delle Tutele, del Dominio Quiritario e della trasmissione del medesimo, degli Atti legittimi, in somma di tutti i dritti Civili di privata ragione; ed all' incontro senza dritto di Connubio rimanevano incapaci di esercitarli, e tramandarli ai loro posteri. Or quanto è falso, che l' imparentare coi Patrizj potesse secondo il sistema di quel Governo produrre il minimo dritto di Cittadinanza in persona dei Plebei, altrettanto è vero, che la comunicazione del dritto del Connubio era valevole a renderli Cittadini, come quello, in cui in-

ter-

tervenendo gli Auſpicj, li rendeva capaci dei dritti civili, e perciò dicemmo fin dal principio, che la ragion degli Auſpicj preſſo i Romani fu riputata, come il fonte originario della Cittadinanza.

Dopo le tante altercazioni ſeguite tra i Tribuni, ed il Senato, tanto per la pretenſione del Connubio, che del Conſolato, vinti i Patrizj dalla neceſſità della Guerra, furono obbligati a cedere, ed a contentare la Plebe con accordarle il Connubio, e fraſtornare nel tempo ſteſſo l'altra pretenſione del Conſolato; ſicchè s'induſſero delle due a concedergli la minore (a).

Sembrami d'aver dimoſtrato fin' all'ultimo grado di evidenza non ſolamente coi punti di Storia certa, che colla chiara teſtimonianza dello ſteſſo Livio, che la pretenſione fatta dai Plebei cinque anni dopo la promulgazione

(a) *Livio lib. 4. cap. 6.* Nec ante finis contentionum fuit, quam victi tandem Patres, ut de Connubio ferretur, conſenſere; ita maxime rati contentionem de Plebejis Conſulibus Tribunos aut totam depoſituros, aut poſt bellum delaturos eſſe, contentamque interim Connubio Plebem paratam delectui fore.

ne delle XII. Tavole, cioè nell' Anno 309., ed accordatagli dal Senato con una Legge particolare, che Livio chiama *Lex de Connubio*, fu principalmente per ottenere quel dritto di Connubio, che li conduceva all' acquisto dei dritti privati della Cittadinanza, quantunque ne veniva per conseguenza necessaria la libertà d' imparentare colle Famiglie Patrizie; ragion per cui Livio confonde la petizione principale coll' accessoria. Ma se oltre le testimonianze degli Storici vogliamo esattamente ragionare sulla naturalezza delle vicende Civili, non è possibile il poter concepire, come nelle XII. Tavole si fosse in quel capo trattato di proibir le Parentele tra i due Ceti, e molto meno, come cinque anni dopo saltasse il capriccio al Volgo di Roma d' imparentare coi Patrizj. Non il primo, perchè in tempo delle XII. Tavole i Plebei non solamente non aveano dritto di Connubio, come privi d' ogni genere di Auspicj, ma non erano considerati neppure per Uomini, giacchè cinque anni dopo pretendevano il Connubio, come abbiamo inteso dal Tri-

buno, per eſſer Cittadini, e per eſſer conſiderati come Uomini. Or ſe non erano Cittadini, nè aveano Auſpicj, come mai nelle XII. Tavole potea proibirſi l' imparentare coi Patrizj, qnando non erano in grado di contrarre Connubio neppure tra Plebei, e Plebei? Non il ſecondo, perchè ſenza carattere di Cittadini, come mai potevano aver l' ardire d' imparentare colle Famiglie Patrizie? Egli è chiaro, che prima doveano procurare di abilitarſi al Connubio, e poi potea ſvegliarſi loro la ſuperbia della parentela. Infatti tanto fu lungi dall' idea dei Plebei una tal ſuperbia, che Canulejo chiaramente ſi proteſtava, che col Connubio altro non pretendeva ſe non d' eſſere la Plebe annoverata tra gli Uomini, e tra i Cittadini: *ut Hominum, ut Civium numero ſimus*. La ragione ſi è, perchè ſenza prerogativa di Auſpicj la Plebe contraeva le congiunzioni all' uſo delle beſtie, e come ſi eſprime Livio, *more ferarum*. Finalmente ſe ſi foſſe trattato il ſemplice punto d' imparentare, io dimando, perchè tanto contraſto, e tanta guerra per una con-

contesa di niun valore? Per qualunque legge di permissione i Patrizj rimanevano sempre nella prima libertà di astenersi da tali parentele, non potendosi contrarre tali promiscui Connubj senza il loro consenso; poichè non si trattava di pretendere per forza, e colla violenza tali congiunzioni. Infatti, quando Livio fa parlare Canulejo su tal punto della parentela, chiaramente gli fa dire: *Niun Plebeo avrà ardire di usar violenza alle Verginelle Patrizie: sarà sempre ciò nell' arbitrio degli stessi Patrizj, nè mai il Plebeo potrà obbligare per forza il Patrizio a contrarre il patto naziale* (a). Se dunque tutta la contesa si fosse ridotta a permettersi semplicemente la libertà del Parentado, i Patrizj l'avrebbero accordato alla prima; poichè non era questo il punto, che gli recava pregiudizio, potendo sempre starne lontani, massime secondo il sistema della loro Patria Potestà, la

K 2 qua-

(a) *Livio loc. cit. cap.* 4. Nemo Plebejus Patriciæ virgini vim afferret. Patriciorum libido est: Nemo invitum pactionem nuptialem quemquam facere coegisset.

quale non permetteva alle figlie loro di contrarre Nozze senza il consenso del Padre di famiglia. Chi non vede, che non potea nascere tanta guerra per cosa, che non meritava la pena neppure di parlarsene? Nè la contesa fu tra particolari, quasi che taluni Patrizj avessero voglia d'imparentare coi Plebei contro il sentimento del Senato. Il contrasto, come racconta Livio, fu generale tra l'uno, e l'altro Ceto. Trattavasi d'un punto dell'ultima importanza, quale era d'accordare la Cittadinanza alla Plebe per mezzo del Connubio, di cui era stata priva fin'allora, perchè non volea più vivere da peregrina, nè più soffrire l'esilio, e la relegazione dentro le stesse mura. Quindi è, che Canulejo fece l'ultimo sforzo nell'impedire le leve della milizia, ed obbligare così il Senato ad accordargli il Connubio. *La Plebe* (conchiude il Tribuno) *è pronta a prender l'armi, purchè con accordarci il Connubio si venga finalmente a formare una sola Città... Che se taluno vorrà opporsi, potete pure sfogarvi a parole, ed accrescere la fama della necessità della Guerra, che*

niuno

ninno de' Plebei darà il suo nome, nè mai prenderà l' armi per combattere in vantaggio della vostra superba Signoria &c. (a) Ecco qual'era l' idea della Plebe: di entrare finalmente a parte de' dritti della Cittadinanza, e far sì, che il loro Ceto escluso sempre da tutte le prerogative del Cittadino, ed in conseguenza oppresso dal Patriziato, s' aprisse la strada a rendersi anch' esso partecipe della Cittadinanza. Or il mezzo da conseguire un tal fine non potea essere l'ambizione vana d' imparentare coi Patrizj, perchè, come dicemmo, la donna Plebea maritandosi col Patrizio, o la Patrizia col Plebeo non producea verun vantaggio al loro Ceto, nè tali promiscui Connubj poteano giovare per liberarlo dall' oppressione, o farlo entrare a parte de' dritti civili, e solamente l' amor della parentela potea al più

 ser-

(a) *Livio loc. cit. cap.* 5. Itaque ad bella ista seu falsa, seu vera sunt, Consules, parata vobis Plebs est, si Connubiis redditis unam hanc Civitatem tandem facitis ... Si haec impediet aliquis, ferte sermonibus, & multiplicate fama bella, nemo est nomen daturus, nemo arma capturus, nemo dimicaturus pro superbis Dominis &c.

servire di protezione alle particolari Persone, le quali peraltro rimaneano nella stessa condizione di Volgo, in cui erano prima del Parentado.

Per l'ignoranza di tali cose civili Brissonio, il quale insieme col resto degli Scrittori apprese il capo della Legge delle XII. Tavole in senso di proibizione di parentela, e la rogazione di Canulejo per abolizione di quella Legge, da un fatto, che racconta Livio accaduto in Roma nell'Anno 458., cadde in un'altro errore, cioè, che in questo tempo si fosse nuovamente messa in uso la Legge della proibizione del Parentado (a). Livio narra, che nell'Anno 458. nacque in Roma una contesa femi-

(a) *Brissonio De Jure Connubiorum* §. 2. Enimvero Patribus cum plebe Connubium ne esset XII. Tabulis sancitum erat ... Quod tamen legis caput non multum post temporis Tribunorum plebis, ac convitio abrogatum esse Dionysius, & Livius docent. Attamen idem ipse Livius lib. 10. cap. 23. Virginiam Auli filiam Patriciam, Plebejo nuptam L. Volumnio Consulii, Matronas, quod e Patribus nupsisset, Sacris arcuisse refert. Ex quo probari posse videtur, legem XII. Tabularum in usum revocatam fuisse.

feminile tra le Matrone Patrizie, e le Plebee. La Patrizia Virginia figlia di Aulo, che trovavasi maritata col Console Plebeo Lucio Volumnio, in occasione d'esser entrata nel Tempio consacrato dalle Matrone Patrizie alla Dea Pudicizia nella contingenza di solenne preghiera per implorare il favore della Dea, ne fu ignominiosamente cacciata, come quella, che sebbene era di sangue Patrizio, pure essendo passata nella famiglia Plebea del marito, non si riputava degna d'intervenire nella preghiera in compagnia delle Matrone Patrizie. Quì si accese la contesa mulicbre, e la Virginia sdegnata per l'affronto ricevuto, e gloriandosi d'esser moglie d'un Plebeo Console, pensò in una parte della sua abitazione separarne un picciol sito, che bastasse per formare un Tempietto; poi convocate le Matrone Plebee, e declamando seco loro l'ingiuria ricevuta, dedicollo alla Dea Pudicizia Plebea, animandole a venerarla con purità di culto maggiore di quel che faceasi dalle Patrizie nel Tempio loro; sicchè l'uno, e l'altro Tempio venne a gara dai due Ceti per lungo tem-

po religiosamente venerato (a). Questo fatto, come ognun vede, accadde 140. Anni dopo la rogazione del Connubio, tempo in cui i Plebei s'erano già avvanzati ad ottenere gli Auspicj anche maggiori colla dignità del Consolato, sicchè s'erano uguagliati alla condizione dei Patrizj quanto agli onori della Repubblica; ma, come avvenir suole in tutti i Corpi Civili, non potendosi evitare le solite gare di vanità signorili, sebbene la Virginia fosse

(a) *Livio lib.* 10. *cap.* 23. Insignem supplicationem fecit certamen in sacello Pudicitiae patriciae... inter Matronas ortum. Virginiam Auli filiam patriciam plebejo nuptam Volumnio Consuli, Matronae, quod e Patribus enupsisset, sacris arcuerant. Brevis altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit; quum se Virginia & patriciam, & pudicam in patriciae Pudicitiae templum ingressam, & uni nuptam, ad quem virgo deducta sit, nec se viri, honorumque ejus ac rerum gestarum poenitere, vero gloriaretur. Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In Longo, ubi habitabat, ex parte aedium, quod satis esset loci modico sacello, exclusit; aramque ibi posuit; & convocatis plebeiis Matronis, conquesta injuriarum Patriciarum: Hanc ego aram, inquit, Pudicitiae plebeae dedico, vosque hortor, ut quod certamen virtutis viros in hac Civitate tenet, hoc Pudicitiae inter Matronas sit, detisque operam, ut haec ara, quam illa, si quid potest, sanctius, & a castioribus coli dicatur.

fosse di famiglia Patrizia, e maritata con un Console, pure perchè il marito era di condizione Plebea, e la moglie dovea seguire la sorte di suo marito, fu soggetta a soffrire l'affronto dal Ceto delle Matrone Patrizie, non già, come crede Brissonio, che in questo tempo si fosse rinovata la Legge della proibizione del Parentado, che non vi fu mai realmente; ma perchè l'imparentare dei Plebei coi Patrizj non solamente non gli giovava per acquistare gli onori, e i dritti della Cittadinanza, ma neppure di potersi accomunare nelle adunanze tra loro; e Volumnio marito della Virginia non ascese al Consolato in qualità di Patrizio, ma di Plebeo, come lo era; perché fin dall'Anno 387., cioè 71. anni prima trovavasi già accordato il Consolato alla Plebe.

Tali fatti incontrastabili ci dimostrano chiaramente, che in quest'Anno 309., di cui trattiamo, i Plebei non si poteano neppur sognare di ambire le parentele coi Patrizj, poichè nello stato di vilissimo Volgo, in cui si trovavano, non erano in grado di pensare alle

le vanità di pura opinione; perchè l' Uomo per natura prima desidera i vantaggi, e i comodi della vita, e poi passa ad ambire gli onori di mera vanità, ed in conseguenza i Plebei di Roma prima dovettero pensare a liberarsi dalla Signoria dei Patrizj con acquistare i dritti civili, e poi poteano aver la voglia di accomunarsi loro colle parentele, come di fatti lo vedremo nel corso di questa Sroria Civile. Or per cominciare a scuotere il giogo de' Signori, bisognava che dassero principio dall' ottenere il dritto del Connubio, e col Connubio il dritto degli Auspicj minori, coi quali si rendessero Cittadini almeno di ragion privata; perchè fino a questo tempo erano persone senza ragion di Auspicj, e perciò non poteano contrarre *Nozze*, ma semplice *Matrimonio*, e col Matrimonio non costituivano *Famiglia civile*, ma mera *naturale*. Come tali non poteansi considerare per Cittadini, e molto meno col matrimonio poteano tramandare ai posteri lòro i dritti, che non aveano. Questo era lo stato infelice, in cui erano, quando Canulejo propose la rogazione del Connubio,

nubio, ch'era l'unico mezzo per acquistare gli Auspicj nelle congiunzioni, colle quali ed essi, ed i loro posteri divenivano Cittadini almeno di ragion privata; perchè poi rimanea da superare l'altr'ostacolo degli Auspicj maggiori per ottenere le cariche pubbliche dello Stato. Quindi è, che nella Storia da quest'Anno 309. in poi, in tutte le susseguenti contese nate trai due Ceti troviamo maisempre in bocca de' Patrizj quella perpetua canzone, che gli Auspicj erano stati privativi del loro Ordine, avvalendosi sempre di questo punto di Religione, per tener addietro i Plebei nelle pretensioni delle cariche ed onori della Città. All'incontro in tutte le contese seguite prima dell' Anno 309., poichè in esse i Plebei non dimandavano l'acquisto dei dritti civili, ma la pura salvezza, ed il sostegno meno infelice della vita, non troviamo, che nelle altercazioni si faccia minima parola della ragion degli Auspicj; perchè in esse non si trattava di pretensioni, che riguardassero i dritti della Cittadinanza.

Concludiamo. Egli è certo nella Storia, che

che la ragion degli Auſpicj era il fonte originario di tutti i dritti Civili. E' certo altresì, che il Ceto della Plebe ne' primi ſecoli fu eſcluſo dagli Auſpicj minori, e maggiori. Siamo inoltre convinti della gran differenza tra congiunzione di *Nozze*, e di *Matrimonio*; che le Nozze erano privative de' ſoli Cittadini, e queſti ſoli colle *Nozze* poteano tramandare ai poſteri tutti i dritti Divini, ed Umani, come parla la definizione delle nozze laſciataci da Modeſtino: *Divini*, *&* *Humani juris communicatio*. Abbiam veduto, che cinqu' anni dopo la promulgazione delle XII. Tavole i Plebei ancora ſi riputavano per perſone prive di Auſpicj. Dunque il capo della Legge delle XII. Tavole trattando del *Connubio* non potea riguardare il Ceto della Plebe. Dunque colla rogazione di Canulejo ſeguita nell'Anno 309. fu diſputata, ed ottenuta finalmente la permiſſione di contrarre congiunzione cogli Auſpicj, quanto a dire il dritto del Connubio, e col Connubio i Plebei ottennero altresì i dritti privati di Cittadinanza, e divennero in ſomma Cittadini di ragion privata, per cui ſi abilita-

litarono ai dritti di Famiglia, e coi dritti di Famiglia a tutte le prerogative del privato Cittadino, che leggiamo nella compilazione del dritto Romano. Il capo della Legge delle XII. Tavole dovea contenere, che il Connubio fosse privativo dei Patrizj: *Patrum Connubj jus esto*, e non la promiscuità del Connubio tra i due Ceti, come supposero gli Storici insieme cogl' Interpreti del dritto Civile. ingannati dal non aver compreso l'antica differenza tra *Nozze*, e *Matrimonio*, e dal non aver fatto della Plebe di Roma de' primi secoli la giusta idea, nel confonderla coi Plebei de' tempi molto posteriori, per cui gli Storici coi loro Commentatori si chiusero la strada d' intendere i principj, ed i progressi delle cose Civili di Roma.

CA-

CAPO VII.

I Plebei di Roma dall' Anno 309. fino all' Anno 345. rappresentarono carattere di Cittadini di mera ragion privata. Epoca, in cui nacque la distinzione tra Cittadini di minore, e di maggior grado, e condizione.

Dicemmo sul principio del Capo antecedente, che i Plebei di Roma nell'Anno 309. promossero due pretensioni, l'una del Connubio, l'altra della comunicazione del Consolato; e che colla prima si sarebbero abilitati all'acquisto degli Auspicj minori, ed in conseguenza de' dritti Cittadineschi privati; coll' altra venivano a rendersi partecipi degli Auspicj maggiori insieme coi dritti pubblici dello Stato; poichè ottenendosi la comunicazione del Consolato si sarebbero uguagliati alla condizione di quei, che godevano i massimi dritti della Cittadinanza, quali erano certamente i Patrizj. Livio ci narra, che per quan-

quanto i Tribuni della Plebe insistessero per superare ambe le pretensioni, ed i Patrizj nell'opporsici, la contesa andò a terminare con accordarsi alla Plebe *la Legge del Connubio* dimandata dal Tribuno Canulejo, sperando così i Patrizj, che i Plebei contenti di questa Legge o cessassero dalla dimanda del Consolato, o che almeno si differisse; e che trattanto non s' impedissero le leve della milizia per l' imminente guerra coi Popoli convicini, che infestavano le campagne Romane (a).

Ma gli altri Tribuni non s' arrestarono dalla petizione del Consolato, perchè conoscendo il gran bisogno delle leve, non volevano perdere questa occasione per obbligare il Senato ad accordargli anche la dignità del Consolato; sicchè resi ormai più coraggiosi dalla vittoria otte-

(a) *Livio lib. 4. cap. 6.* Nec ante finis contentionum fuit (quum & Tribunum acerrimum auctorem plebs nacta esset, & ipsa cum eo pertinacia certaret) quam victi tandem Patres, ut de Connubio ferretur, consensere: Ita maxime rati contentionem de Plebeiis Consulibus Tribunos aut totam deposituros, aut post bellum dilaturos esse, contentamqae interim Connubio Plebem, paratam delectui fore.

ottenuta del Connubio, insisterono sempreppiù nella loro pretensione, con impedire con maggior furore le leve della milizia. I Senatori vedendosi in mezzo a due gravi pericoli, o di cedere alla dimanda dei Tribuni, o di soffrire gl' insulti de' nimici, tennero varj consigli tra loro: Gli uni credevano di doversi ricorrere alla violenza con opprimere i Tribuni, gli altri di maggior prudenza pensavano d'esser questo un espediente molto più pericoloso de' saccheggi de' nimici. La maggior parte conchiuse di prendersi un temperamento medio, che fu di accordare alla Plebe, invece del Consolato, una dignità novella, con erigersi un Magistrato *di Tribuni Militari di potestà Consolare* parte dal Ceto de' Patrizj, e parte da quello dei Plebei; e così terminò la contesa con pace d' entrambe le parti. Si convocarono intanto i Comizj per eleggersi in luogo de' Consoli tali Tribuni militari dall' uno, e dall' altro Ceto secondo il trattato di pace già stabilito. Qui dice Livio, che laddove i Patrizj prima ambivano a gara di ascendere a questa nuova dignità, cominciarono indi a sprezzarla, sde-

sdegnando di accomunarsi coi Plebei nel di lei esercizio; ma che alla fine se ne contentarono con protestarsi, che non intendevano pregiudicarsi, quasicchè cedessero alle antiche loro ragioni di doversi governare la Repubblica privativamente dal loro Ceto. Peraltro l'esito de' Comizj fu, che rimasero eletti tre Tribuni militari solamente, e tutti e tre del Ceto de' Patrizj, e Livio suppone, che sedatisi gli animi, la Plebe non fece altra premura per gli Tribuni militari del loro Ceto, bastandole per allora di rimaner ferma la determinazione di potersi eleggere anche dal Ceto dei Plebei (a).

L In

(a) *Livio lib.* 4. *cap.*6. Quum Canulejus victoria de Patribus, & Plebis favore ingens esset, accensi alii Tribuni ad certamen pro rogatione sua summa vi pugnant, & crescente in dies fama belli, delectum impediunt. Consules quum per Senatum, intercedentibus Tribunis, nihil agi posset, consilia principum domi habebant. Apparebat, aut hostibus, aut Civibus de victoria concedendum esse... C. Claudii sententia Consules armabat in Tribunos; Quintiorum, Cincinnatique, & Capitolini abhorrebant a caede, violandisque, quos foedere icto cum Plebe sacrosanctos accepissent. Per haec consilia eo deducta res est, ut

In tale occasione Livio al solito degli Storici, che si pregiano d'esser ammiratori dell' antichità, il non essersi eletti gl'altri Tribuni militari dal Ceto della Plebe ascrive a virtù di modestia, e di magnanimità di quegli antichi Romani, deplorando la condizione de' tempi suoi, in cui, dic'egli, non si trovarebbe neppur uno, che nudrisse tali sentimenti, e che per grandezza d'animo si fosse indotto ad un così generoso rifiuto (a). Ma da quelch' egli stesso siegue a narrare, chiunque non sia pre-

ut Tribunos Militum Consulari potestate promiscue ex Patribus, ac Plebe creari sinerent; de Consulibus creandis nihil mutaretur; eoque contenti Tribuni, contenta Plebs fuit. Comitia Tribunis Consulari potestate creandis indicuntur... Ut Patricios desperatio primo, irritata Plebe, adipiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo, coacti tamen a primoribus, petiere ne cessisse possessione reipublicae viderentur. Eventus eorum comitiorum docuit, alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina, incorrupto judicio esse. Tribunos enim omnes Patricios creavit Populus, contentus eo, quod ratio habita Plebejorum esset. *Vedi anche Dionisio Antiq. Rom. lib.* 11.

(a) *Livio loc. cit.* Hanc modestiam, aequitatemque, altitudinem animi ubi nunc in uno inveneris, quae tunc Populi universi fuit?

preoccupato da simili opinioni, intenderà molto chiaramente la vera cagione di questo fatto. Appena i tre Patrizj presero la Magistratura del Tribunato militare, che a capo di settantatre giorni, come riferisce Dionisio (a), dimisero le cariche, sul pretesto d'essersi accorti di qualche vizio nel prendersi gl' Auspicj. E Livio scrive, *che tal magistratura non durò più di tre mesi per decreto degli Augurj, i quali decisero d' essere stati creati sinistramente, a cagione, che Cajo Curzio, il quale fu destinato a presedere ai di loro Comizj, non avea preso il Tabernacolo, come bisognava* (b). Intanto essendosi creato il Re interino, nuovamente si cominciò a contendere, se doveasi ritornare a creare i Consoli, come pretendevano i Patrizj, opure i Tribuni militari, come voleano

(a) *Antiqu. Rom. lib.* 11. *in fine*.

(b) *Livio loc. cit. cap.* 7. Non tamen pro firmato jam stetit Magistratus ejus jus; quia tertio mense, quam inierunt, augurum decreto, perinde ac vitio creati, honore abiere; quod C. Curtius, qui comitiis eorum praefuerat, parum recte tabernaculum cepisset.

no i Plebei. In questa nuova contesa vinsero i Patrizj, come dice Livio, per la ragione, che nacque disparere tra gli stessi Plebei sulle persone, che doveansi eleggere, ed i più ambiziosi e potenti accorgendosi, che sarebbero stati tenuti addietro, fecero in maniera, che piuttosto non si creassero; sicchè per privata passione pensarono, ch'era meglio di lasciare la libertà ai Patrizj di eleggersi i Consoli, che di venirsi all'elezione dei Tribuni militari con loro ignominia, e lo stesso fecero i Tribuni della plebe, che ambirono anche tal dignità senza successo (a). Quanto a dire in buon linguaggio, che quegli stessi Plebei innalzati da Livio per Uomini pieni di modestia, e di magnanimità, vengono poi da lui medesimo dipinti per vilissimi traditori del pubblico bene del loro Ceto, per servire alle private ambizioni

(a) *Livio loc. cit.* Et Principes Plebis ea comitia malebant, quibus non haberetur ratio sui, quam quibus ut indigni praeterirentur. Tribuni quoque Plebis certamen sine effectu in beneficio apud primores Patrum reliquere.

ni. Se poi vogliamo ragionare coi fatti alla mano, fuori d'ogni mal fondato pregiudizio, chi non vede, che nè Livio, nè Dionisio s'accorsero della verita di questo fatto? Essi ci narrano chiaramente tutti i maneggi, e tutti gli sforzi de' Patrizj per non comunicare alla Plebe il Consolato dimandato con tanto furor di contesa. Ci dicono, che dopo tanti conciliaboli tenuti privatamente tra loro per trovar qualche mezzo da contentare la Plebe, ed indurla a non impedirsi le leve militari, pensarono d' inventare per allora, e per quell' anno una nuova carica del Tribunato militare, con permettersi la promiscua elezione ad ambi i Ceti. Ci riferiscono che nell' atto dell'elezione non si trovarono Patrizj, che volessero esercitare tal carica in compagnia coi Plebei, se non che finalmente forzati dai Principi del Senato, *coacti a primoribus*, accettarono l' impiego colla formale protesta di non indursi il minimo pregiudizio all' Ordine del Patriziato. Indi a capo di settantatre giorni d' esercizio, vengono gli Auguri a dar di nullità dell'elezione: si depongono le cariche: si torna a contende-

 re,

re, se doveansi eleggere i Tribuni militari, opure i Consoli: i Plebei si fanno sorprendere dai privati interessi, e cedono ai Patrizj la libertà di ritornarsi al Consolato. E chi non intende, che tutto fu un artifiziolo maneggio de' Patrizj, per burlare, e tener a bada la Plebe? Ammetto ancor' io, che forse nascesse discordia trai Plebei medesimi, per non potersi tra loro conchiudere i soggetti da eleggersi; ma chi non s' accorge, che quei Patrizj medesimi, che inventavano tanti raggiri per frastornare le pretensioni dei Plebei, dovettero essere i primi a suscitare e promuovere le gare private tra le persone Plebee? Nei primi Comizj furono trascurati i Tribuni Militari del Ceto plebeo, perchè forse non si seppero così presto determinare sovra i soggetti; tantoppiù, che si trattava d' una novità rimarchevole, quanto lo era d' innalzare per la prima volta tre Uomini volgari ad una suprema dignità fornita di potestà Consolare; ma o che fosse questa, o altra la cagione di tal' omissione, non possiamo ricorrere a idea di eroismo in persona di quegli stessi, che a capo di pochi

gior-

giorni tornarono a pretenderela ſteſſa dignità, anziche, al riferir di Livio, ſi reſero traditori dello ſteſſo loro Ceto; perchè gli Uomini ſi debbon conſiderare, come realmente gli veggiamo, e non come vorreſſimo, che foſſero. Nè i Plebei che ſi erano riſoluti, come dice la Storia, di tentare tutti i mezzi per uguagliarſi alla condizione civile dei Patrizj, poſſiam ſupporre, che in queſt' occaſione uſaſsero atto generoſo, o che penſaſſero meglio, come crede Dioniſio (a), col ſerbare gli antichi iſtituti patrj. Sono invero tali rifleſſioni degli Storici direttamente oppoſte ai fatti medeſimi, che ci narrano; perchè da ciò, che Livio ſiegue a raccontarci nel corſo della Storia, ſiamo convinti, che i Plebei non ſolamente in queſta, ma in tant' altre occaſioni, che gli ſi preſentarono di tempo in tempo, non laſciarono mai di pretendere l' eſecuzione del trattato di Pace, cioè, di eleggerſi i Tribuni militari dell' uno, e dell' altro Ceto. Infatti tre anni dopo tornarono ad inſiſtere ſu

(a) *Loc. cit.*

tal pretensione, sempre colla minaccia, che si sarrebbero impedite le leve militari; ma i Patrizj sordi a tali querele proseguivano al solito l' elezione de Consoli, e come dice Livio, si ridevano di tali minacce, perchè in quell' anno non v' era bisogno di far leve dei Soldati (a). In somma non prima dell' anno 354. dopo tante insistenze fatte dalla Plebe, riuscì di eleggersi un solo Tribuno militare del loro Ceto in mezzo a cinque altri Patrizj (b), in vece di tre, come trovavasi conchiuso col trattato dell' anno 309.

Dalla Storia di tali fatti adunque (per ritornare al nostro proposito) scorgesi chiaramente, che qualunque fossero state le contingenze, per cui i Plebei con tutto il trattato di Pace rimasero esclusi dal Tribunato militare, dobbiam dire, che tutto fu artifizio degli stessi Patrizj, i quali sebbene in questo tempo, vinti dalla necessità, fossero stati obbligati a cede-

re

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 12. Ludibrioque erant minae Tribuni denunciantis se delectum impediturum, cum, quietis finitimis, neque bello, neque belli apparatu opus esset.

(b) *Livio lib.* 5. *cap.* 12.

re ai Plebei il dritto del Connubio, pure cercarono con mille raggiri tutti i mezzi per escludergli dalle Cariche, e Dignità dello Stato, perchè trattandosi di cedere, e comunicare al Ceto plebeo i dritti Cittadineschi, che per tre secoli continui eransi gelosamente conservati e custoditi dentro il loro Ordine, non sapeansi ridurre ad un tal passo, che di mal' animo, e per quanto erano forzati dalla dura legge della necessità. Quindi contentarono alla meglio la Plebe con accordarle il dritto del Connubio, ch' era di minor conseguenza, e si riserbarono i dritti Cittadineschi di pubblica ragione. Ed ecco l'Epoca, in cui la Plebe col mezzo del Connubio fece in parte acquisto della Cittadinanza Romana; ed in questo tempo nacque in conseguenza la distinzione tra Cittadini, e Cittadini; poichè laddove pel corso di tre secoli, i soli Patrizj furono i Cittadini di Roma, perchè essi soli godevano gli Auspicj privati, e pubblici, in quest' anno 309. riuscì finalmente alla Plebe di acquistare almeno la Cittadinanza di ragion privata, sicchè da questo tempo in poi, cioè fino all' anno 345. quando i Plebei

otte-

ottennero la prima carica di Magistrato, che fu la Questura, rimasero nello stato di Cittadini capaci dei dritti privati, ed i Patrizj proseguirono ad essere Cittadini di privata, e di pubblica ragione insieme; perchè tutti i dritti pubblici del Cittadino Romano per tutto questo tempo, cioè dall' anno 309. fino al 345. rimasero privativi del Patriziato, come ci narra la Storia.

Ma per meglio intendere come i Plebei coll' acquisto del Connubio divenissero Cittadini di ragion privata, oltre la testimonianza dello stesso Livio osservata di sopra in quell' espressione, che pretendeano il Connubio, affinchè potessero entrare nella condizione di Cittadini, *ut hominum, ut Civium numero simus*, la Giurisprudenza de' Romani ci somministra i lumi per comprendere, che realmente il dritto del Connubio produceva carattere di Cittadinanza almeno di ragion privata. Infatti egli è noto nel dritto Romano, che ai soli Cittadini era permesso il Connubio, sicchè tanto era l' esser capace di contrarre Nozze, quanto l'esser dichiarato Cittadino. Or nelle Nozze ac-

qui-

quiſtarono i dritti di famiglia; e laddove i Patrizj aveano preteſo, ch'eſſi ſoli come capaci del Connubio coſtituivano famiglia (a), col comunicarſi il dritto del Connubio anche ai Plebei, ne ſeguivà, che anch'eſſi cominciarono a godere i dritti di famiglia, che formano la patria poteſtà, le ſuità, le agnazioni, le tutele, l' emancipazione, i dritti gentilizj, e tuttocciochè riguarda i vantaggi ſul patrimonio paterno. Si abilitarono altresì alla fazione del teſtamento per la legge delle XII. Tavole, che non permiſe di teſtare, ſe non a quei, che aveſſero, o poteſſero aver dritto di famiglia (b); perchè tali perſone ſolamente aveano dritto di trasferire il dominio de' beni loro per teſtamento, onde nacque il dritto dell' adizione dell' eredità, e l' acquiſto per ragion di

(a) *Livio lib. 10. cap. 7 eſpreſſamente fa dire al Plebeo Publico Decio, quando rimproverava i Patrizj delle antiche loro pretenſioni, che tralle altre vi era quella di arrogarſi, come dritto loro privativo, il poter coſtituire Famiglia: VOS SOLOS GENIEM HABERE, come dimoſtrammo di ſopra.*

(b) Paterfamilias uti legaſſit ſuper pecuniae, tutelaeve rei ſuae, ita jus eſto.

di legato. E ſiccome poteano trasferirlo per diſpoſizione teſtamentaria, così gli era lecito di trasferirlo tra vivi in tutti quei modi di civil ragione, cioè di ceſſione in jure, di mancipazione, e ſimili; ch' erano riſerbati a quei, che aveano carattere di Cittadini, come leggiamo negli ſcritti de' Giureconſulti Romani. E ſe poteano trasferirlo o tra vivi, o per teſtamento, era neceſſario, che il *tradente* godeſſe dei beni ſuoi non già un dominio mero *bonitario*, ma civile, che fu detto poi *Quiritario*, cioè dominio pieno, e perfetto; ſicchè ſi reſero capaci d' acquiſtare il dominio civile in tutti quei modi, che deſcrive il Dritto Romano. Colla ragione delle Nozze altresì venne in ſeguito il dritto dell' adozione, la quale fu introdotta ad imitazione delle nozze medeſime. Coll' acquiſto della patria poteſtà, e del dominio civile ebbero in conſeguenza la poteſtà anche domenicale verſo de' ſervi conſiderati nel dritto Romano *tamquam res*, e come beni, ſovra di cui ſi eſercitava un pieno dominio; e colla poteſtà domenicale il dritto della manumiſſione,

ne,

ne, e del patronato. Finalmente s' abilitarono a tutto il resto dei Dritti privati, come sono gli atti legitimi, le azioni civili, le solenni formole giudiziare, e simili, che tutti dipendono dal dritto della famiglia; e questo Dritto nasceva da quell' originaria ragione del Connubio, ch' era il fonte de' Dritti Civili di privata ragione.

Gl' Interpreti anche i più eruditi del Dritto Romano, sebbene furono diligentissimi nell'esporre i Dritti privati del Cittadino Romano, pure come ignari delle origini Civili di Roma non ci seppero dar ragione d' un tal sistema. L' origine certamente di tal costume nacque, come dicemmo, dall' idea degli Auspicj, perchè nella fondazione della società civile di Roma, l' unione degli Abitanti venne composta di due sorte di persone, l' una di quei, che come nati da congiunzioni contratte cogli Auspicj, spiegavano carattere illustre, e di certa Famiglia, e l' altra di Persone volgari nate da congiunzioni mere naturali, e senza favor d' Auspicj, le quali considerandosi da quelle menti oppresse da materialis-

mo,

mo, e dalla superstizione, di vilissima condizione, e quasi simile a quella delle bestie, non si riputavano capaci del minimo dritto. Quindi nacque in Roma la prima distinzione di Ceti, l'uno di Gente d'Auspicj, che furono i Patrizj, l'altro di Persone del Volgo, che furono i Plebei. Ma perchè parte per le tiranniche maniere de' Patrizj, e parte per le naturali idee di libertà nate coll'Uomo medesimo, non potea durare l'antico sistema, i Plebei col favor dei Tribuni cominciarono a contrastare ai Patrizj le loro prerogative, e dopo tante contese quante bisognano per far passare un Corpo civile da uno stato all'altro, riuscì loro finalmente di erigersi col Connubio alla condizione anch'essi di Gente d'Auspicj, per cui potessero introdursi nell'ordine de' Cittadini. E poichè vi era la differenza tra Auspicj minori, e maggiori, i Patrizj in questo tempo obbligati dalla necessità gli accordarono solamente gli Auspicj minori del Connubio, coi quali poterono i Plebei abilitarsi a spiegare carattere di Cittadini di ragion privata. Ed ecco la seconda distinzione

ne de' Ceti seguita in quest' Anno 309. per cui i Patrizj rimasero Cittadini di grado superiore, perchè godevano cogli Auspicj minori, e maggiori tutti i Dritti privati, e pubblici, ed i Plebei coll'acquisto degli Auspicj minori si resero Cittadini soltanto di ragion privata.

Ed ora siamo in grado altresì d'intendere la vera ragione, per cui cinque anni dopo il gran trattato di pace conchiuso tra Patrizj, e Plebei colla promulgazione delle XII. Tavole, e con tanta sodisfazione d'ambi i Ceti, troviamo nella Storia un tumulto civile peggiore del primo. E quel ch'è più da notarsi, si è, che tutte le querele de' Tribuni si riducevano a pretendere l'abolizione di quel solo capo delle XII. Tavole, in cui si parlava del Connubio, e tutto il resto del corpo di queste Leggi non fu trovato difforme dalle loro idee. Gli Storici, perchè non ebbero cognizione del vero sistema civile di quei tempi, non ci seppero spiegare l'arcano; ma da quanto si è dimostrato finora egli è facile di comprenderlo. Fin dall'anno 291., o 293., secon-

secondo le testimonianze di Livio, e Dionisio, i Plebei s'erano armati per liberarsi una volta dalla tirannica Signoria de' Patrizj: la contesa durò molto tempo, e tralle varie altercazioni i Patrizj finalmente proposero il progetto di formarsi un corpo di leggi esposto al pubblico, che servisse di stabilimenti certi, e noti a tutti. La Plebe andò a credere, che con queste leggi rimanesse bilanciata tra i due Ceti la potestà Cittadinesca. Seguì la promulgazione non meno delle prime dieci Tavole, che delle due ultime con piacere universale, lusingandosi i Plebei d'essersi loro comunicati i dritti Civili, e che tutto ciò che in esse trovavasi stabilito riguardo ai dritti, e prerogative del Cittadino Romano, fosse comune ad ambi i Ceti. Appena fu tutto quietato, che i Plebei dal fatto, e dalla sperienza s'accorsero, che quel capo del Connubio andava a deludere tutte le concepite speranze; perchè a che poteangli giovare le Leggi scritte, se rimanendo essi privi, come prima, del dritto del Connubio, venivano in conseguenza a restar privi d'ogni drit-

to

to di Cittadinanza? Come poteano aver dominio Civile de' beni, come ne poteano testare, o disporre tra vivi, come poteano esercitare il resto de' dritti Civili, se senza dritto di Connubio rimanea per essi chiuso affatto l' adito all' acquisto della Cittadinanza? Gli Storici ci dicono, che questo capo del Connubio fu aggiunto nelle due ultime Tavole promulgate un' Anno dopo le prime dieci, quanto ci basta per intendere, che i Patrizj meditarono di aggiugnere questo capo in tempo, che gl' ignoranti Plebei, contenti già delle prime dieci, ed ubbriachi delle belle prerogative, che in esse conteneansi, non avvertissero a questo grave intoppo stabilito in questo capo, per cui rendeasi loro inutile tutto il corpo delle Leggi. Ed ecco, che pochi Anni dopo presentatasi la bella occasione d' esserci troppo bisogno di loro per le leve di milizia, e per occorrere ai gravissimi mali, che infestavano la Città, il Tribuno Canulejo fa fronte ai Patrizj, impedisce le leve, e con un ostinato coraggio viene a patti chiari, che niuno della Plebe prenderà mai

 l' ar-

l'armi contro i nimici, ſe prima non ſi ſtabiliſſe la Legge del Connubio per gli Plebei. Ottenuta queſta Legge a loro favore, gli altri Tribuni per finirla una volta per ſempre, procurarono di comunicarſi loro anche il Conſolato, che poi finì, come abbiam detto, coll' erezione della nuova dignità del Tribuno militare ſenza il minimo effetto.

Tutte queſte conſiderazioni, che naſcono dall' accorgimento del continuato filo della Storia, ci portano al vero lume de' progreſſi delle coſe Civili di quei tempi, e ci fanno intendere il ſiſtema altresì del dritto Romano, il quale ſenza l' ajuto di tali neceſſarie cognizioni rimane un corpo ſenz'anima, inabile a farci comprendere il corſo delle vicende civili de' Romani. Rimane adunque quì ſtabilita nommeno l' epoca della Cittadinanza di ragion privata accordataſi alla Plebe nell' Anno 309. col mezzo della comunicazione del dritto del Connubio, che della nuova diſtinzione di Ceti nata nel tempo ſteſſo in Roma tra Cittadini d' inferior condizione, e di ragion privata, quali divennero i Plebei, e

Cit-

Cittadini di condizione ſuperiore, cioè di ragion privata, e pubblica, quali rimaſero i Patrizj. E ſebbene la Plebe tentò anche di entrare ne' dritti pubblici con pretendere il Conſolato, pure i Patrizj ſeppero così bene deſtreggiarſi, che dopo averle accordato di eleggerſi i Tribuni militari in luogo de' Conſoli, tre del Ceto de' Patrizj, e tre de' Plebei, raggirarono l'affare in maniera, che non ebbe effetto, ed eſſi rimaſero come prima nel poſſeſſo delle Cariche pubbliche in eſcluſione dei Plebei ſino all'Anno 345., quando finalmente riuſcì loro di cominciare ad introdurſi nella Poteſtà di ragion pubblica, come vedremo nel capo ſeguente.

CAPO VIII.

Sieguono le diſcordie Civili tra i due Ordini di Cittadini. Dall'Anno di Roma 345. in poi incomincia l'epoca, in cui i Plebei di grado in grado ſi abilitarono ai dritti Cittadineſchi di *ragion pubblica*.

QUale ſuol'eſſere il corſo delle vicende Civili, anzi di tutti gli affari Umani, che da piccoli principj s'avvanzano di grado in grado ai più ſublimi, talvolta neppure immaginati, e preveduti: tale per l'appunto il troviamo eſattamente avverato, ſecondo il noſtro ſiſtema, nella Nazione Romana. Nacque la gente Plebea di Roma ſotto la ſervitù de' Signori: viſſe per molto tempo in queſto miſero ſtato; indi col mezzo delle naturali occaſioni, e contingenze ſvegliandoſi le menti loro groſſolane, e cominciando a riflettere la pura legge dell'Umanità, che non riconoſce ragion di diſuguaglianza tra Uomo ed Uomo,

e di-

e divenuta confcia della fua vera condizione egualmente uniforme in tutti, e dell'ingiuftizia, che foffriva, naturalmente cercò tutti i mezzi da fcuoterne il giogo, anzi di pervenire a quel grado medefimo, in cui vedea i fuoi Patrizj, come Uomini della fteffa loro natura. Avea già fuperato il maggior oftacolo col paffare dallo ftato mero fervile al grado *di Cittadino di ragion privata*; altro non rimanea per uguagliarfi intieramente alla condizione dei Patrizj, che di aprirfi la ftrada agli onori, alle dignità, in fomma a renderfi anch' effa partecipe delle pubbliche cure della Nazione. Quindi dall'Anno 309., quando ottenne il Connubio, non lafciarono mai i Tribuni della Plebe, come ci racconta Livio, la minima occafione per farfi offervare dal Senato la promeffa di venirfi all'elezione dei Tribuni militari dell'uno, e dell'altro Ceto, ma i Patrizj con mille raggiri ne fraftornavano l'efecuzione. Nell'Anno 310. fu nuovamente difputata la promifcua elezione dei Tribuni militari, come dicemmo, e la

Plebe al solito ne rimase delusa (a). Nell' Anno seguente i Patrizj eressero la dignità del Censore per accrescere all' Ordine del Patriziato un' altra Magistratura, ed unire così maggiormente le forze per opporle alle pretensioni dei Plebei; e costoro, come crede Livio, immaginandosi, che una tal carica fosse un impiego di poca valuta, e piuttosto necessario, che specioso, non si opposero, coll' idea di tener riserbato il colpo per cose più rimarchevoli (b). Nell'Anno 313. i Tribuni della Plebe insisterono per l' elezione dei Tribuni militari, ma i Patrizj se ne risero; perchè non v' era occasione di guerra, nè di leve di Soldati (c): lo stesso avvenne nell' Anno 316. (d), 322. (e), 324. (f), e 330.

(a) *Livio lib. 4. cap. 7.*

(b) *Livio lib. 4. cap. 8.* Tribuni magis necessariam, quam speciosi ministerii procurationem intuentes, ne in parvis quoque rebus incommode adversarentur, haud sane tetendere.

(c) *Livio lib. 4. cap. 12.*

(d) *Livio lib. 4. cap. 16.*

(e) *Livio lib. 4. cap. 25.*

(f) *Livio lib. 4. cap. 30.*

e 330. (a), sempre querelandosi i Plebei di non poter cominciare a godere gli onori della Città, e di non veder messa in esecuzione la dignità del Tribunato militare accordatagli fin dall' Anno 309. nelle persone del loro Ceto.

Ma nell' Anno 333. il Senato avendo proposto di accrescersi il numero dei Questori da due Urbani, com' erano, a quattro, affinchè due di loro potessero assistere alle faccende di guerra, la Plebe avvalendosi dell'occasione, venne in contesa coi Patrizj, pretendendo, che se fin'allora non avea potuto ottenere il Tribunato militare, almeno se le comunicasse la Questura, con eleggersi due dell'uno, e due dell' altro Ceto. I Patrizj al solito si opposero, e conoscendo, ch' era pericoloso l'accrescere il numero de' Questori, pensarono piuttosto di abbandonare l' impresa, astenendosi di più parlarne (b). I Tribuni accortisi della

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 35., e 36

(b) *Livio lib.* 4. *cap.* 43. Nec opinata moles discordiarum inter Plebem ac Patres exorta est, coepta ab

maliziosa non curanza dei Patrizj sull' affare del numero dei Questori, riaccesero la contesa con maggior vigore, con unire le antiche querele sulla Legge agraria, e tal guerra Civile si rese tanto seria, che essendosi eletto in così grave contingenza per Re interino Lucio Papirio Mugillano, costui prese l'espediente di castigare l'insolenza or dei Patrizj, ed or dei Tribuni della Plebe, finchè sedati gli animi compose l'affare con determinare, che laddove i Patrizj pretendevano i Comizj Consolari, dovessero cedere con contentarsi, che si tenessero i Comizj dei Tribuni militari, come volea la Plebe (gran cedere in vero fu questo!) e che i Tribuni della Plebe non impedis-

ab duplicando Quaestorum numero. Quam rem, ut praeter duos urbanos Quaestores, duo Consulibus ad ministeria belli praesto essent, a Consulibus relatam, quum & Patres summa ope approbassent, Consulibus Tribuni Plebis certamen intulerunt, ut pars Quaestorum (nam ad id tempus Patricii creati erant) ex Plebe fieret. Adversus quam actionem primo & Consules, & Patres summa ope adnisi sunt; concedendo deinde, ut quemadmodum Tribunis consulari potestate creandis usi sunt, adaeque in Quaestoribus liberum esset arbitrium Populi. Quum parum proficerent, totam rem de augendo Quaestorum numero omittunt.

differo la libertà del suffragio nell'eleggersi i quattro Questori di quel Ceto, che fosse piaciuto ai votanti (a). Che bella invenzione per deludere i Plebei! L'esito de' Comizj fu, come dovea essere, infelice per la Plebe; perchè non solamente i Tribuni militari furono eletti dal Ceto dei Patrizj, ma essendosi proposta l'elezione dei Questori, i Plebei per mancanza dei suffragj ne rimasero esclusi, e i Candidati Plebei, che aveano preteso la Questura, strepitavano di essere stati delusi per maneggio artifizioso usato nei comizj dal Patrizio Aulo Sempronio uno dei Tribuni militari (b). Aveano dunque i Plebei ottenuto il decreto di poter'essere ammessi alla Questura, ed al Tribunato militare, ma per le continue

(a) *Livio lib. 4. cap. 43.* Quin illi, remittendo de summa quisque juris, mediis copularent concordiam: Patres patiendo Tribunos militum pro Consulibus fieri: Tribuni Plebis non intercedendo, quo minus quatuor Quaestores promiscue de Plebe, ac Patribus libero suffragio Populi fierent.

(b) *Livio lib. 4. cap. 44.* Fraudem profecto in re esse (*diceano i candidati Plebei*) & A. Sempronium comitiis plus artis adhibuisse, quam fidei. Ejus injuria queri suos honore dejectos.

nue frodi dei Patrizj non poteano trovare ancor la strada da superarne l'esecuzione. Proposero in questo tempo anche la pretensione della Legge agraria (a), e nell'Anno 341. nuovamente tentarono per la dignità del Tribunato militare, ma senza effetto (b); in somma non si lasciava mai di contendere trai due Ceti, ed i Patrizj non trascuravano ogni mezzo fraudolente per conservare presso il loro Ordine i dritti pubblici dello Stato.

Venne finalmente il tempo favorevole ai Plebei, e nell'anno 345. col favore di tre Tribuni della Plebe i più nimici del Patriziato, fu per la prima volta comunicato al loro Ceto se non il Tribunato militare, almeno la dignità della Questura, la quale sebbene era d'inferior grado al Tribunato militare, pure naturalmente non poteano cominciare, che dalle dignità inferiori, e di quattro Questori volle la propizia contingenza, che tre furono eletti dal Ceto Plebeo, ed un

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 48.
(b) *Livio lib.* 4. *cap.* 50.

un solo de' Patrizj (a). I Plebei ascrivevano ad una gran vittoria l'aver ottenuto la Questura, non tanto in riguardo della dignità medesima, quanto per essersi aperto l'adito agli onori, ed ai dritti Cittadineschi di pubblica ragione, onde potevano facilmente avvanzarsi ai più sublimi gradi dello Stato (b). I Patrizj all'incontro non seppero dissimulare l'ultimo dolore per la comunicazione della Questura, perchè conoscevano molto bene il principio della decadenza della loro Signoria: fremevano di rabbia, deplorando nel tempo stesso la disgrazia loro, e de' loro posteri nel vedere altri nel possesso delle loro dignità, prevedendo, che un tempo le loro famiglie sarebbero rimaste col carattere

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 54. Non alias aegrius Plebs tulit tribunicia sibi comitia non commissa: eum dolorem quaestoriis comitiis simul ostendit, & ulta est, tunc primum Plebeiis Quaestoribus creatis: ita ut in quatuor creandis uni Patricio Caesoni Fabio Ambusto relinqueretur locus, tres Plebeji. . . clarissimarum familiarum juvenibus praeferrentur.

(b) *Livio loc. cit.* Pro ingenti itaque victoria id fuit Plebi, Quaesturamque eam non honoris ipsius fine aestimabant; Sed patefactus ad Consulatum, ac triumphos locus hominibus videbatur.

re di miniſtri de' ſacrificj per la ſalvezza del popolo, ma ſenz' autorità di comandare nella Città (a).

Ed ecco l' Epoca fortunata per gli Plebei, quando da Cittadini di mera ragion privata, dopo tante preventive diſcordie, e maneggi trai due Ceti, riuſcì loro di fare il primo paſſo ne' dritti pubblici col ſemplice acquiſto dell' infima dignità della Queſtura. Ma appena i tre novelli Queſtori plebei ſpiegarono il lor carattere, che i Tribuni della Plebe reſi vieppiù coraggioſi, tentarono con maggior vigore di ſuperare l' altro gran punto del Tribunato militare tante volte per l' addietro preteſo, ed altrettante riuſcito infruttuoſo. L' uno, e l' altro Ceto fidava nelle occaſioni di guerra; perchè i Patrizj ſperavano così deviare gli animi dei Plebei dagli onori Cittadineſchi, ed i Plebei fidavano alla neceſſità delle

(a) *Livio loc. cit.* Patres contra non pro comunicatis, ſed pro amiſſis honoribus fremere: negare, ſi ea ita ſint, liberos tollendos eſſe, qui pulſi majorum loco, cernenteſque alios in poſſeſſione dignitatis ſuae, Salii, Flamineſque nuſquam alio, quam ad ſacrificandum pro Populo, ſine imperiis, ac poteſtatibus relinquantur.

delle leve de' Soldati, per poter obbligare i Patrizj ad accordarglieli. Ecco che nello stesso anno 345. perviene in Roma la notizia d'essersi invaso dai nemici il castello di Carvento ed i Tribuni della plebe dichiarandosi, che si sarebbero impedite le leve, finattantocchè non si adempisse all'anticha promessa sul Tribunato militare, ottennero un Senatusconsulto, con cui fu determinata l'elezione de' Tribuni militari, colla legge però, *che niuno dei Tribuni della Plebe di quell' anno potesse aspirare a tal dignità, nè esser confermato per Tribuno nell' anno seguente* (a): quanto bastò per rompere i disegni dei Plebei; poichè sebbene la vittoria della Plebe, come dice Livio, si ridusse a tenersi i Comizj per eleggersi i Tribuni militari, e non i Consoli, come voleano i Patrizj, pure nella sostanza vinsero i Patrizj, i quali con escludere i Tribuni della ple-

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 55. Tribuni pervincunt, ut Senatusconsultum fiat de Tribunis militum creandis, certo tamen pacto, ne cujus ratio haberetur, qui eo anno Tribunus Plebis esset, neve quis reficeretur in annum Tribunus Plebis.

plebe dal numero dei Candidati, fecero poi in maniera, che l'esito dei Comizj fosse di rimaner eletti tre soli Tribuni militari del loro Ordine; e l'astuzia de' Patrizj, al dir di Livio, fu di prendere dal Ceto Plebeo candidati i più vili ed indegni insieme con qualche degno Plebeo, sicchè questi commosso da spirito di vanità, sdegnando di accomunarsi cogl' indegni, fece, che nascendo dissidio tra loro, non si potè conchiudere l'elezione per gli Plebei (a), e così rimasero nuovamente burlati.

In questo tempo nacque una grave discordia trai Patrizj, in occasione di altro movimento de' convicini nemici, per cui il Senato conchiuse di eleggersi un Dittatore. Due de' Tribuni militari, Giulio, e Cornelio, mal soffrendo

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 56. Romae sicut Plebis victoria fuit in eo, ut quae mallent, comitia haberent; ita eventu comitiorum Patres vicere; namque Tribuni militum Consulari potestate contra spem omnium tres Patricii creati sunt... Artem adhibitam ferunt a Patriciis (cujus eos Icilii tum quoque insimulabant), quod turbam indignorum candidatorum intermiscendo dignis, taedio sordium in quibusdam insignium, Populum a Plebejis avertissent.

do il dover cessare dalla carica per l'elezione del Dittatore, strepitarono contro la determinazione del Senato: In tal conflitto Giulio, e Cornelio implorarono l'ajuto dei Tribuni della plebe per impedire colle loro *intercessioni* la Dittatura. Allora i Tribuni della plebe, godendo della dissensione tra i Patrizj, ricusarono d'interporre la loro opera, per l'ingiuria poc'anzi ricevuta, affettando, che invano chiedevano ajuto da persone, che non si voleano riputare nè per Cittadini, nè per Uomini, e che quando si fossero loro comunicati gli onori, allora avrebbero preso parte in quest'affare (a). E quì giova di osservare, che sebbene i Plebei in questo tempo erano già divenuti Cittadini di ragion privata, e colla Questura aveano cominciato a partecipare di questo primo onore, pure per l'ostinazione de' Patrizj nel fargli fronte

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 56. Tribuni Plebis laeti discordia Patrum, nihil esse in his auxilii dicerent, qui non civium, non denique hominum numero essent. Si quando promiscui honores, communicata res publica esset, tum se animadversuros, ne qua superbia Magistratuum irrita Senatusconsulta essent. Interim Patricii soluti legum magistratuumque verecundia, per se quoque Tribuniciam potestatem agerent.

te ad ogni passo alla Cittadinanza di ragion pubblica, prefero il contrattempo di rinfacciargli, con dichiararsi, ch' essi non si poteano chiamare nè per veri Cittadini, nè per Uomini, finattantocche non se gli fossero comunicati tutti gli onori della Cittadinanza. E questo sol luogo di Livio (per dirlo quì di passaggio) basterebbe per ismentire Livio medesimo, quando ripete la Cittadinanza in persona dei Plebei fin dal tempo di Romolo; ed a noi giova quì di confermare maggiormente il nostro sistema sulla Cittadinanza *di ragion privata, e pubblica*.

Intanto avendo vinto il Senato con crearsi il Dittatore, costui dopo di essere ritornato glorioso dalla spedizione contro i nemici, depose volontariamente la Dittatura. I Tribuni militari ripigliando la loro autorità, nel finire il tempo dell' impiego si vollero vendicare contro il Senato, con intimare i Comizj Tribunati invece de' Consolari (a), perchè, come

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 57. Tribuni militum mentione nulla comitiorum consularium habita (credo ob iram Dictatoris creati) Tribunorum militum comitia edixerunt.

me abbiamo osservato di sopra, i Patrizj cercavano sempre di eleggere i Consoli, per issfuggire la pretensione dei Plebei sul Tribunato militare. I Patrizj vedendosi traditi da persone dello stesso loro Ordine, si occuparono ad inventare qualche nuovo stratagemma per far rimanere esclusi i Plebei. Nell' Anno passato s' erano avvaluti del mezzo di scegliere dalla Plebe la maggior parte dei Candidati più indegni, ed ora, per non incorrere nella stessa frode, pensarono all' opposto di prendere per Candidati Patrizj i più cospicui, i più grati, e benemeriti della Repubblica, affinchè i Plebei non ardissero di far rumore, e forse si ritirassero pel rossore di accomunarsi colle persone più luminose del Senato. In fatti l' esito dei Comizj fu, che si elessero quattro primarj Patrizj per Tribuni militari, ed i Plebei al solito ne rimasero delusi (a).

(a) *Livio lib. 4. cap. 57.* Tum vero gravior cura Patribus incessit; quippe quum prodi caussam ab suis cernerent. Itaque sicut priore anno per indignissimos

Ma dopo tanti fraudolenti maneggi usati dai Patrizj per tener lontana la Plebe dalla dignità del Tribunato militare, venne finalmente il giorno fortunato, in cui superandosi ogn'ostacolo, la Plebe ottenne di vedere per la prima volta un tanto desiderato onore in persona di Licinio Calvo, che nell'Anno 354. fu ammesso alla dignità del Tribunato in compagnia di cinque Patrizj (a). Erano già in continue contese entrambi i Ceti, massime per le gravezze dei tributi, che in questo tempo si contribuivano anche dalla Ple-

mos ex Plebeiis candidatos omnium etiam digniorum taedium fecerant; sic tum primoribus Patrum splendore, gratiaque ad petendum praeparatis, omnia loca obtinuere; ne cui Plebejo aditus esset.

(a) *Livio lib.* 5. *cap.* 12. Riferisce, che di sei Tribuni militari cinque furono Patrizj, ed un solo Plebeo. *Sigonio Scholia in lib.* 5. *T. Livii* dubbita, se quattro de' cinque Patrizj nominati da Livio fossero stati tali, a motivo, che non si trovano i loro nomi tra il numero de' Patrizj. Egli è questa una congettura molto leggiera per contrastare la testimonianza di Livio; e sovratutto è troppo verisimile, che per la prima volta si fosse aperto l'adito ai Plebei alla dignità del Tribunato coll'elezione d'un solo del loro ceto, e di cinque Patrizj, e non già d'un solo Patrizio, e cinque Plebei; ciocchè si conferma maggiormente da quanto seguì in appresso, come vedremo.

Plebe, secondo la quantità del patrimonio (a). I Tribuni della Plebe cominciarono ad impedire non meno le leve della milizia, che il pagamento dei tributi nei bisogni più urgenti di guerra, in manieracchè mancava la sussistenza della milizia. Allora si accesero maggiormente gli animi, ed i Tribuni della Plebe conobbero, che non v' era miglior occasione per obbligare i Patrizj alla comunicazione del Tribunato militare. Vedevano colla sperienza, che la dignità della Questura accordatagli per l'addietro, non gli giovava per liberarsi dalla dura servitù dei Patrizj; perchè la Questura era una dignità di puro ministero, e soggetta ai Consoli, ed ai Tribuni militari, ma senza autorità valevole a contraporre l'un Ceto all'altro. Quindi in quest' occasione i Tribuni della Plebe fecero l' ultimo sforzo, sicche gli riuscì di far ammettere tra il numero dei Tribuni militari almeno un solo Plebeo, *usurpandi juris caussa*, come elegantemente esprime Livio,

(a) *Livio lib. 5. cap. 10. e seq.*

vio (a), quanto baſtava per allora per introdurſi una volta i Plebei negli onori di autorità, e di comando. Livio quì crede, che l'elezione cadde in perſona di Licinio Calvo, come uno dei più aſſennati, e vecchi Plebei, anzi lo chiama col nome di *Senatore antico*, per quella falſa opinione, in cui furono gli Storici, che i Plebei, come ſcrive Dioniſio (b), fin dall'Anno 263. già entravano anch'eſſi in Senato inſieme col Ceto dei Patrizj per determinare gli affari dello Stato, quando per punto di Storia certa fino all'Anno 309. non erano neppure Cittadini di ragion privata, come abbiamo dimoſtrato. Ma queſto argomento ſarà trattato ſeparatamente, maſſime nel libro ſeguente, in cui ſi ragionerà dell'origine, e progreſſi del governo civile dei Romani. Intanto i Tribuni della

(a) *Livio lib.* 5. *cap.* 12. Quum Tribuni plebis nunc illud tempus eſſe dicerent ſtabiliendae libertatis... non tamen ultra proceſſum eſt, quam ut unus ex Plebe uſurpandi juris cauſſa P. Licinius Calvus Tribunus militum Conſulari poteſtate crearetur; ceteri Patricii creati.

(b) *Antiq. Roman. lib.* 7.

la Plebe gloriosi oltremodo per una tanta vittoria, immediatamente fecero pagare i tributi, e così fu rimediato ai bisogni della guerra (a). Nei seguenti Comizj, poichè il novello Tribuno militare Plebeo si era condotto con saviezza, e con pace universale, dice Livio, che nacque la voglia di vedere in tal dignità maggior numero di Plebei, e che concordemente fossero stati eletti cinque Tribuni militari del Ceto Plebeo, ed un solo dei Patrizj (b).

Ma ecco, che nell' Anno seguente 356. i Patrizj, i quali soffrivano con estremo dolore la comunicazione di tal dignità ai Plebei, per cui sembrava loro d' aver quasi perduto la somma lor potestà (c), tentano nuovamente

(a) *Livio loc. cit.* Hac victoria comitiorum exultantes Tribuni Plebis, quod maxime rem publicam impediebat, de tributo remiserunt: collatum obedienter, missumque ad exercitum est.

(b) *Livio lib. 5. cap.* 13. Dulcedo invasit proximis comitiis Tribunorum militum Plebejos creandi. Unus M. Veturius ex Patriciis candidatis locum tenuit, Plebejos alios Tribunos militum consulari potestate omnes fere centuriae dixere &c.

(c) *Livio lib. 5. cap.* 14.

te ogni mezzo per ripigliarsela. Venuto il tempo dei nuovi Comizj fanno in primo luogo comparire per Candidati i Patrizj più riguardevoli, affinchè i Plebei avessero rossore di rigettargli, e poi, come se tutti fossero Candidati, fecero gli ultimi maneggi per far cadere l'elezione nei soli Patrizj; e sovratutto si avvalsero del motivo di religione, che era lo scudo più forte da penetrare negli animi superstiziosi della Plebe (a). Diceano, *che il passato biennio, dacchè s'era comunicata tal dignità ai Plebei, era riuscito infelicissimo, pieno di disgrazie, e di pericoli: che dopo aver sofferto un' invernata d' uno straordinario freddo, nella state sopragiunse l' orribile pestilenza in Città, e fuori: che consigliatisi i libri Sibillini s' era saputo, che i Dei erano irati, e che bisognava placargli: che l' ira dei Dei s' era commossa dall'essersi avviliti gli onori, e confusi i dritti delle famiglie; ciocchè non potea esser grato ai Dei per la ragione degli Aus-*

(a) *Livio loc. cit.*

Auspicj, che intervenivano nei Comizj (a). Tanto prevalse lo spirito di superstizione, che mancando ai Plebei il coraggio, si rimise in quest' Anno 356. il Tribunato militare in mano dei Patrizj.

Nell' anno seguente 357. calmati gli animi dal fanatismo della superstizione, nuovamente i Tribuni della plebe insisterono per la Dignità del Tribunato militare, ed impedirono i Comizj, finchè non si fosse loro accordato, che la maggior parte dei Tribuni militari si dovesse creare dal Ceto della plebe (b); nondimeno i Patrizj fecero in maniera, che a riserba d' un solo plebeo Licinio Calvo, il quale, come dicemmo, fu il primo, che negli anni

(a) *Livio loc. cit.* Priore anno intolerandam hiemem, prodigiisque divinis similem coortam; proximo non prodigia; sed jam eventus, pestilentiam agris, urbique illatam haud dubia ira Deum; quos pestis arcendae caussa placandos esse in libris Fatalibus inventum sit: Comitiis, auspicato quae fierent, indignum Diis visum honores vulgari; discriminaque gentium confundi.

(b) *Livio lib. 5. cap. 17.* Numquam desitum interim turbari comitia, interpellantibus Tribunis Plebis, donec convenisset prius, ut major pars Tribunorum militum ex Plebe crearetur.

passati era stato decorato di quest' onore, e che per calmare in questa occasione i rumori della plebe, fu nuovamente incluso nel numero dei Tribuni militari, gli altri furono eletti dal Ceto dei Patrizj (a).

Erano già scorsi sei anni, dacchè la plebe era stata ammessa a partecipare di questa dignità della Repubblica, quando per le continue contese tra i due Ceti, i Patrizj con un Senatusconsulto determinarono di abolire la dignità del Tribunato militare, con ritornare all'elezione dei Consoli, per nuovamente opprimere le pretensioni della Plebe, giacchè il Consolato consideravasi senza contrasto una dignità privativa de' Patrizj (b). Durò per due anni la Magistratura del Consolato, e poi si ritornò al Tribunato militare, per quanto ci narra Livio, senza spiegarci peraltro la cagione di tal nuovo cambiamento; ma per quanto scorgiamo dal corso della Storia, egli è da credere, che seguisse per qualche nuovo

(a) *Livio loc. cit.*
(b) *Livio lib. 5. cap. 29.*

vo tumulto de' Tribuni della plebe. In somma fino all' anno 376. quantunque non cessassero mai le contese civili, pure per le continue occupazioni nelle guerre, e per gli maneggi dei Patrizj, massime nell' avvalersi dell' opera di qualche Tribuno della plebe loro mercenario per impedire e resistere alle petizioni dello stesso Ceto della plebe, rimasero le cose civili nell' incostanza senza un fermo sistema, ed i Patrizj proseguivano a comandare, ora col ricorrersi alla Dittatura, ora al Tribunato militare, ed ora all' interregno. Nell' anno poi 376. Livio ci racconta, che fu uguagliato il numero de' Tribuni militari, con essere stati eletti tre del Ceto de' Patrizj, e tre de' Plebei (a), senza dirci peraltro, quali ne fossero le occasioni; benchè nell'anno seguente riuscì nuovamente ai Patrizj, che si ritornasse all' elezione di tutti sei i Tribuni militari nelle persone del loro Ceto (b). In somma variava la fortuna trai due Ceti a misura delle varie con-

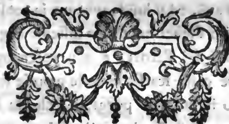
(a) *Livio lib. 6. cap.* 30.
(b) *Livio lib. 6. cap.* 32.

contingenze, le quali ora favorivano la sorte de' Plebei, ed ora quella de' Patrizj.

Dalla continuata Storia dei fatti finora narratici da Livio si raccoglie in breve, che fin dall' anno 309. fu promesso alla plebe il Tribunato militare, ch'era carica di Cittadino di pubblica ragione; ma rimase impedita l'esecuzione per molto tempo, finchè dopo una gravissima contesa i Plebei ottennero nell'anno 345., invece del Tribunato militare, la magistratura inferiore della Questura, che fu il primo passo alla Cittadinanza di pubblica ragione. Indi non cessando mai la Plebe d'insistere sulla petizione della dignità maggiore del Tribunato militare, i Patrizj quantunque fino all' anno 353. avessero cercati tutti i mezzi per impedirne l'effetto, pure dovettero in questo anno condiscendere all'elezione del solo Licinio Calvo; ed indi in poi non lasciarono d'interromperne il possesso, ora colle occasioni di guerra, ora col pretesto di religione, ed ora col corrompere gli stessi Tribuni della plebe. Rimane in oltre stabilito finora, che siccome dall'anno 309. di Roma la Plebe col mezzo

del

del dritto del Connubio entrò nella Cittadinanza di ragion privata, non prima dell' anno 345., tempo, in cui fu ammessa alla *Questura*, cominciò l' epoca della Cittadinanza di ragion pubblica, che poi si avvanzò nell' anno 353. all' acquisto del *Tribunato militare di potestà Consolare*, ma con varia fortuna. Ci rimane ora d' investigare gli ulteriori progressi della Plebe agli altri pubblici dritti della Cittadinanza, ciocchè più comodamente sarà trattato nei Capi seguenti.



CAPO IX.

Progreſſi de' Plebei ai dritti pubblici della Cittadinanza Romana.

LO ſtato, in cui trovavaſi il Ceto della Plebe di Roma fino all' anno 376. era tale, che ſebbene aveſſe già ſuperato le più gravi difficoltà per giugnere al ſoſpirato fine d'eguagliarſi intieramente alla condizione cittadineſca dei Patrizj; pure per naturalezza di coſe civili, non più contentandoſi i Romani vittorioſi di tanti Popoli d'un ſemplice, e rozzo ſoſtentamento della vita, ma deſiderandoſi gli agi, ed il luſſo, avvenne in conſeguenza, che i Plebei emulando inſieme cogli onori il faſto dei Patrizj, e non potendogli alimentare colla ſcarſezza delle proprie ſoſtanze, caddero in un male peggiore, che fu l'indebitarſi cogli ſteſſi ricchi Patrizj, i quali col far credenza ai biſognoſi plebei, acquiſtarono un' altro mezzo da tenergli oppreſſi. In queſti tempi certamente ſi cominciano a leggere nella Storia le querele della Plebe quaſi tutta

op-

oppressa dai debiti presso i Patrizj, per cui secondo i loro costumi qualora non poteano sodisfarsi, i debitori divenivano *nessi* de' creditori, cioè addetti a prestargli le opere personali, ed a menare una vita la più deplorabile, e peggiore d'uno schiavo, come leggiamo ne' frammenti delle XII Tavole (a).

Nell' anno dunque 377. Livio racconta, *che il Ceto della Plebe, cominciando dai primarj fino agl' infimi, s'era ridotto in tale stato di miserie per gli gran debiti contratti coi Patrizj, che niuno avea più coraggio di chiedere non solamente l'onore del Tribunato militare, ma neppure quei del Ceto loro; sicchè il Tribunato militare esercitato per pochi anni dalla Plebe, parea, che si fosse ricuperato perpetuamente dai Patrizj* (b).

Av-

(a) *Gianvincenzo Gravina de jure* XII. *Tabularum Tab.*III. Debitor ita nexus, si poterit, suo vivat; si non habeat, tum creditor, qui eum vinctum habebit, singulas farris libras in singulos dies ei dato : si volet, plus ei pro arbitrio dare liceto. Si & tum judicatum non solvat, neque interea quisquam eum in jure defendat, proque eo interveniat, in privatum carcerem, seu vincula adducere creditori jus esto, eumque vel nervo, vel compedibus vincire &c.

(b) *Livio lib.6, cap.* 34. Adeo ergo obnoxios summise-

Avvenne intanto una contingenza, che sebbene minima in se stessa, produsse nondimeno effetti di gravissimo peso. Un certo Patrizio Fabio Ambusto, Uomo piuttosto benevolo della plebe, avea maritate due sue figlie, la maggiore con Servio Sulpicio Patrizio, e la minore con Licinio Stolone Uomo illustre, ma di condizione plebea. Mentre un giorno la sorella minore era in casa della maggiore, Servio Sulpicio, che trovavasi nell' attual esercizio del Tribunato militare, ritirandosi in casa dal Foro, il Littore, che l' accompagnava, bussò secondo il costume la porta di casa col suo bastone. A tal improviso rumore spaventatasi la sorella minore, come non avvezza a sentirlo in casa del suo marito, il quale essendo plebeo, non era stato in grado di godere una tal prerogativa; la sorella maggiore per leg-

miserat animos, non infimi solum, sed principes etiam Plebis, ut non modo ad Tribunatum militum inter Patricios petendum, quod tanta vi, ut liceret, tetenderant, sed ne ad Plebejos quidem Magistratus capessendos petendosque, ulli viro acri experientique animus esset; possessionemque honoris usurpati modo a Plebe per paucos annos, recuperasse in perpetuum Patres viderentur.

leggerezza feminile scoppiò a ridere, ammirando insieme l'ignoranza di sua sorella. Bastò questo riso per avvilire l'animo debole della maritata col plebeo, e tutta confusa mostrava di aver rossore della sua sorte. Intanto l'afflitta donna incontrandosi col Padre, e costui vedendola addolorata, cominciò dolcemente ad esaminarla per sapere la cagione della sua mestizia; e la figlia finalmente si spiegò, dicendo, che 'l suo dolore nasceva dall'esser congiunta con persona di condizione disuguale alla sua, per cui non potea sperare nè onori, nè favore. Il padre consolando la figlia le disse, che stesse pure di buon animo, che trappoco avrebbe veduto in casa sua gli stessi onori di sua sorella (a).

Quindi, dice Livio, avvenne, che questo Fabio Ambusto padre delle due figlie maritate l'una col Patrizio, e l'altra col Plebeo, unitosi col suo genero plebeo, e con altri dello stesso Ceto, cercò tutti i mezzi per uguagliare i due Ceti tra loro, e render così contenta

la

(a) *Livio lib. 6. cap. 34.*

la figlia. Ecco, che nell'anno 377. due Tribuni della plebe promuovono le più ardite petizioni, ch'eransi proposte finora. La prima fu, *che le usure pagate fino allora dai debitori plebei ai loro creditori Patrizj dovessero computarsi nella sorte principale, e quel che rimanea della sorte, dedottane la somma pagata in ragion di usure, si potesse sodisfare in un triennio in tre paghe eguali*. La seconda, *che niuno potesse possedere più di cinquecento jugeri di terreno*. E la terza, *che non si dovessero tenere i Comizj de' Tribuni militari, ma de' Consoli, di cui uno dovesse eleggersi dal Ceto della plebe*: cose tutte, che quanto erano gravissime, altrettanto difficilissime ad ottenersi senza una positiva guerra civile (a). I Patrizj spaventati da proposizioni così funeste al Ceto loro, non trovarono altro scampo, che di corrompere al solito gli altri Tribuni della plebe: Infatti radunatasi più volte la Plebe per determinare un sì importante affare, i corrotti Tribuni fecero in maniera, che neppure fu permesso di recitarsi le *rogazioni*. Ma quei Tri-

(a) *Livio lib. 6. cap. 35.*

Tribuni, ch' aveano promosso l' anzidette pretensioni, armati vieppiù di corraggio, si determinarono di vendicarsene con impedire, che nei Comizj non si eleggessero più i Tribuni militari. Così avvenne; poicchè a riserba de' Comizj, o per meglio dire, de' *Concilj* tenuti dalla plebe per l' elezione de' loro Edili, e Tribuni, rimase per cinque anni la Repubblica senza Magistrati Curuli, non potendosi venire alla creazione de' Tribuni militarj per l' impedimento, che si apponeva da quei Tribuni della plebe. Terminato il quinquennio vacuo di Magistratura curule, la contingenza di doversi soccorrere i Tusculani dall' invasione dei Coloni di Veletri, produsse per due anni tregua alle contese civili, eleggendosi secondo il solito i Tribuni militari del Ceto dei Patrizj, per accudire agli affari urgenti di guerra (a).

Nell' anno 384. ricominciarono con maggior furore le Tribunizie *rogazioni*; poi-

O chè

(a) *Livio loc. cit. & cap.* 36.

chè laddove negli anni addietro per buona ſorte de' Patrizj, otto Tribuni della plebe, corrotti da eſſi loro s' erano oppoſti alle petizioni della Plebe, in queſto tempo gl' *interceſſori* delle *rogazioni* rimaſero a cinque, i quali peraltro neppure erano alieni dal voler degli altri, ſolamente, che biſognava differire i Comizj fino al ritorno dell' eſercito da Veletri, affinchè un affare di tanta importanza ſi foſſe eſaminato da più copioſo numero di Plebei. Non ceſſavano intanto gli promotori delle *rogazioni* collegati col patrizio Fabio Ambuſto di incitare ſemprepiù gli animi della plebe a conſentire ai diſegni loro, e ſopratutto inſiſtevano nel perſuadergli, che non v'era altro rimedio da liberarſi dalle tirannie de' Patrizj, che di ſuperare il gran punto del Conſolato; e quando s' accorſero, che la plebe udiva con piacere i loro ſentimenti, aggiunſero la quarta petizione: *che foſſe anche lècito alla Plebe di partecipare dell' officio de' Sacri, e che in luogo de' Duumviri ſi doveſſero eleggere dieci perſone, cinque dall'uno e cin-*

e cinque dell' altro Ceto per soprintendere alla cura de' Sacri (a). Era certamente questa petizione molto giovevole per assicurarsi della dignità del preteso Consolato; poichè un tal officio riguardava la custodia dei libri Sibillini, e di osservargli nelle occasioni di disgrazie, e di urgenze pubbliche (b). Era in vero troppo facile ai Patrizj di far trovare, o interpretare qualche detto delle Sibille, in manieracchè sotto il velo di religione rimovessero gl' ignoranti plebei dal voler dei Tribuni; e perciò costoro prevedendo ogni frode, pensarono di doversi premunire con pretendere di comunicarsi anche ai plebei la custodia, e l' interpretazione di tali libri.

Tutte quattro le *rogazioni* Tribunizie furono differite al ritorno dell' esercito. I Patrizj intanto fecero terminare quest' anno, senzacchè la milizia tornasse in Roma, per prender tempo, ed eleggersi trattanto nei nuovi Comizj i Tribuni militari. Ma i Tribuni della plebe non seppero aspettare di vantaggio,

 che

(a) *Livio lib. cit. cap.* 37.
(b) *Livio lib.* 7. *cap.* 27.

che immediatamente ſul principio dell' anno ſeguente 385. non eſſendoci trai Tribuni, chi voleſſe impedire le *rogazioni*, convocarono l' adunanza, e ſi venne, come dice Livio, in una più oſtinata guerra civile trai due Ceti. Atterriti i Patrizj dal vedere già chiamate le Tribù a dare il ſuffragio favorevole alle propoſizioni Tribunizie, ricorſero ai due ultimi eſpedienti, cioè di creare allora un Dittatore di aſſoluta poteſtà, e di eleggerſi la perſona più illuſtre, e ſperimentata nelle più ardue contingenze, che fu il celebre Marco Furio Camillo. Nell' atto, che le prime Tribù ſtavano per dare il ſuffragio ſecondo le *rogazioni* Tribunizie, accorſe il Dittatore ſeguitato da un gran numero di Patrizj, e con minacce proccurò di diſtogliere la plebe dall' adunanza. Quì ſiegue Livio a narrare, che l' affare rimaſe ſoſpeſo, ma che il Dittatore dimiſe ſubito la carica, o perchè ſecondo alcuni Storici ſi riconobbe di non eſſere ſtato creato colle dovute ſolennità, o ſecondo altri perchè allora la plebe lo aveſſe condannato ad una multa di groſſa ſomma, ſe ardiva di eſeguire le

ſue

sue minacce coll' autorita Dittatoria (a); e sebbene Livio inclina a credere, che la cagione della dimissione si dovesse piuttosto attribuire all' elezione viziosa, che alla multa minacciata dalla plebe (b), pure a me sembra verisimile, che il Dittatore cessasse dal magistrato per l' una, e l' altra ragione insieme. Essendosi fatta l' elezione all' istante per essere a tempo d' impedire il plebiscito, naturalmente non si poterono osservare le solite solennità, che richiedeansi per l' esercizio della Dittatura; sicchè la plebe fu in grado di averla per nulla, ed in conseguenza decretò la multa, se volea usare violenza coll' autorità di Dittatore. Comunque sia, in luogo di Camillo fu immediatamente creato per Dittatore Cajo Manlio, ed intanto rinovatasi l' adunanza dalla plebe, la maggioranza de' suffragj conchiuse il primo,

(a) *Livio lib. 6. cap.* 38. Re neutro inclinata, Camillus magistratu se abdicavit; seu quia vitio creatus erat, ut scripsere quidam; seu quia Tribuni Plebis tulerunt ad Plebem, idque Plebs scivit, ut si M. Furius pro Dictatore quid egisset, quingentum millium æris ei multa esset.

(b) *Livio loc. cit.*

e secondo capo della *rogazione*, cioè quanto al pagamento de' debiti, ed alla distribuzione de' terreni, ma riguardo al terzo capo di doversi eleggere dal Ceto della plebe uno dei Consoli, rispofero negativamente, o per privata invidia di non vedere uno dei loro Tribuni, che aspirava al Consolato, o perchè gli parea troppo il pretendere tante cose insieme, e la povera gente volle piuttosto assicurare le cose più utili a tutti, che pensare alla vanità del Consolato atta ad ingrandire un solo (a). L'affare sarebbe stato già terminato, se i due Tribuni promotori di quelle Leggi per privato spirito d'ambizione non si fossero opposti col pretendere, che bisognava consentire a tutto, e non in parte, e che la rogazione non si potea dividere (b). Quanto è difficile il preferire l'interesse pubblico al privato!

Rimasero dunque le cose imperfette, e senza conchiusione, quando il nuovo Dittatore per seda-

(a) Livio quì non fa menzione del quarto capo circa l'officio de' sacri, perchè forse dopo il terzo non si passò avanti per l'opposizione degli stessi Tribuni.
(b) *Livio lib. cit. cap.* 39. e 40.

sedare in qualche maniera la sedizione, elessse per suo Generale di Cavalleria il plebeo Cajo Licinio, non senza grave dispiacere de' Patrizj, essendo la prima volta, che si vedesse in persona d'un plebeo questa rispettabile carica militare (a). Venuto intanto il tempo della convocazione dell'adunanza pubblica per la nuova elezione dei Tribuni della plebe, i due promotori delle descritte leggi non cessarono di rinovare le più impegnate persuasioni per indurre la plebe a consentire in tutto alle loro *rogazioni*. Diceano, *che questo era il tempo opportuno da liberarsi una volta dalla dura servitù, e che non v' era ragione, per cui si dovesse trascurare la pretensione del Consolato. In somma conchiudevano, ch' essi non intendevano d' esser confermati per Tribuni della plebe, se non voleano accettare tutti i capi della loro rogazione* (b).

Ma Appio Claudio Crasso, Patrizio d' illustre famiglia, e discendente dal Decemviro

 Clau-

(a) *Livio lib. cit. cap.* 39.
(b) *Livio loc. cit.*

Claudio inimico giurato della plebe, si distinse tra tutti nel dissuadere i Plebei dalla *rogazione* dei Tribuni. *Rimproverava di superba ambizione i due promotori della rogazione, non solamente per aspirare al Consolato, ma per essersi resi quasi perpetui Tribuni, correndo già il nono anno di esercizio continuo: Che pretendevano di regnare su la plebe con volerla obbligare quasi per forza a consentire alle private loro passioni, e di dar legge al loro Ceto col pretendere, che o consentisse a tutto, oppure, che avrebbero essi ricusato la conferma del Tribunato*. Sulla petizione poi del Consolato scagliossi coll' ultimo impeto, ch' era il punto più delicato, ed interessante. E quì ricorse al solito scudo degli Auspicj, declamando: *Che Roma era stata fondata cogli Auspicj, che tutto ciochè vi era di pubblico, di privato, di sacro, di profano, in guerra, in pace, in casa, e fuori, tutto spiegavasi cogli Auspicj: Che i soli Patrizj in esclusione dei Plebei per inveterato costume aveano goduto il dritto degli Auspicj: Che niun Magistrato plebeo erasi mai creato cogli Auspicj: In fine che tanto era*

il

il creare i Consoli dal Ceto della plebe, *quanto il rovesciare intieramente la Religione*, *e incorrere nell' ultima indignazione dei Dei* (a). Tali erano le voci dei Patrizj per dissuadere la plebe, massime dalla petizione del Consolato, sovra di cui si ritorna sempre a ripetere la gran ragione degli Auspicj proprj del loro Ordine. E sebbene in questi tempi i Plebei si erano resi anch' essi capaci degli Auspicj; pure trattandosi di Auspicj massimi, quali richiedeansi nel Consolato, non lasciavano i Patrizj di pretendergli, come addetti privativamente al loro Ceto, secondo l' antico costume; tan-

---

(a) *Livio lib. 6. cap.* 41. Auspiciis hanc Urbem conditam esse, auspiciis bello, ac pace, domi, militiaeque omnia geri quis est, qui ignorat? Penes quos igitur sunt auspicia more majorum? Nempe penes Patres; nam Plebejus quidem magistratus nullus auspicato creatur. Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creet Patricios magistratus, non aliter, quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi interregem prodamus, & privatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. Quid igitur aliud, quam tollit ex civitate auspicia, qui Plebejos Consules creando, a Patribus qui soli ea habere possunt, aufert? Eludant nunc Religiones &c.

tantopiù che questo era l' unico argomento più valevole per opprimere le superstiziose menti della plebe ignorante.

Valse tanto la declamazione di Appio Claudio, che fece differire la rogazione dei Tribuni ad altro tempo, ed intanto fu accordato ai Plebei l' officio della cura dei Sacri, col crearsi dieci Ministri, cinque dei Patrizj, e cinque della Plebe, quanto bastò per rimaner contenta la plebe, ed i Tribuni si gloriavano della vittoria, perchè con aver ottenuto il ministero dei Sacri parea loro d' essersi aperta la strada al Consolato (a); e quanto all'elezione dei Consoli, i Tribuni si contentarono, che senza farsi menzione per allora del Consolato, si creassero i Tribuni Militari: ed ecco il temperamento, che si prese per terminare la gran contesa della *rogazione*, che tenne in moto civile la Repubblica per nove anni

(a) *Livio lib. 6. cap.* 42. Oratio Appii ad id modo valuit, ut tempus rogationum jubendarum proferretur... De decemviris sacrorum ex parte de Plebe creandis legem pertulere. Creati quinque Patrum, quinque Plebis, graduque eo jam via facta ad Consulatum videbatur,

anni continui, cioè dall' anno 377. fino all' anno 386.

Appenna si rappacificarono gli animi con una tal concordia, che nel fine dello stesso anno 386. i Tribuni della plebe armarono nuovamente la sedizione per la *rogazione* delle loro leggi. Livio scrive, che si accese la contesa a tal segno, che poco mancò, che non si venisse ad una aperta guerra, ed alla secessione della Plebe. I Patrizj non furono più in grado di distogliere le *rogazioni* Tribunizie, le quali furono intieramente stabilite; ed oltracciò furono obbligati di tenere i Comizj Consolari, in cui venne eletto per uno dei Consoli il plebeo Lucio Sestio, uno dei due Tribuni autore delle *rogazioni*. Nè quì terminarono le discordie; perchè i Patrizj quantunque dovessero soffrire per allora l' elezione del Console plebeo; pure si protestavano dell' avvenire: poichè non intendevano di pregiudicarsi per il tempo futuro. Su tale articolo si commosse una nuova guerra civile: per cui Camillo, che trovavasi Dittatore eletto repentina-

tina-

tinamente per andare a fugare i Galli, procurò di rimediare a tali disordini, e compose finalmente l' affare in tal maniera, cioè che i Patrizj cedessero alla plebe il dritto di aver un Console del loro ceto; e questa cedesse ai Patrizj la permissione di crearsi un nuovo Magistrato dal loro Ordine, che fu la Pretura, sul pretesto, che i Consoli trovandosi per lo più occupati nelle guerre, vi era bisogno d'un magistrato, che rimanesse sempre nella Città per l'amministrazione della giustizia; sicchè la plebe rimase contenta per esser pervenuta alla massima dignità del Consolato, ed i Patrizj non potendo far altro, pensarono di fortificare il loro Ceto con aggiugnerci il magistrato della Pretura, in manieracchè invece di due Consoli avessero almeno un Console, ed il Pretore, sull' idea di poter coll' ajuto di amendue esser in grado di sbilanciare nelle occasioni contro la potenza dei Plebei. In tal maniera terminarono per allora le contese, ed il Senato in rendimento di grazie ai Dei per la concordia stabilita

trai

trai due Ceti ordinò i pubblici spettacoli per quattro giorni colla più solenne pompa, che mai si fosse veduta (a). In tale occasione, accrebbero altresì i Patrizj un' altro magistrato al loro Ordine, che fu *l' Edilità Curule*; poichè essendosi ordinati gli spettacoli i più solenni, e ricusandosi naturalmente *l' Edilità* dai Plebei per la loro povertà, i giovani Patrizj furo-

---

(a) *Livio lib. 6. cap. 42. in fine*: Vix dum perfunctum eum bello, atrocior domi seditio excepit, & per ingentia certamina Dictator, Senatusque victus, ut rogationes Tribuniciae acciperentur; & comitia Consulum adversa nobilitate habita, quibus L. Sextius de Plebe primus Consul factus. Et ne is quidem finis certaminis fuit; quia Patricii se auctores futuros negabant; prope secessionem Plebis res, terribilesque alias minas civilium certaminum venit: quum tamen per Dictatorem conditionibus sedatae discordiae sunt, concessumque ab nobilitate Plebi de Consule Plebeo, a Plebe nobilitati de Praetore uno, qui jus in Urbe diceret, ex Patribus creando. Ita ab diutina ira tandem in concordiam redactis ordinibus, quum dignam eam rem Senatus censeret, esse meritoque id, si quando umquam alias, Deum immortalium caussa libenter facturos fore, ut ludi maximi fierent, & dies unus ad triduum adjiceretur: recusantibus id munus aedilibus Plebis, conclamatum a Patriciis est juvenibus, se id honoris Deum immortalium caussa libenter acturos, ut Aediles fierent. Quibus quum ab universis gratiae actae essent, factum Senatusconsultum, ut duos viros aediles ex Patribus Dictator populum rogaret.

furono pronti ad offerirsi; ed in tal maniera acquistarono questo nuovo magistrato, il quale essendosi addetto all'Ordine de' Patrizj, si rese *Curule*, laddove l' Edilità de' Plebei instituita insieme col Tribunato della plebe era un semplice ministero senza il minimo carattere di dignità. In somma la Plebe ottenne il Console del suo ceto, ed i Patrizj rinforzarono il loro Ordine coi nuovi Magistrati della *Pretura*, e dell' *Edilità Curule*, quanto bastò per conciliargli per allora, ma che diede poi occasione ad eccitare maisempre nuove contese civili.

L'anno adunque 387. di Roma fu troppo memorabile per vedersi comparire vestito di toga Consolare un Uomo di condizione plebea al lato d'un Console Patrizio, e pervenuto al sommo grado della Dignità regnante, spiegare la potestà suprema nella Repubblica Romana. Chiunque rifletterà seriamente alla vilissima condizione di misero volgo, in cui nacque, e visse per lo corso di tre secoli, e più la Plebe di Roma, dovrà meco confessare, che tutte le vittorie, i trionfi, e le

con-

conquiste de' popoli fatte fino a questo tempo dai Romani non sono degne di quell'ammirazione, che meritarono i Plebei in Città nel gran trionfo di aver superato tante spinose difficoltà, quante ne incontrarono per porre il piede nella Real Sede del Consolato. Per tre secoli continui furono riputati di condizione quasi simile a quella delle bestie: nell' anno 309. strapparono la prerogativa del Connubio, che gli rese Cittadini di ragion privata: nel 345. s' introdussero nella prima carica cittadinesca, che fu la Questura: nel 353. nella dignità del Tribunato militare di potestà Consolare: nel 385. ebbero l'onore d' essere scelto uno del loro ceto per Generale di Cavalleria, e di entrare nel ministero dei sacri, e finalmente nel 387. pervennero alla dignità del Consolato. Ma quelche poi reca maggior maraviglia, si è, che in mezzo alle continue guerre cogli esteri ambi i Ceti sostennero collo stesso valore le perpetue guerre civili tra loro, senzacchè si fraudassero le vittorie verso i popoli nemici.

Seguita intanto la concordia trai due Ceti

dopo

dopo una così strepitosa contesa, sebbene la Plebe per una parte mostrò sulla prima d'esser contenta per aver superata la massima difficoltà del Consolato, e per l'altra ai Patrizj non dispiacque d'aver ceduto al Consolato nel tempo stesso, che acquistarono due altri Magistrati Curuli del loro Ordine, cioè la Pretura, e l'Edilità; pure perchè e l'una, e gli altri erano venuti al trattato di concordia anzi per forza di necessità, che per vincolo di mutuo amore, appena fu terminato l'affare, che svegliaronsi nuove gelosie tra loro. I Patrizj non sapendo soffrire nella persona del Console Plebeo l'autorità di comandare, per qualunque premura, che occorse in quest'anno di guerre, e d'altri affari d'importanza, artificiosamente pensaron meglio di trascurargli, che dipendere dall'arbitrio d'un Console, cui mancava loro il coraggio di ubbidire. La Plebe all'incontro accortasi del raggiro, penava in vedere il loro Console in un perfetto ozio, e tantoppiù se ne rammaricava, quanto che vedea in fasto, ed in azione il novello Pretore, e gli Edili scelti dal

Ceto

Ceto de' Patrizj. Quì, dice Livio, che fino gli stessi Patrizj parea, che ne avessero rossore; e perciò riguardo agli Edili si venne a nuove convenzioni, prima, che un tal Magistrato si eleggesse a vicenda or dalla Plebe, ed or dai Patrizj, e finalmente che si rendesse anche promiscuo, come il Consolato (a).

Ma quattro anni dopo, cioè nell'anno 391., essendo toccato in sorte il comando in guerra contro gli Ernici al Console plebeo Lucio Genucio, tutta la Città attendeva con grande aspettazione l'esito di questa guerra, come quella, in cui per la prima volta erasi dato il comando ad un Plebeo, il quale in conseguenza fu il primo a far uso degli Auspicj in tal occasione, secondo il ricevuto costume di non imprendersi il comando senza la preventiva solennità degli Auspicj. La disgrazia volle, che il Console rimanesse ucciso in battaglia, quanto bastò ai Patrizj di declamare da pertutto l'esito infelice della guerra a ca-

P gione

(a) *Livio lib. 7. cap. 1.*

gione d'efserſi comunicato il Conſolato cogli Auſpicj Conſolari ad un Plebeo per atterrire il Volgo ignorante, affinchè ſi aſteneſſe in avvenire da pretendere in perſone del Ceto loro un tal onore. Vedemmo di ſopra con qual ardire, e di quali enfatiche eſpreſſioni ſi avvalſero per tentare di ricuperare queſta dignità ceduta di cattiva voglia alla Plebe. Fecero tanto rumore, che ſi venne in tal contingenza alla creazione d'un Dittatore, e fu eletto quello ſteſſo Appio Claudio, che ſi era diſtinto tra tutti i Patrizj per diſſuadere, ed impedire la legge Licinia, con cui eraſi ſtabilita la comunicazione del Conſolato ai Plebei (a). In mezzo a queſte mutue geloſie, l'una dei Patrizj nel cercare di ripigliarſi il Conſolato comunicato ai Plebei, l'altra di queſti nel ritenerlo, naturalmente avvenne, che ſecondo le varie contingenze ora riuſciva ai Patrizj di avere amendue i Conſoli del Ceto loro, ed ora alla Plebe di averne uno del Ceto ſuo. Per quelle memorie, che troviamo

(a) *Livio lib. 7. cap. 6.*

mo in Livio, scorgesi, che durò per lungo tempo questa varia fortuna (a), anzichè fino all' anno 456. ancora i Patrizj tentavano di togliere il Consolato alla Plebe (b). Troviamo inoltre nell' anno 411. una rimarchevole sedizione, o come altri scrissero, secessione formale della Plebe, e che nella concordia seguita tra gli altri Capi stabiliti a favore dei Plebei ci fosse quello, di potersi creare tutti e due i Consoli dal Ceto Plebeo (c), sebbene non vi è memoria, che in questi tempi fosse mai loro ciò riuscito.

Non cessarono intanto i Plebei oltre alla dignità del Consolato d' introdursi nell'altre cariche, e negli altri dritti di ragion pubblica; come furono la Dittatura, la Pretura, la Censura, ed il Pontificato; poichè trovandosi già spianata la strada per la comunicazione del Consolato, con minor difficoltà poteano ottenere il resto, ed uguagliarsi interamente alla con-

P 2 di-

(a) *Vedi Livio lib.* 7. *cap.* 17. 18. 19. 21. 22. 24, 25. 26., e 28.
(b) *Livio lib.* 10. *cap.* 15.
(c) *Livio lib.* 7. *cap.* 42.

dizione Cittadinesca dei Patrizj ; sicchè dal tempo del Consolato in poi troviamo nella Storia, che andarono finalmente ad ottenere tutti gli onori della Repubblica. Quindi dieci anni dopo il Consolato, cioè nell'anno 397., riuscì alla Plebe di aver la Dittatura in persona di Marcio Rutilo, che fu il primo Dittatore eletto dal Ceto plebeo: il quale si elesse per Generale di Cavalleria anche un Plebeo (a). Livio, sebbene non ci racconta con qual mezzo ciò riuscisse alla Plebe, pure ci fa sapere le querele de' Patrizj in tal' occasione nel veder comunicata anche la Dittatura, e nel procurare, che un tal Dittatore rimanesse almeno in ozio in Città, e senza comando in Guerra, come fecero al primo Console Plebeo: ma avvenne il contrario, perchè col favor della Plebe ebbe il comando contro gli Etrusci, che dopo avergli fugati, ritornato in Roma ebbe altresì l'onor del Trionfo accordatogli dalla Plebe senza l'autorità del Sena-

(a) *Livio lib. 7. cap. 17.*

Senato (a). Venne poi il tempo di tenersi i Comizj Consolari, ed i Patrizj allora si vendicarono col non permettere nè al Dittatore, nè al Console Plebeo di convocarli; e poichè l'altro Console Patrizio trovavasi occupato in guerra, si venne all'interregno (b), e dopo il secondo interregno vinsero i Patrizj col crearsi amendue i Consoli del Ceto loro contro l'intercessioni dei Tribuni della Plebe (c).

(a) *Livio loc. cit.* Adversus eum terrorem Dictator C. Marcius Rutilus primus de plebe dictus, Magistrum equitum item de plebe C. Plautium dixit. Id vero Patribus indignum videri, etiam dictaturam in promiscuo esse; omnique ope impediebant, ne quid Dictatori ad id bellum decerneretur, pararetur ve. Eo promtius cuncta ferente Dictatore populus jussit. Profectus ab Urbe, utraque parte Tiberis, ratibus exercitu, quocumque fama hostium ducebat, trajecto, multos populatores agrorum vagos palantes oppressit. Castra quoque nec opinato aggressus cepit, & octo millibus hostium captis, ceteris aut caesis, aut ex agro Romano fugatis, sine auctoritate Patrum populi jussu triumphavit.

(b) *Livio loc. cit.*: Quia nec per Dictatorem plebejum, nec per Consulem comitia Consularia haberi volebant, & alter Consul Fabius bello retinebatur, res ad interregnum redit.

(c) *Livio lib. cit. cap. 18.*

Cinque anni dopo l' esercizio della Dittatura, cioè nell' anno 401. la Plebe aspirò alla dignità della Censura, e l' ottenne. Già era riuscito ai Patrizj di far eleggere tutti e due i Consoli dal loro Ceto, quando quello stesso Plebeo Marcio Rutilo, il quale avea esercitato la Dittatura, indusse i Plebei a proteggere in persona sua la petizione della Censura, maggiormente perchè soffrivano in quest' anno il Consolato in persona di due Patrizj. Si armarono dunque di coraggio, e malgrado le opposizioni del Senato ottennero la comunicazione della Censura con essersi eletto lo stesso Marcio Rutilo insieme con un Patrizio (a). Allora i Patrizj procurarono di sfuggire almeno i Comizj Consolari per non darsi campo all' osservanza della Legge Licinia, cioè all' elezione del Console Plebeo; ma ogni arte, riuscì vana, perchè sebbene per allora si elesse il Dittatore, pure nell' anno seguente si tennero i Comizj Consolari, e la Legge Licinia fu osservata con essere stato eletto per Console

(a) *Livio lib. 7. cap. 22.*

sole un Plebeo in compagnia del Patrizio (a).

Dalla Censura i Plebei passarono alla Pretura, poichè quattordici anni dopo, cioè nel 416., fu eletto per la prima volta dal Ceto della Plebe il Pretore, che cadde in persona di Quinto Publilio Filone; ed il Senato, come riferisce Livio, in considerazione dell'altre cariche di maggior potestà già comunicate al Ceto Plebeo, stimò cosa inutile contrastargli la Pretura (b).

Altro non rimanea, che di comunicarsi la dignità del Pontificato e degli Auguri, giacchè tutti gli altri onori si erano già accordati. Nell' anno dunque 453., cioè trentasette anni dopo la comunicazione della Pretura, i Tribuni della Plebe proposero la *rogazione* di doversi accrescere il numero dei Pontefici, e degli Auguri, e che gli uni, e gli altri si dovessero eleggere promiscuamente dall' uno e l'altro Ceto (c). Sebbene dopo essersi ac-

P 4 cor-

(a) *Livio lib. cit. cap.* 23.

(b) *Livio lib.* 8. *cap.* 15.

(c) *Livio lib.* 10. *cap.* 6. Tribuni ergo plebis rogationem promulgarunt, ut quum quatuor Augures, quatuor Pon-

cordate alla Plebe tutte l'altre dignità della Repubblica, parea, che i Patrizj non fossero più in grado di opporsi a quest' ultima petizione; pure trattandosi di Ministero di Religione, che dalla fondazione di Roma erasi maisempre e privativamente esercitato dai Patrizj, come quei, presso il di cui Ordine custodivasi la Scienza, e l'uso della Religione, nacque naturalmente la contesa tra i due Ceti. In quest' altercazione si distinse il Patrizio Appio Claudio, il quale si era sempre mostrato il più ostinato nimico della Plebe, nel dissuadere la rogazione della legge, e per la parte dei Plebei il Tribuno Publio Decio Mure, il di cui padre avea esercitato il Consolato. Tentarono dunque i Patrizj d' impedire ai Plebei l'adito al Sacerdozio, con affacciare la solita pretensione degli Auspicj, come proprj del Ceto loro, e massime questi del Pontificato; e soprattuto si armarono di zelo nel dimostrare d' esser questo un punto trop-

---

Pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri Sacerdotum numerum, quatuor Pontifices, quinque Augures de plebe omnes adlegerentur.

troppo delicato, e che badassero bene a quello che ne potea nascere, violandosi le sacre, e le divine cose, semprecchè venissero in mano dei profani Plebei, i quali non aveano mai ardito di mischiarsi nel ministero della Religione. *Questa*, diceano, *è l'unica nostra premura; perchè profanandosi le cose sacre, erasi da temere ogni disgrazia nella Repubblica; e che in conseguenza era questo un affare, che apparteneva più ai Dei, che a se stessi* (a). A tali superstiziose proposizioni dei Patrizj, le quali naturalmente dovettero atterrire gli animi del Volgo, il Tribuno usò l'arte di mostrare a tutto il Popolo l'immagine del defonto suo Padre già Console, vestito di toga Gabina, dicendo, che con quell'abito si era consecrato ai Dei per la salvezza della sua Plebe; ed alzando in alto una tal effigie per essere agli occhi di tutti, cominciò a declamare

(a) *Livio loc. cit.*: Simulabant ad deos id magis, quam ad se pertinere: ipsos visuros, ne sacra sua polluantur. Id se optare tantum, ne qua in Rempublicam clades veniat.

stare contro i Patrizj: *Ch' essi nella loro origine altro non erano, che persone nate da congiunzioni di certo concubito; e che perciò erano soltanto riputati come Uomini, che poteano dimostrare i Genitori. Che quanto affettavano i Patrizj, erano tutti vani timori per iscoraggiare la Plebe dal determinare la Legge. Che ormai i Plebei trovandosi ammessi ai più sublimi gradi della Repubblica coll' approvazione, e favore degli stessi Numi, come mai potevano i Dei sdegnarsi, se gli vedessero esercitare le cose sacre? Che cessassero una volta di ripetere le solite frottole degli Auspicj, e cose simili; poichè ognuno era persuaso, che i Patrizj non erano calati dal Cielo; ma di esser Uomini, come gli altri*. In somma prevalse l' aringa del Tribuno, e la legge fu stabilita di comune consentimento; per cui si elessero dal Ceto Plebeo quattro Pontefici; e cinque Auguri; e per gli Patrizj rimasero quattro Pontefici, e quattro Auguri (a).

Ed

(a) *Livio lib. cit. cap.* 7. 8. *e* 9.

Ed ecco come i Plebei dall' una all' altra dignità pervennero alla condizione di esserfi intieramente eguagliati al grado dei Patrizj con essere stati ammessi a tutti gli onori, e dritti pubblici dello Stato senza la minima distinzione. Cominciossi dalla comunicazione della Questura, che fu il primo passo, che fecero ai dritti pubblici Cittadineschi in genere di dignità: Dalla Questura passarono al Tribunato militare di potestà Consolare: Da questo al Consolato, indi alla Dittatura, poi alla Censura, alla Pretura, e finalmente al Pontificato. Dall' anno 345., tempo in cui ottennero la Questura, fino a quest' anno 453. ci corsero cento e otto anni, e dentro questo spazio di tempo dalla condizione, in cui erano di volgo di Cittadini, privi di ogni dritto Cittadinesco di pubblica ragione, acquistarono la comunicazione di tutti gli onori dello Stato al pari dei Patrizj. Che sebbene ci rimaneva la dignità del Pontificato Massimo, che fu comunicata secondo Livio circa l' anno 502. in persona di Tiberio Coruncano, primo Pon-

tefice

tefice Massimo eletto dal Ceto Plebeo (a), pure questa Dignità non era differente dal semplice Pontificato, se non quanto al grado superiore di carica della stessa specie.

Abbiamo ragionato finora di tutti i dritti pubblici Cittadineschi, che riguardavano le dignità, e gli onori della Repubblica; ma agli dritti di pubblica ragione deesi giustamente ascrivere anche quello del *Suffragio* nelle pubbliche adunanze per lo stabilimento delle leggi, della guerra, della pace, per la creazione dei Magistrati, ed altri atti del Cittadino, che appartengono alla pubblica utilità, ed al regolamento dello Stato. Nulladimeno per non interrompere l'ordine della Storia ci siamo riserbati in ultimo luogo di esaminare questo punto del *Suffragio* nel Capo seguente, in cui cercaremo d' investigare tralle confuse memorie della Storia Romana il come, e quando il Ceto dei Plebei fu ammesso a dare il Suffragio nei pubblici affari: qual dritto unito agli altri finora descritti potea

(a) *Livio Epit. Decad.* 2. *lib.* 18.

tea renderli perfetti Cittadini non meno di privata, che di pubblica ragione.

CAPO X.

Del Dritto del Suffragio acquistato dai Plebei verso il quinto Secolo nei tempi della perfetta Democrazia.

TRA le inconciliabili contradizioni, che incontransi negli Scrittori della Storia Romana, la più speciosa è certamente quella di aver attribuito alla Plebe fin dai tempi di Romolo il dritto del Suffragio negli stabilimenti dei pubblici affari, nel tempo stesso che in occasione di raccontarci le contese trai due Ceti, ci descrivono i Plebei di condizione la più vile e miserabile, che mai si possa immaginare. Il dritto del Suffragio nel determinare gli affari dello Stato è senza dubbio il dritto più eminente, che possa godere il Cittadino in una Repubblica, come dritto di *Legislazione*, che nelle Monarchie è riserbato

al

al solo Monarca in esclusione d' ogni Ceto di persone. Quindi è, che qualora nelle Società Civili vogliamo sapere qual sia la forma del Governo, che vi regna, non abbiamo mezzo più sicuro per definirla, se non di considerare presso di chi risieda la potestà Legislativa; poichè essendo questa la potestà più sublime, da cui derivano tutte l' altre, come dal fonte i rivoli, dal riconoscere a quali persone siasi attribuita, distinguiamo facilmente la forma del Governo Civile.

Or questa potestà *Legislativa*, che nelle Repubbliche spiegasi col suffragio di molti, o di tutti, è quella per l'appunto, che negli affari più premurosi dello Stato gli Storici ebbero il bel coraggio di ascrivere fino dalla fondazione di Roma non meno al Ceto dei Patrizj, che di quegli stessi Plebei, che a forza di tante sedizioni non prima dell' Anno 309. appena pervennero alla condizione di divenire Cittadini *di mera ragion privata*. Dionisio, come dicemmo di sopra (a), con mag-

(a) *Cap.* 4.

maggior franchezza degli altri tra le determinazioni fatte da Romolo annovera tre capi d' incombenze commesse alla Plebe, cioè di aver dritto del suffragio nel *creare i Magistrati*, nel *determinare le Leggi*, e nel *decidere della Guerra*, semprechè così piacesse al Re; e soggiugne, che un tal suffragio della Plebe non dovea essere assoluto, ma avvalorato dall' autorità del Senato (a). La maniera poi, dic' egli, come la Plebe dovea dare il suffragio in tali affari, era non già che *tutti i Plebei intervenissero a profferire il loro sentimento, ma che si prendesse la determinazione d' ogni Curia, e ciocchè si fosse conchiuso col sentimento della maggioranza delle Curie si dovesse riferire al Senato per attendersene l' approvazione* (b). Da questo racconto di Dio-

(a) *Dionisio Antiq. Rom. lib.* 2. Plebi autem tria haec commisit, Magistratus creare, leges sancire, de bello, si Rex permisisset, decernere. Non tamen absolutam in his Populo esse potestatem voluit, nisi & Senatus in iisdem accessisset auctoritas.

(b) *Dionisio loc. cit.*: Ferebat autem suffragia non universus populus, sed per curias, & quod pluribus curiis visum fuisset, id ad Senatum referebatur.

Dionisio tutti i Commentatori della Storia Romana si accordarono con esso lui nel credere, che quantunque la Plebe godeva il dritto del suffragio per gli pubblici affari, pure questo era soggetto all'autorità del Senato in quanto ch'era in poter del Senato la suprema facoltà di approvare, o rigettare le determinazioni della Plebe. Ed ecco come insieme con Dionisio pensano di comporre la mostruosità delle contradizoni, che altrimenti comparirebbero troppo sfacciate nel complesso della Storia. Termina Dionisio la narrazione di questo articolo con dirci, che *un tal costume a tempi suoi era variato; poichè laddove allora il Senato interponeva la sua autorità sulle determinazioni della Plebe, ne' tempi ultimi della Repubblica si osservava l'opposto, cioè, dai Senatusconsulti si passava all' autorità dei Plebisciti; quale però di tali costumi*, dice egli, *fosse il migliore, si lascia all' altrui giudizio* (a). Se

(a) *Dionisio loc. cit.*: Qui mos nostra aetate mutatus est; non enim Senatus de Plebiscitis decernit, sed de Senatusconsultis Plebi permissum est suffragium. Utra vero consuetudo erit potior, aliis considerandum relinquimus.

Se questo punto di Storia potesse in qualche maniera comporsi coi fatti costantemente assicuratici da esso loro coll' attribuire al Senato la maggiore, ed alla Plebe la dipendente potestà Legislativa, io non avrei il coraggio di oppormi alle loro testimonianze, tuttocchè realmente non possono esser questi i principj delle Società Civili, di cui avremo occasione di ragionare altrove. Ma per non partirci dal nostro proposito diciamo, che di qualunque carattere voglia fingersi tal potestà Legislativa nella Plebe di Roma, ci trovaremo sempre nella stessa disperazione di non poter conciliare tal potestà nella Plebe coi fatti medesimi, che sono direttamente opposti, e che non meno, che per lo corso di ben quattro secoli continui, si trovano tutti uniformi tra loro, e tutti sono di tal natura, che escludono apertamente ogni ombra di potestà del suffragio nel Ceto Plebeo. Quello poi, che fa maggior maraviglia si è, che quello stesso Dionisio, il quale stabilisce con tanta bella distinzione i tre capi di facoltà concedute da Romolo alla Plebe, non si ricorda d'aver det-

to poco prima, che la divisione de' due Ceti, cioè di Patrizj e Plebei, erasi fatta (come egli suppose) da Romolo sul modello della Repubblica degli Ateniesi, *in cui il governo era presso de' soli Patrizj, poichè i Plebei non aveano il minimo dritto del suffragio* (a). Prima dunque afferma, che 'l governo di Romo fu stabilito sul modello d' Atene, in cui la Plebe non avea dritto del suffragio, e poi attribuisce ai Plebei di Roma la potestà Legislativa, come se sia uno stesso sistema il concedersi, e negarsi ad un simil ceto di persone il dritto del suffragio per le pubbliche determinazioni.

Ma senza trattenerci inutilmente tra le contradizioni degli Storici, sarà meglio di esaminare questo punto coi fatti da esso loro narrati-

(a) *Dionisio loc. cit.*: Inferioris fortunae homines Plebejos vocavit... Potioris vero Patres... exemplo (ut videtur) ab Atheniensium Republica sumto... hi enim bifariam distributa moltitudine Εὐπατρίδας (idest patricios) appellabant illustribus familiis ortos, opibusque praepollentes, penes quos fuit civitatis regimen; ceteros cives ἀγροίκους, (idest rusticos) QUIBUS NULLUM ERAT IN REPUBLICA SUFFRAGIUM.

ratici, dai quali ci possiamo chiarire ad evidenza della falsità de' loro detti. E primieramente in tutto l' intiero corso dei primi quattro secoli non troviamo nè in Livio, nè in Dionisio minima traccia da poterci accorgere di tal potestà legislativa della Plebe subordinata all' approvazione del Senato, anzichè un solo luogo di Livio basta per esser convinti del contrario. Nell' anno 346. quando già la Plebe era stata ammessa al primo grado della Questura, i Tribuni della Plebe proseguivano le loro istanze, (come vedemmo di sopra) per comunicarsegli la dignità già promessa del Tribunato militare di potestà Consolare, e non mai eseguita; e perchè non aveano altra maniera da obbligare i Patrizj ad accordarcela, se non d' impedire le leve ne' maggiori bisogni dello Stato, avvenne perciò, che in quest' anno riuscendo al Tribuno Icilio d' impedire le leve, il Senato fu costretto di venire ai Comizj per la creazione de' Tribuni militari sulla condizione però, che l' elezione non potesse cadere nelle persone dei Tribuni della Plebe di quell'

anno, e che costoro non potessero confermarsi nell'anno seguente nella carica del Tribunato della Plebe (a). Accordatosi l'affare in tal maniera si tennero i Comizj, nei quali la Plebe rimase burlata, perchè si elessero tre Patrizj senza potersi venire all'elezione de' tre altri del Ceto Plebeo (b). Quì Livio riferisce l'industria usata dai Patrizj per deludere la Plebe, che fu di prendere dai Plebei i candidati più indegni, che vi fossero, che unirono coi candidati i più illustri, e questi mischiandoli insieme produsse, che la Plebe per non soffrire di vedere una tal dignità nelle persone più indegne, cessò dall'impegno, e rimasero eletti i soli tre Patrizj (c). Questo fatto ci dimostra ad evidenza, che non solamente per le cariche proprie del Ceto de' Patrizj, ma finanche per quelle, che si erano

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 55.
(b) *Livio lib. cit. cap.* 56.
(c) *Livio loc. cit.*: Artem adhibitam ferunt a Patriciis... quod turbam indignorum candidatorum intermiscendo dignis, taedio sordium in quibusdam insignium, populum a plebejis avertissent.

no per decreto del Senato già comunicate alla Plebe, l'elezione si mantenne privativa dello stesso Senato, senzacche i poveri Plebei ci avessero minima parte nel suffragio; poichè qualora in tali cariche almeno fosse stato lecito alla Plebe d'interporre il suo suffragio, il Senato non avrebbe potuto in tal' occasione usar la frode di ricevere i nomi de' candidati indegni, e molto meno di mischiarli coi degni, perchè la Plebe avrebbe col suo sognato dritto del suffragio rimosso gl' indegni, e proposto i soli degni per vincere il tanto contrastato onore di quella dignità, cui fin dal 309. non potè mai pervenire. Or se per le cariche di Magistratura, che doveano cadere in persona degli stessi Plebei, era chiuso il campo del suffragio alla Plebe medesima, come possiamo persuaderci di questo suffragio nelle Magistrature proprie de' Patrizj? E se la Plebe in quest' anno 346. di fatto non ebbe il minimo dritto del suffragio, come mai potremo ammettere agli Storici, che l'avesse goduto fin dal tempo di Romolo? Non è questa una bugia sfacciata contra-

ria direttamente all' intiero sistema Civile di Roma?

Inoltre le occasioni accadute in così lungo spazio di tempo di quattro secoli, di dichiarazioni di guerra, di trattati di pace, di creazioni di Magistrati, e di stabilimento di Leggi, furono continue e presso che innumerabili; ma non vi esempio, che in tali affari, sovra de' quali la Plebe, secondo Dionisio, doveasi consigliare, o farsene almeno intesa, giusta le supposte determinazioni di Romolo, siavi intervenuta alla peggio una semplice preventiva intelligenza del Ceto Plebeo. I Magistrati si crearono sempre indipendentemente dal Senato; e sebbene i due Ceti furono tra loro in continua contesa, pure in tali pubbliche determinazioni fa stupore, come la Plebe non ardì mai nè di opporsi, nè di querelarsi almeno di stabilirsi senza loro intelligenza. Gli Storici ci descrivono fino le minime circostanze d' ogni contesa, ma non mai si legge la minima discordia sullo stabilimento di tali pubblici affari. I Plebei studiarono tutti i mezzi per ottenere i dritti della Cittadinanza; i Patrizj usarono

tutte

tutte l'arti per negarcegli, e tra l'altre, come abbiam veduto; solevano creare in tali occasioni per Consoli, o per Tribuni militari di potestà Consolare, o per Dittatori, i maggiori dichiarati nimici della Plebe; talvolta ne sospendevano la creazione per cadere nell' interregno, e prender tempo; altre volte ricorrevano per mezzo degli Auguri al mendicato vizio della creazione medesima per isfuggire qualche pericoloso incontro. Indi ottenutasi dai Plebei prima la dignità del Tribunato militare, e poi quella del Consolato, i Patrizj allora ricorsero ad ogni genere di frodi per frastornare l'esecuzione, come chiaramente abbiamo inteso da Livio. In somma la Storia Romana, massime di quei primi quattro secoli, è piena di simili racconti; nulladimeno quella Plebe, che si finge d'aver avuto dritto del suffragio, non mai si querela di tali artifizj, o d'invalidità de' Comizj, e a tutto pensa, fuorchè a conservarsi la di lei sognata potestà di ragion pubblica; ricorre piuttosto agli estremi espedienti delle sedizioni, della violenza, delle secessioni, ma non

ardiſce di pretendere d' eſſere ammeſſa al dritto del ſuffragio a ſeconda dell' iſtituto di Romolo; e quando il Senato la rimprovera, come ſediziosa, e perturbatrice dell' antico ſiſtema della Città, ella perde la favella, ed invece di ritorcere il rimprovero contro il Senato nel dimoſtrare la doloſa inoſſervanza dell' antichiſſimo ſuo dritto del ſuffragio, ricorre a tutt' altra difeſa per ſalvarſi dalle contumelie de' Patrizj. Coſtoro l' aſſaliſcono in ogni cantone, l' ingiuriano col viliſſimo titolo di Volgo, di gente ſimile alle beſtie, indegna del Connubio, degli Auſpicj, de' dritti divini, ed umani, ed Ella freme di rabbia a tali inſulti, minaccia, uſa ogni violenza, ma non ardiſce di pregiarſi d' eſſere ſtata deſtinata da Romolo per giudicare della pace, e della guerra, di aver la bella prerogativa di ſtabilire le Leggi, e d' interporre il ſuo giudizio nella creazione de' più ſublimi Magiſtrati dello Stato. Come poi poteſſero ſtare inſieme qualità di *volgo*, privo d' ogni dritto civile, colla maſſima prerogativa della legislazione, ſarà queſto un enimma degno di quei Libri Sibillini,

di

di cui spesso s' avvalsero gli accorti Patrizj per arrestare il furor della Plebe, che quanto a me, e presso chiunque intenda, che cosa significasse presso gli antichi Romani quel vilissimo carattere di *Volgo*, in cui di fatto visse la Plebe di Roma, finattantochè pervenne di grado in grado alle ultime dignità della Repubblica, non è possibile il poter concepire nello stesso Ceto di persone *Signoria di potestà*, ed *abbiezione servile*, come cose, di cui in natura civile l'una necessariamente esclude l'altra.

Che se daremo un'occhiata a quanto gli Storici costantemente ci narrano sulle dichiarazioni di guerra, su i trattati di pace, e su lo stabilimento delle Leggi per tutto il tratto de' primi quattro secoli, tanto è lungi, che la Plebe avesse avuta parte in tali affari, che anzi troviamo le continue querele de' Plebei contro il Dispotismo del Senato. Abbiamo già inteso in tanti luoghi di Livio, che uno degli artifizj usato dai Patrizj per distogliere la Plebe dalle pretensioni de' dritti della Cittadinanza, era quello di cercare occasioni di guer-

ra

ra per occuparla in cose militari; ed all' incontro tuttochè la Plebe se ne fosse accorta, pure per lunghissimo tempo non leggiamo mai, che si querelasse di tali dichiarazioni di guerra, come fatte senza intelligenza, o senza il consenso dei Plebei, anzi con artifizio per essere tenuti soggetti, ed occupati; e quanto più per distogliere la Plebe dai tumulti Civili, il Senato in tali occasioni era pronto ad intimare le leve; altrettanto i Tribuni s' impegnavano a non farle eseguire, qualora speravano di strappare dalle mani de' Patrizj qualche onorificenza. Egli è però degno di osservazione un luogo di Livio sul particolare proposito delle dichiarazioni di guerra, che se si fosse attentamente considerato dagli Scrittori, sarebbe bastato per rimuovergli dalla mal concepita oppinione di un tal dritto del suffragio della Plebe. Narra egli, che nell' anno 326. i Vejenti avendo fatto delle scorrerie nelle Campagne Romane, prima che terminasse il tempo della tregua antecedentemente già stabilito, il Senato determinò di doversi prima mandare gli Araldi per intimargli la restitu-

stituzione dell' ingiuste prede. Andarono gli Araldi; ed i Vejenti non avendo adempito alla restituzione, il Senato ordinò con un Senatusconsulto d' intimarsi la guerra secondo l' antico costume. Quì siegue Livio a raccontarci, *che ci nacque controversia tra 'l Senato, e la Plebe, se l' intimazione formale della guerra contro i Vejenti dovesse eseguirsi per ordine solamente del Senato, opure di tutti e due i Ceti insieme* (a). *I Tribuni della Plebe dichiararono, che si sarebbero assolutamente impedite le leve della milizia, se non si fosse prima determinata la guerra col suffragio del Ceto Plebeo, e così fu fatto* (b). In questa occasione ottennero altresì che per l'anno seguente si dovessero tenere non già i Comizj Consolari, ma dei Tribuni militari, sulla speranza di potersi introdurre in tal dignità loro già accordata diciotto anni addietro, senz'averla potuto fino allora ottenere. In

(a) *Livio lib.4. cap.* 30. Controversia inde fuit, utrum populi jussu indiceretur bellum, an satis esset Senatusconsultum.

(b) *Livio loc. cit.*: Pervicere Tribuni, denunciando im-

In questo racconto scorgiamo in primo luogo, che gli Araldi furono mandati per ordine del Senato, ciocchè sebbene non siasi espresso da Livio, pure è una conseguenza necessaria della controversia indi seguita sulla formale intimazione di guerra; poichè se gli Araldi avessero intimata la restituzione della preda in nome di amendue i Ceti, non potea nascere contesa sul resto, giacchè l'intimazione solenne di guerra dovea necessariamente seguire in nome di quella stessa potestà, col di cui ordine si era minacciata dagli Araldi nel dimandare la restituzione della rappresaglia, altrimenti l'intimazione di guerra sarebbe stata nulla secondo le solenni formole, che praticavansi in quei tempi, e che religiosamente si osservavano, come quelle, che più d'ogni altra cosa rendevano *giusta* la guerra

impedituros se delectum, ut Consules (*o come in altri Manoscritti si legge* : ut Quintus Consul) de bello ad populum ferrent, (o ferret). Omnes centuriae jussere. In eo quoque Plebs superior fuit, quod tenuit, ne Consules in proximum annum crearentur.

ra (a). Dunque la prima ambasceria degli Araldi senza dubbio fu eseguita in nome solamente del Senato; ma quando si venne alla dichiarazione di guerra i Tribuni della Plebe pretesero, che questa si facesse col consenso altresì, ed ordine loro. Che sebbene trovavasi fatta la prima ambasceria col Senatusconsulto, pure altro non conteneasi in una tale imbasciata, che una semplice dimanda della rappresaglia, che sarebbesi potuta anche eseguire in nome de' Consoli; ma la dichiarazione di guerra era un' atto di altra solennità, ed importanza, tantopiù, che non poteasi far la guerra senza la milizia della Plebe, la quale in questo tempo, cioè nell' anno 327., quando già trovavasi ammessa, come dicemmo, ai dritti minori della Cittadinanza, ed abilitata a poter ottenere l' esercizio del Tribunato militare, potea francamente affacciarsi a pretendere di non intimarsi la guerra senza il suo consenso, ed ordine. Ed ecco, che troviamo

(a) *Vedi Livio lib.* 1. *cap.* 32. *e* 33., dove si fa parola delle solenni formole degli Araldi in occasione di guerra.

mo chiaramente in Livio una dimanda di rappresaglia fatta dagli Araldi in nome del Senato, e senza intelligenza della Plebe, seguita nell' anno 327., di cui i Plebei non fecero la minima querela, tuttochè trattavasi di pubblico affare, e di una preventiva protesta di guerra; quanto a dire, che questo solo fatto bastarebbe a smentire la sognata prerogativa del suffragio.

In secondo luogo Livio ci attesta, che sull' affare della formale intimazione di guerra nacque *contesa* trai due Ceti, *controversia inde fuit*, pretendendosi dai Tribuni della Plebe di doversi anche interporre l'autorità del Ceto loro, e che gli riuscisse in tal' occasione col solito mezzo d'impedire le leve di superare l'opposizione de' Patrizj: *Pervicere Tribuni, denunciando impedituros se delectum, ut Consules de bello ad Populum ferrent* (a). Se dunque in quest' anno 327. a forza d'impedirsi le leve la Plebe ottenne il dritto del suffragio nella

(a) *Livio loc. cit.*

la particolar contingenza di dichiararsi la guerra contro i Vejenti, con qual coraggio potremo affermare, che fin dai tempi di Romolo l'avesse goduto? Non è questo un fatto troppo manifesto per ismentire i detti degli stessi Storici, che non seppero neppure consentire con se medesimi?

L'Interprete di Livio Giovanni Dujat essendo anch'egli nel comune errore d'un tal' antichissimo dritto del suffragio praticato dal Ceto Plebeo, incontratosi in questo luogo di Livio, propone la difficoità, come mai potesse nascere in tal' occasione controversia, quando fin dalla fondazione di Roma il dritto della pace e della guerra risedea presso l'universal Ceto del Popolo? (a) A tal dubbio pensa di rispondere con una supposizione, che neppur giova a sciogliere la difficoltà. Ciò avvenne, dic'egli, forse perchè una tal guerra

(a) *Giovanni Dujat in Livio lib.* 4. *cap.* 30. *not.* 11. Sed unde nata circa hoc bellum indicendum controversia, quum belli, pacisque arbitrium a temporibus usque Romuli penes populum universum fuisset?

guerra imprendendosi dai Romani non per assalire i Vejenti, ma per pura difesa, e per ripetere la rappresaglia, parea, che non fosse necessaria una formale intimazione di guerra, ma che gli Araldi giudicando, che il Senato avesse dichiarato una nuova guerra, i Tribuni della plebe ebbero occasione di pretendere, che l'affare si dovesse determinare coll'approvazione di tutti. Ma questa interpretazione benchè estranea, ed aliena dal fatto, che racconta Livio, non toglie affatto la difficoltà proposta. O sia, che la ragion di vendicarsi per la rappresaglia sofferta da' Vejenti gli sembri, che non si dovea ricorrere ad una solenne dichiarazione di guerra; o che gli Araldi giudicassero il contrario, tali sospetti nulla conducono alla spiegazione del quesito. L'articolo, di cui si tratta, consiste a poter intendere, come dopo 327. anni quella Plebe, che si pretende d'aver goduto fin dal principio la potestà di decidere della guerra, e della pace, chiede in quest'anno dal Senato la facoltà d'interporre il suo giudizio sulla dichiarazione di guerra contro i Vejenti

già

già decisa con un Senatusconsulto. Nè può dirsi, che fosse ciò accaduto per uno sbaglio; perchè Livio attesta, che nacque *contesa* trai due Ceti, e che non senza la forza d'impedire le leve i Tribuni della Plebe ottennero la vittoria di riferirsi l'affare al Ceto loro. Or qual contesa mai potea nascere sovra un dritto, che suppongono esercitato dalla Plebe per lo spazio di 327. anni continui? In tutto il corso Storico fino a questo tempo non vi è memoria nè in Livio, nè in Dionisio di contesa suscitata su questo punto, tuttochè la Plebe si querelava continuamente di eccitarsi dai Patrizj le guerre a bella posta per tenersi occupata contro gli esteri, e distolta dagli affari civili. Chi non vede, che questo fatto esclude chiaramente l'antica potestà della Plebe nel decidere della guerra, e della pace? Gli Storici l'affermarono in generale, perchè non seppero immaginarsi, come questo Ceto potesse esser privo d'ogni dritto pubblico, e molto più del privato; quando poi Livio in tale occasione dovette riferire questo fatto, come l'avea trovato negli annali, fu obbli-

R gato

gato a trafcriverlo tale quale era notato , e perciò viene a fmentirfi da fe fteffo: ma la fedeltà nel trafcrivere i fatti, come gli trovò riferiti dagli antichi Storici, fe non gli ha giovato per effere uniforme con fe fteffo, gli fa lode almeno col comparire efatto nelle narrazioni de' fatti particolari, coi quali, e non altrimenti potevamo fcovrire la vera Storia civile.

Ma quefto particolar fatto feguito nell'anno 327. febbene ci convince della falfità dell' antichità del dritto del fuffragio nel Ceto Plebeo, non è però valevole a potere ftabilire in quefto tempo l'epoca dell'acquifto di un tal dritto. Egli è vero, che in tal' occafione riufcì ai Plebei di decidere la guerra contro i Vejenti; ma nel corfo della Storia troviamo altri fatti, che ci fanno conofcere, che non fu quefto uno ftabilimento, che in altre occafioni aveffe il fuo effetto. Imperciocchè terminata la guerra coi Vejenti colla conchiufione d'una tregua per venti anni, in occafione di doverfi fare la fpedizione contro i Volfci, tre anni dopo, cio nell' anno 330. i Patrizj prefero il tempo, quando i Plebei preffo a poco erano in cam-

pagna

pagna, e clandestinamente convocando il Senato stabilirono un segreto Senatusconsulto di mandarsi i Tribuni militari, ch' erano del loro Ordine contro i Volsci, i quali primachè ritornassero i Tribuni della Plebe in Città, già erano partiti; sicchè a cosa già fatta non ebbero campo d' impedire la spedizione, o di armare una nuova contesa (a). Indi nell' anno 335. fu intimata la guerra ai Lavicani anche col semplice Senatusconsulto (b); e lo stesso leggiamo per molto tempo in appresso. Sappiamo inoltre, che tutte le prerogative accordate alla Plebe di tempo in tempo, come quelle, che si strappavano dai Patrizj nelle contingenze di pura necessità, nè questi tralasciavano le opportunità di ripigliarsele con mille frodi, nè la Plebe potea conservarsele, se non quando le contingenze le favorivano. In fatti pur troppo i Plebei stentarono, come abbiam veduto, per farsi osservare la promessa della dignità del Tribunato militare, e poi del Consolato; sicchè non ci fa maraviglia, se

(a) *Livio lib.* 4. *cap.* 36.
(b) *Livio lib.* 4. *cap.* 45.

dopo il fatto della dichiarazione di guerra, contro i Vejenti, il Senato ritornasse a ripigliarsi privativamente il dritto del suffragio nei pubblici affari. La debolezza dei Tribuni della Plebe nel farsi sovvertire dalle ricchezze dei Patrizj, le fazioni popolari, le invidie, e le gelosie dentro lo stesso Ceto Plebeo giovarono spesse volte ai Patrizj di ritirare a se almeno per qualche tempo i dritti una volta conceduti alla Plebe.

Infatti non prima dell' anno 372. troviamo in Livio, che il Senato consigliasse la Plebe per intimare la guerra alla Colonia di Veletri, che si era ribellata; ed affinchè i Plebei si fossero arrolati con prontezza alla milizia, il Senato condiscese ad eleggere cinque deputati per dividere l'agro Pontino in beneficio della Plebe, che per l'addietro l'era stato negato, e tre altri per aver cura di mandare una Colonia a Nepi; e nello stesso tempo fece proporre al Ceto Plebeo la proposizione di guerra, che venne accettata coll' uniformità del suffragio di tutte le Tribù, senza la minima

inter-

intercessione de' Tribuni (a). Nell'anno seguente trovasi anche dichiarata la guerra ai Popoli di Palestrina col Senatusconsulto, ed indi col Plebiscito (b). Lo stesso leggiamo nell'anno 391. nella dichiarazione di guerra fatta contro gli Ernici, per cui si diede il comando per la prima volta ad Console del Ceto della Plebe Lucio Genucio(c). Sul fine adunque del quarto secolo la Storia ci attesta di essersi cominciato dalla Plebe ad interporre il suffragio nelle dichiarazioni di guerra; poichè come osservammo, nell'intimazione di guerra contro i Vejenti seguita nell'anno 327. intervenne il suffragio della Plebe per la dura necessità,

(a) *Livio lib. 6. cap. 21.* Patres .... decreverunt, ut primo quoque tempore ad populum ferretur de bello eis indicendo; ad quam militiam quo paratior plebs esset, quinque viros Pomptino agro dividendo, & triumviros Nepete coloniae deducendae creaverunt. Tum, ut bellum juberent, latum ad populum est; & nequicquam dissuadentibus tribunis plebis, omnes tribus bellum jusserunt.

(b) *Livio lib. cit. cap. 22.* Itaque ex Senatusconsulto populique jussu bellum Praenestinis indictum.

(c) *Livio lib. 7. cap. 6.* Eodem anno de Hernicis consultus Senatus ... primo quoque die ferendum ad populum de bello indicendo Hernicis censuit.

in cui trovavasi il Senato per l' impedimento fatto dai Tribuni sulle leve de' Soldati; ragion per cui negli anni seguenti si ritornò al costume d' intimarsi le guerre coll' autorità assoluta del Senato. Ma sul fine del quarto secolo in poi cominciamo a trovare senza contrasto i Senatusconsulti insieme coi Plebisciti per le determinazioni della guerra. Ed abbiamo giusta ragione di credere, che i Plebei cominciassero prima ad introdursi nel dritto del suffragio negli affari di guerra, come quei, in cui ci aveano gran parte, componendosi la maggior parte della milizia del Ceto loro, e poi passassero a spiegare il dritto del suffragio negli altri pubblici affari.

Quindi è, che se lice trall' oscurità della Storia il determinare l' epoca precisa, in cui la Plebe fu ammessa senza contrasto al dritto del Suffragio in ogni genere di affari pubblici, non possiamo stabilirla prima del quinto secolo. Infatti non era possibile, che potesse pervenire alla potestà di determinare le Leggi, e le creazioni de' Magistrati di Auspicj maggiori, primacchè si stabilisse a suo favore la comu-

municazione della dignità del Consolato, e dei rimanenti Magistrati di ragion pubblica, come la Censura, e 'l Pontificato. Egli è vero, che nell' anno 387. ottenne il Consolato, ma per molti anni dopo, come abbiamo inteso da Livio, sofferse varia fortuna, ed i Patrizj con mille raggiri procurarono di ritirare nuovamente tal dignità nel Ceto loro; nè prima dell' anno 411. vedesi realmente confermato l' esercizio del Consolato alla Plebe, quando dopo una gravissima sedizione trai patti stabiliti nel trattato di concordia vi fu quello *di potersi eleggere amendue i Consoli dal Ceto Plebeo* (a), quanto bastò per fissarsi tal dignità presso la Plebe. In questo medesimo quinto Secolo oltre all'aver ottenuto la Censura, la Pretura, e 'l Pontificato, le riuscì di liberarsi dalla dura legge del *Nesso* (b). Fu stabilita

 altre-

(a) *Livio lib. 7. cap.* 42.

(b) Di questa legge faremo parola nel secondo libro, e solamente basta qui accennare, che i Plebei debitori non avendo come sodisfare i debiti ai Patrizj, erano trattati peggio degli schiavi, e con maniere inumane, e crudeli.

altresì la legge Publilia, e poi l' Ortenzia; colle quali, come vedremo a suo luogo, si venne a mutare intieramente il governo della Repubblica, passando dall' Aristocrazia, in cui trovavasi dalla fondazione di Roma, alla perfetta forma Democratica. Dobbiamo inoltre riflettere, che il supremo dritto del suffragio, come il massimo de' dritti Cittadineschi, per natura di cose Civili non potea spuntare a pro del Ceto Plebeo, se non dopo che fosse pervenuto agli ultimi onori della Città; nè mai trovaremo un tal dritto presso quel Ceto, che nella Società Civile non faccia la figura di Cittadino abile ad ottenere le cariche dello Stato; perchè la potestà Legislativa non può andare scompagnata dai dritti Cittadineschi, come quella, ch'è la madre, e 'l fonte d' ogni pubblica ragione.

E quì giova di osservare quell' altra solenne dissonanza degli Storici nell' aver attribuito alla Plebe il dritto del suffragio fin dai tempi della più severa Aristocrazia, che mai regnasse in Roma, non meno sotto i Re, che per lungo tempo sotto i Consoli, quando

dò per lo contrario chi considera di qual peso sia la potestà del suffragio ne' pubblici affari, o sia *potestà Legislativa*, non può senza una manifesta contradizione ammettere forma di governo Aristocratico insieme col dritto del suffragio alla Plebe; perchè tanto è dire Aristocrazia, quanto *potestà Legislativa in persona degli Ottimati, esclusa la Plebe*. Dunque bisognava fingere il governo di Roma de' primi secoli per Democratico, per dare dritto di suffragio a tutti, ed allora andarebbero a terra tutti i racconti, che gli Storici ci fanno delle tante contese civili tra Patrizj, e Plebe con tutto il resto de' fatti sull' acquisto de' dritti civili, che fecero i Plebei di grado in grado fino all' uguagliarsi perfettamente alla condizione de' primi. Quanto a dire, che per sostenere questo sognato dritto del suffragio alla Plebe fin dai primi tempi, bisognarebbe apprendere la Storia civile di Roma anzi per una favola, che per narrazione di fatti realmente accaduti. Nè giova il voler supporre nei primi secoli un governo Aristocratico misto di Democrazia, per

accor-

accordare così il dritto del suffragio alla Plebe, se non in tutto, almeno in parte, e dipendente dagli Ottimati; poichè oltre di esser questa una supposizione falsa, come sarà dimostrato a suo luogo, e come abbiam veduto finora dall'esame, che si è fatto de' dritti Cittadineschi, e dalla qualità di vilissimo volgo rappresentata per tanto tempo dal Ceto Plebeo, egli è fuor di dubbio, che il dritto del suffragio a tutti non può nascere, se non nello Stato *di perfetta* Democrazia, anzi tutti gli altri dritti potranno in qualche maniera sussistere nella Aristocrazia temperata di Democrazia a riserba di quello del suffragio a tutti, il quale è talmente opposto all' Aristocrazia, che l'unica ragione per distinguere l'un governo dall' altro consiste nell' osservare, se il dritto del suffragio per gli affari pubblici sia presso di molti, o di tutti; ed essendo presso tutti, la forma del Governo rendesi necessariamente Democratica, e non può rimaner mista, perchè un tal dritto viene a formare le massime prerogative, che possano rappresentarsi da un Cittadino.

Ma

Ma già ſento rimproverarmi, che ſe l'epoca del dritto del ſuffragio alla Plebe ſi voglia fiſſare nel quinto Secolo, s' incorre in uno ſcoglio peggiore di contradizioni, a cagione di altri fatti Storici, che direttamente ci manifeſtano una tal poteſtà nella Plebe fin dai primi ſecoli. Egli è un fatto certo nella Storia, (dicono eſsi) che il Re Servio Tullio iſtituì i Comizj Centuriati, in cui l'univerſal Cèto del popolo interveniva a dare il ſuffragio per Claſsi, e Centurie. Egli è certo altresì, che nell'anno 282. per mezzo di una fiera ſedizione la Plebe ottenne, che i Magiſtrati Plebei ſi doveſſero creare indipendentemente dal Senato ne' Comizj Tributi dal Ceto della ſteſſa Plebe (a) per tacere lo ſtabilimento delle leggi, maſsime delle XII. tavole, che ſi riferiſcono, come determinazioni ſeguite coll'approvazione della Plebe, il giudizio di appellazione alla Plebe ſull'accuſa di Orazio, la condanna di Marcio Coriolano, e ſimili fatti di poteſtà ſuprema, che

(a) *Livio lib. 2. cap. 57. Dioniſio Antiq. Rom. lib. 9.*

che leggonsi nella Storia molto prima del quinto Secolo.

Ammetto ancor' io, che tali fatti nel senso, come si appresero dagli Storici, e loro Interpreti non possono combinare con tutto il resto della Storia Civile; quindi seguirebbe, che o gli uni, o gli altri debbano esser veri; poichè il supporre solamente il dritto del suffragio nella Plebe ne' Comizj Centuriati fin dai tempi di Servio Tullio basta per ismentire gli altri fatti Storici di tante contese civili, almeno per un tratto di tempo di dugento, e più anni appresso, ed in conseguenza sarebbe falso, che i Plebei nell'anno 309. chiesero d' essere ammessi tra 'l numero de' Cittadini almeno di privata ragione: *Ut hominum, ut civium numero simus*, insieme con tante altre pretensioni, che secondo la Storia promossero di tempo in tempo per ottenere i dritti pubblici della Cittadinanza; perchè se fin dal tempo di Servio Tullio avessero goduto il supremo dritto di potestà legislativa, non poteano i Patrizj escludergli da tutti gli onori Cittadineschi. Sarebbe falso,

ſo ancora, ciocchè Livio in tanti luoghi ci narra, che i Patrizj pretendevano, che il dritto degli Auſpicj era privativo del loro Ordine, e che niun Plebeo mai avea potuto rappreſentare nella Città una tal prerogativa; perchè ſe realmente per tanti ſecoli furono riputati per volgo incapace degli Auſpici, non avrebbero potuto nè intervenire, nè preſtare il ſuffragio ne' Comizj Centuriati, i quali certamente ſi ſpedivano cogli Auſpicj, com'è noto nella Storia. Sarebbe falſo ancora, che ne' Comizj Tributi proprj della Plebe ed accordati nell'anno 282. non poteſſero intervenire gli Auſpici, e che a differenza di tutte le cariche Cittadineſche, il Tribunato, e l'Edilità della Plebe ſi creaſſero ſenza Auſpicj, come chiaramente abbiamo inteſo da Livio; poichè ſe intervenivano nei Comizj Centuriati in qualità di Cittadini rappreſentanti la Repubblica, ed all'incontro non ſi potea far la figura di Cittadino ſenza eſſer capace degli Auſpicj, non v'era ragione, per cui non interveniſſero anche gli Auſpicj ne' Comizj Tributi. In ſomma

ma per non ripetere quanto si è dimostrato finora, se daremo dritto di suffragio alla Plebe ne' Comizj Centuriati fin dal tempo di Servio Tullio, la Storia Civile narrataci dagli Scrittori dovrebbe meritare il nome di favola, e favola in tal maniera sconnessa, e contradicente, che non incontrarebbe fede neppure tra gli stupidi.

In un conflitto di cose, di cui l' una direttamente esclude l' altra, ogni buona regola critica c' insegna di far prevalere i fatti più costantemente narratici, e quei che possono spiegarci tutto l' intiero corso della Storia Civile con armonia, e naturalezza di Umane vicende, a quegli altri, che ci chiudono affatto la strada a poter intendere il corso delle vicende Civili de' Romani; poichè quanto è facile, che gli Storici si fossero ingannati nell' apprendere il vero senso di alcuni fatti, massime antichissimi, e troppo alieni dai costumi de' tempi loro, altrettanto è quasi impossibile, che abbiano formato un lunghissimo tratto di Storia intieramente favoloso, e falso. Inoltre possiamo benisimo

tro-

trovar la maniera di apprendere i primi in un senso, che facciano armonia coi secondi; all'incontro egli è impossibile d'interpretare i secondi in altro senso di quel che trovansi riferiti, per comporgli coi primi. Quindi è, che trovandoci in circostanze tali di non poter fuggire dell'uno senza incorrere nell'altro scoglio, siamo obbligati d'intraprendere quell'unico scampo, che ci rimane per salvarci dalla tempesta de' contrarj fatti con ridurgli a quell'intelligenza, che unicamente ci può scovrire con armonia l'intiero sistema delle cose Civili.

Or la conciliazione di tali fatti Storici, che riguardano i costumi de' Romani circa le varie specie di Comizj, gli stabilimenti delle leggi, e l'esercizio di potestà suprema ne' Giudizj, merita un minuto esame, che sarà trattato nel secondo libro, dove dovendosi ragionare del Governo Civile, cade più a proposito di richiamare una tal materia dalle sue origini con vederne indi i progressi. Quindi è, che per isfuggire le ripetizioni ci contentaremo di esporre qui semplicemente il

no-

nostro sentimento, per quanto basta in questo luogo per conciliare la discordanza de' fatti Storici tra loro, col riserbarci peraltro di esaminare questo argomento in tutta la sua distesa, con addurne altresì le pruove. Diciamo qui intanto, che l'istituzione de' Comizj Centuriati stabilita da Servio Tullio non potea riguardare la ragione di darsi il suffragio da tutto il popolo nelle determinazioni de' pubblici affari, come cosa troppo aliena, e contraria allo Stato Civile Aristocratico di quei tempi, ma l'unico oggetto fu di dividere l'universal Ceto degli abitanti in Classi, e Centurie per uso della milizia, e massime per la distribuzione del censo, secondo le varie facoltà di cadauno, per gli bisogni continui della guerra, e perciò trovandosi nei tempi di Tullio cresciuto il numero degli abitanti, si dovette formare un nuovo sistema per la scelta della gente atta alla milizia, e per determinare lo stabilimento del censo. E per ciò fare, bisognava, che si radunasse tutto il popolo per farsene la divisione delle varie Classi, e Centurie, ond'è che

tali

tali radunanze presero il nome di Comizj *Centuriati*; ed ognun sa, che i nomi di *Classe*, e di *Centurie* nell' originaria significazione Latina si riferiscono alla materia militare, e non alla Civile. Dunque se riflettiamo soltanto alla denominazione di tali Comizj, abbiamo bastante occasione di credere, che nell' antica loro istituzione riguardassero il governo della milizia, non meno per la scelta de' soldati, che per le spese della guerra. Ma quando poi coll' andar del tempo il Governo Civile di Roma dalla forma Aristocratica passò alla Democrazia, allora quegli stessi Comizj Centuriati, che trovavansi introdotti per uso della milizia, si resero proprj, ed utili per lo regolamento altresì del suffragio per le pubbliche determinazioni, in cui per evitarsi la confusione, non potendosi ammettere i suffragj d'ogni particolar Cittadino, i Romani si avvalsero dello stess' ordine de' Comizj Centuriati, e delle stesse divisioni di Classi, e Centurie per ridurre la moltitudine ad un certo competente numero di suffragj. E da questo tempo in poi i Comizj Centu-

...i dall' uso militare passarono ad esser necessarj per le determinazioni de' pubblici affari. Or gli Storici avendo trovato nelle memorie degli Annali, che Servio Tullio istituisse i Comizj Centuriati, ed all' incontro l' uso di tali Comizj per tutto il lungo tempo della Democrazia essendosi già ridotto a prestare l' ufficio di radunanze atte alle pubbliche determinazioni, col solito anacronismo riferirono al medesimo Servio Tullio la materia del suffragio, che venne realmente a stabilirsi nei tempi posteriori. E su questo falso supposto non ebbero ripugnanza nel corso della Storia di attribuire talvolta ai Comizj Centuriati quelle determinazioni, che in tali tempi non poteano farsi, che nei *Curati*, come vedremo a suo luogo. Concordati così tra loro i fatti Storici, e dandosi ai Comizj Centuriati di Servio Tullio quell' intelligenza, che meritano, come diversa da quei, che s' introdussero nei tempi della Democrazia, sparisce ogni contradizione, e rimangono vere le tante testimonianze della Storia, da cui apprendiamo il corso de' Dritti Cittadi-

ness-

neschi comunicati alla Plebe di tempo in tempo, finchè pervenne al grado di spiegare la suprema potestà del suffragio nei Comizj Centuriati.

Quanto poi ai Comizj Tributi proprj del Ceto Plebeo istituiti nell'anno 282. per la creazione de' Tribuni e degli Edili della Plebe, egli è fuor di dubbio, che prima di questo tempo non fu mai permesso ai Plebei di convocare radunanze dette propriamente *Comizj*, come quei, che appartenevano privativamente al Ceto de' Patrizj, i quali faceano la figura di Cittadini. Ma i Plebei nello stato misero di oppressione, in cui si trovavano, naturalmente teneano consigli privati tra loro, che Livio chiama col nome particolare di *Concilia*, la di cui significazione secondo Varrone (a) viene dall'unione de' sentimenti di più persone. Nell' anno dunque 282. promossero la pretensione di potersi anch' essi radunare nella pubblica forma dei *Co-*

(a) *lib. 5. de lingua latina*: A cogitatione Concilium; unde Concilium, quod ut vestimentum apud fullonem cum cogitur, conciliari dicitur.

mizj per meglio resistere alle violenze de' Patrizj; e dopo una strepitosa contesa, come osservaremo a suo luogo nella narrazione di Livio e Dionisio, ottennero di poter creare i loro Tribuni, ed Edili nei Comizj *Tributi*; e questi certamente furono i primi fondamenti, onde coll' andar del tempo ascesero ai supremi gradi della Repubblica. Ma tali Comizj gli giovarono ad aprirsi la strada ai dritti Cittadineschi, ed alle deliberazioni proprie del Ceto loro, non già, che in questi spiegassero dritto di suffragio per gli affari pubblici dello Stato.

Inoltre lo stabilimento delle Leggi, massime delle XII. Tavole, che si espone dagli Storici in maniera, come se tali deliberazioni si prendessero col suffragio anche della Plebe, si smentisce chiaramente dalle stesse circostanze dei fatti, che ci raccontano. Basta qui solamente di osservare, che laddove questo corpo di Leggi ci si propone, come stabilito coll' approvazione, ed esame antecedentemente fatto dalla Plebe, troviamo, che cinque anni dopo i Plebei armarono una guerra Civile, de-

cla-

clamando contro quel capo di legge, in cui si era stabilito l' affare del Connubio. Diceano, che con questa legge aveano sofferto la massima ignominia e pregiudizio, che poteansi loro recare, e che in conseguenza ne chiedeano l' abolizione (a). Ma o che si fosse in quel capo proibito alla Plebe la facoltà d' imparentare colle famiglie Patrizie, come falsamente supposero gli Storici, o che si contenesse il dritto privativo del Connubio in persona de' Patrizj, come abbiamo dimostrato (b), non v' ha dubbio, che un tale articolo era troppo chiaro da se stesso, e adattato all' intelligenza dell' ultima ignoranza della più vile feminuccia; perchè il potere, o nò imparentare tra loro, opure il potere, o nò contrarre nozze, era un fatto troppo materiale, e pratico, che lo vedevano tuttogiorno cogli occhj proprj. Or chi mai può persuadersi, che in un capo di legge di simil fatta fosse intervenuto il suffragio di quegli stessi Plebei

 che

(a) *Vedi il Capo sesto di questo libro.*
(b) *Loc. cit.*

che a capo di cinque anni strepitavano d'esserseglì colla medesima recato il massimo de' torti? Per evitare l'abolizione della legge perchè i Patrizj ricorsero a tutt'altra difesa, che a quella di far conoscere d'essere stata questa legge promulgata col consenso, e coi suffragj della stessa Plebe? Che se mai voglia fingersi, che i Plebei fossero stati ingannati almeno nell'atto della *rogazione*, perchè a tante querele, che proposero contro i Patrizj, non aggiunsero questa, che sarebbe stata la più ragionevole di tutte? Ma queste riflessioni benchè conchiudenti sono un nulla in confronto di tante altre pruove, che addurremo a suo luogo per rimaner convinti d'un tal sognato suffragio nello stabilimento delle leggi.

Finalmente i fatti di potestà suprema riferitici dagli Storici, come esercitati dalla Plebe nel giudizio di appellazione sull'accusa di Orazio, e simili, perloppiù sono stati appresi in un senso tutto alieno da quel che realmente furono. La voce *Popolo*, che dal tempo della Democrazia fu adattata a signi-

ficare

ficare il Ceto universale de' Cittadini, così Patrizi, come Plebei, come quei, che aveano già acquistato tutti i dritti della Cittadinanza, nel tempo dell' Aristocrazia comprendeva il solo Ceto de' Patrizj; perchè questi soli erano allora i Cittadini Romani, come abbiam veduto di sopra; e perciò gli Storici non distinguendo il *Popolo* de' primi tempi da quello de' tempi posteriori; non è maraviglia, se talvolta riferissero tal nome anche alla Plebe, quando realmente i Plebei non costituivano *Popolo*, ma *Volgo*. Nè senza ragione nel linguaggio latino rimase la distinzione tra le voci *Popolo*, e *Plebe*, la prima in significazione di persona di grado, e la seconda in senso di persona vile; perchè nella sua origine sotto nome di *Popolo* veniva quel Ceto di persone, che spiegavano carattere di Cittadini, escluso il *Volgo* cui si adattava il nome di *Plebe* a differenza del *Popolo*. Ma quando poi i Plebei divennero anch' essi Cittadini, sebbene rimase loro il nome di Plebe per distinguerli dai Patrizj; pure quanto ai dritti Cittadineschi fu-

rono anch' esfsi compresi sotto lo stesso nome di *Popolo*. Orazio adunque appellò dal giudizio de' Duumviri al *Popolo*, quando disse: *Provoco ad Populum*: ma il giudice d'appellazione fu l'intiero Senato, che in quei tempi costituiva il *Popolo* di Roma, e non il volgo Plebeo, il quale non era considerato neppure per Ceto d'Uomini, non che di Cittadini.

Ma questa, ed altre considerazioni tratte dalle stesse narrazioni degli Storici, che saranno più opportunamente esaminate nella Storia del Governo Civile, siccome ci scovriranno le origini e i progresi del Governo, così ci sapranno liberare da qualunque difficoltà riguardo al presente argomento del suffragio, che senza scomporre tutto il sistema Civile, non posiamo ammettere nel Ceto Plebeo per tutto quel tratto di tempo, che rimase escluso dai dritti pubblici della Cittadinanza. E poichè il dritto del suffragio riguarda la masima potestà, che possa spiegare il Cittadino nella più perfetta Democrazia, non potremo mai fuggire dal riconoscere

l'epo-

l'epoca d'una tal potestà pervenuta alla Plebe negli ultimi periodi dell' Aristocrazia, quando finalmente il Governo si rese perfettamente Democratico. Quindi è, che se la Plebe avesse goduto il dritto del suffragio fin dal tempo di Romolo, o di Servio Tullio, non poteano nascere tante contese Civili sovra i dritti privati, e pubblici della Cittadinanza, quante se ne leggono fino al quinto Secolo; ne in tal caso i Plebei avrebbero avuto bisogno di ricorrere agli ultimi espedienti di manifeste sedizioni, secessioni, ed altri simili violenti mezzi per resistere alle oppressioni tiranniche de' Patrizi, e molto meno i Patrizj avrebbero avuto il potere di tenergli oppressi; perchè l'oppressione, e la tirannia sono figlie di forza superiore ne' tiranni, e di debolezza negli oppressi; ma dove la potenza sia egualmente bilanciata, ivi non può nascere l' oppressione. Tali principj sono troppo certi in natura Civile, ne possono fallire nella società Civile de' Romani, se pure non si voglia immaginare ne' Romani un'unione d' Uomini diversi da quel

che furono, sono, e saranno. Or se gli Storici costantemente ci dipingono per tanti secoli i Patrizj per tiranni, e la Plebe per gente oppressa, come mai si ha da fingere potestà legislativa in quel Ceto medesimo, che soffriva il duro giogo di servire agli Ottimati? Tanto è lungi dal vero, che la Plebe avesse goduto il dritto del suffragio, quanto è falso il potersi unire Signoria, e servitù nello stesso soggetto; e siccome i Patrizj furono senza dubbio i Signori della Città in senso di dominazione, dovettero essere necessariamente i soli Legislatori per tutto quel corso di tempo, che riuscì loro di conservare la forma del Governo Aristocratico.



CAPO

CAPO XI.

Conchiusione di questo Libro.

DA quanto finora coi fatti incontrastabili della Storia è stato dimostrato sull'origine, e progressi del Cittadino di Roma, crediamo di poter francamente affermare, con qual disordine, e confusione siansi esposte dagli Storici le narrazioni delle cose Civili, e quanto il sistema Cittadinesco fosse realmente diverso dal giudizio, ch' essi ne formarono. Lungi dal penetrare le vere origini delle Società Civili, le quali coll' andar del tempo vanno a prendere un' ordine tutto opposto alla sua primiera istituzione, s' immaginarono, che i principj della Città Romana quanto al sistema Civile fossero stati presso a poco simili a quello de' tempi ad essoloro più noti, e con una tal falsa idea s' inviluparono necessariamente nelle contradizioni, ed in un continuo anacronismo, da cui senza una profonda meditazione sugli stessi loro Scritti, e senza l' ajuto de' principj generali uniformi

nei nascimenti, e progressi de' Corpi Civili non è possibile di liberarsene, e molto meno di poter separare la Storia vera dalla supposta, ed immaginaria. Per natura di cose Umane nascono le Città tutte colla formazione di due Ceti di abitanti, l'uno di Signori, che comandano, l'altro di Volgo, che gli ubbidisce; e Dionisio disse il vero, quando nel descrivere la divisione del Popolo Romano fatta da Romolo in *Padri*, e *Plebe* s'accorse, che tale era stata altresì la divisione de' Ceti fatta in Atene, ma cadde nel tempo stesso nell'inganno, nel credere, che il Ceto Plebeo di Roma nella sua infanzia fosse quanto ai dritti Cittadineschi diverso da quello di Atene, come se non fossero gli stessi Uomini, di cui si formano tutte le Società Civili. Egli è vero, che la splendidezza, in cui era pervenuta la Nazione Romana a differenza dell'Ateniese, e d'altri popoli della Grecia, offuscò le menti degli Storici nell' indurgli a credere, che la Romana potea meritare origini, e sistemi diversi dagli altri; perchè non sapeano forse

im-

immaginare, come una Nazione formata cogli stessi stabilimenti delle altre potesse innalzarsi a tanta maestà d' Impero, e di grandezza. Ma oltrecchè l' ingrandimento delle Nazioni nasce sopratutto dalla combinazione di varie estrinseche occasioni, e contingenze, che non sono mai le medesime in tutte, le contese Civili, che tennero per tanti secoli in continuo moto i due Ceti, e la tirannica dominazione dell' uno verso dell' altro pretesa ed esercitata dai Patrizj in ragione di *dritto*, e di *giustizia*, sono un argomento troppo manifesto, che l' antica Plebe di Roma non fu difforme dai Plebei dell' antica Atene, e di altre Città della Grecia; perchè senza la qualità di vilissimo volgo, spogliati da ogni minimo dritto di Cittadinanza, nè i Patrizj avrebbero potuto mantenersi nei loro pretesi dritti in esclusione della Plebe, ne questa avrebbe durata tanta fatica nell' acquistargli.

La ragione degli Auspicj appresi come oracoli Divini, ed osservati con tanta superstizione presso i Romani negli affari pubblici non meno, che nei privati, fu certamente

il

il fonte d' ogni dritto Cittadinesco, come si è chiaramente dimostrato. E perchè tal ragione di Auspicj fin dai primi tempi di Roma fu riserbata al solo Ceto de' Patrizj in esclusione della Plebe, come ce l' attesta Livio in tante occasioni di narrarci le contese Civili, ne seguiva, che la Plebe non potea aspirare ai dritti Civili, in cui intervenivano gli Auspicj, senzachè prima superasse il grande ostacolo di tali Auspicj, per gli quali dovea prima cominciare dai *Minori*, e poi passare ai *Maggiori*. Nacque perciò la gran contesa nell' anno 309., in cui il Tribuno Canulejo promosse la pretensione del Connubio, quanto a dire la partecipazione degli Auspicj Minori, come quei, che intervenivano nella contrazione del Connubio, o sia di Nozze solenni. Era certamente di somma importanza un tale acquisto, perchè per la mancanza degli Auspicj non potendo la Plebe contrarre congiunzione solenne, e Civile, ma soltanto naturale detta propriamente *Matrimonio*, rimanea esclusa da qualunque dritto di Cittadinanza anche di privata ragione; poi-

poichè tutti i dritti di famiglia col resto de' dritti privati non poteano rappresentarsi da chi era privo del dritto del Connubio, e molto meno tramandarsi ai posteri; e siccome chi non avea carattere di Cittadino, non potea contrarre Connubio, così chi non godea il dritto di contrarre Connubio, non era Cittadino, come ce l'attesta il Dritto Romano in quel principio conservatosi costantemente anche sotto il Regno degli Imperatori; cioè *che non si potessero contrarre Nozze, se non tra soli Cittadini Romani*. In tal maniera, e non altrimenti possiamo intendere, come cinque anni dopo la promulgazione del corpo delle XII. Tavole, la Plebe, che per dieci anni addietro avea costantemente contrastato ai Patrizj la loro potestà, e che finalmente rimase contenta collo stabilimento di tali leggi, tornasse così presto a suscitare una contesa Civile molto più aspra della prima col pretendere il Connubio. Un tale arcano, che non è stato avvertito dagli Storici, non si può spiegare, se non diciamo, che la Plebe colla promulgazione delle leggi suppose, che i

drit-

dritti Civili di *privata ragione* espressi nel corpo delle leggi divenissero comuni all'uno, e all'altro Ceto. Ma quando col fatto s'accorse, che tali leggi rendeansi inutili per la Plebe, come priva del dritto del Connubio, che era il fonte della Cittadinanza di *privata ragione*, allora vedendosi delusa, propose sfacciatamente la pretensione del Connubio riserbato nelle XII. Tavole al solo Ceto de' Patrizj.

Per vincere adunque il primo ostacolo, che tenea lontana la Plebe da qualunque dritto Cittadinesco, Canulejo chiese la comunicazione del dritto del Connubio, e non la facoltà d'imparentare colle famiglie Patrizie, come falsamente supposero gli Storici, come quella, che non era pretensione degna da farsi, massime in quei tempi, e che anzi non poteva giovarle per acquistare i dritti Civili. Tal pretensione del Connubio fu tutta nuova, e non mai suscitata fino allora dai Plebei; perchè colle chiare testimonianze degli Storici vedemmo, che fino a questo tempo qualunque dritto di Auspicj si era con-

fer-

ſervato preſſo il ſolo Ordine de' Patrizj, ed all' incontro non vi potea eſſere Connubio ſenza Auſpicj; ſicchè ſe la Plebe fino all' anno 309. ſi deſcrive dai Storici come priva affatto d' ogni dritto di Auſpicj, ne ſiegue per conſeguenza neceſſaria, che per lo corſo di trecentonove anni non fu mai in grado di contrarre Connubio, ma ſemplice *Matrimonio*. Ne ſenza taccia di ſupina negligenza qualche Compilatore delle coſe Romane ſuppoſe, che la Plebe dopo aver goduto per lungo tempo il dritto del Connubio, l' aveſſe perduto, e che finalmente nell' anno 309. lo ricuperaſſe; poichè una tal ſuppoſizione ſi oppone direttamente al racconto di Livio, e Dioniſio, i quali cela deſcrivono, come pretenſione nuova; e da quanto fu oſſervato nell' intiera narrazione maſſime di Livio, il Tribuno Canulejo non ſi ſogna neppure di affacciare tal pretenſione in ſenſo di *ricuperare un dritto perduto*, ma di *ottenere ciocchè la Plebe non avea goduto*; ed oltracciò raccontandoci Livio, che la maſſima ragione, per cui i Patrizj non voleano accordare il Connubio alla Ple-

Plebe, raggiravasi nel declamare, che *niun Plebeo avea mai goduto dritto di Auspicj*, egli è chiaro, che non mai per l'addietro la Plebe era stata in grado di contrarre Connubio, come quello, in cui necessariamente intervenivano gli Auspicj.

Tentarono anche i Plebei in tal' occasione di abilitarsi agli Auspicj maggiori col pretendere il Consolato; ma perchè l'impresa era troppo ardua nel dimandare tante cose in una sol volta, i Patrizj astretti dalla necessità della milizia furono obbligati di cedere al primo punto del Connubio; e sul secondo si prese il temperamento di erigersi una nuova dignità del Tribunato militare di potestà Consolare colla facoltà di eleggersi tre dell'uno, e tre dell' altro Ceto. Così fu conchiuso per allora il trattato di pace, ma senzacchè si fosse eseguito l'articolo del Tribunato militare a pro del Ceto Plebeo per mille frodi usate dai Patrizj, come abbiamo inteso chiaramente da Livio. Intanto la Plebe ammessa al Connubio, ed in conseguenza agli Auspicj Minori, venne a cambiar condizione per essersi

resa

resa partecipe de' privati dritti Civili, che fu l'epoca, in cui dalla condizione di Volgo passò a quella di rappresentare carattere di Cittadinanza di *privata ragione*, e con un tale acquisto si rese altresì capace di tramandare tali dritti ai posteri, come quei, che colla ragione del Connubio componevano *famiglia* al pari de' Patrizj.

Vissero in tale stato i Plebei dall'anno 309. fino all'anno 345., quando riuscì loro di cominciare ad introdursi nei dritti Cittadineschi di pubblica ragione coll'ottenere in primo luogo la Questura, ed indi in poi il Tribunato Militare, il Consolato, la Pretura, la Censura, il Pontificato, ed il dritto del suffragio nelle determinazioni de' pubblici affari di guerra, di leggi, e di creazione di Magistrati, come si è dimostrato cogli stessi fatti riferitici dagli Storici. Quali cose tutte le acquistarono di grado in grado col mezzo delle continue contese, e colle sedizioni; sicchè per gli primi tre Secoli la Plebe rimase priva d'ogni dritto di Cittadinanza; ma dal principio del quarto fino quasi alla

metà

metà del quinto cominciando a poco a poco a decadere l' Aristocrazia fino al segno di cambiarsi in un Governo perfettamente Democratico, i Plebei pervennero al grado di uguagliarsi quanto ai dritti Civili intieramente alla condizione de' Patrizj.

Ed ecco l'origine coi progressi del Cittadino di Roma esposta nel suo vero aspetto, e tratta dai suoi fondamentali principj, i quali non solamente sono uniformi alla naturalezza delle Umane vicende, ma ci conducono alla perfetta intelligenza della Storia Romana. Chiunque non sia preoccupato dall' autorità delle opinioni ricevute presso gli Compilatori de' Storici, ed abbia voglia di riflettere seriamente lo Stato Civile de' Romani dai suoi rozzi principj fino ai tempi più luminosi della Democrazia, dovrà meco convenire, che la Storia Civile di questa Nazione è stata trattata tutta a rovescio di quelche realmente ci dimostrano i fatti incontrastabili, che ci lasciarono scritti gli Storici. La negligenza de' Compilatori nell' apprendere i detti degli Storici senza combinargli insieme, e senza

av-

avvertirne le contradizioni, e senza investigarne le cagioni ha prodotto senza accorgersene uno sconvolgimento di cose, di cui l'una direttamente esclude l'altra. Quindi è, che per essere in grado di dar ragione delle cose Civili, e non già di compilarle semplicemente, ha bisognato scegliere i punti di Storia certa, e più sostanziali con riferire a questi il resto delle narrazioni; e perciò dove le idee degli stessi Storici non convenivano coi fatti da essoloro narratici, siamo stati obbligati per anteporre la verità all'autorità de' detti loro di scostarcene per quanto bisognava per combinare i fatti tra loro; poichè dobbiamo credere anzi a quello, che nasce dai fatti medesimi, che alle mal concepite idee di quei stessi, che ce gli narrano. Nulladimeno da ciocchè finora abbiamo osservato nella Storia dell'origine, e progressi del Cittadino a riserba di quei punti sostanziali, che ci doveano piantare i fondamenti dello Stato Civile, tutto il resto trovasi talmente uniforme coi detti di tutti gli Storici, che chiunque voglia prendersi il piacere di rileggere Livio, e
Dio-

Dionisio, troverà, che tutti i fatti Civili sparsi nei loro scritti, appresi, e considerati a seconda del sistema da noi proposto saranno una perfetta armonia tra loro, ed al contrario incontrerà una perpetua inconciliabile dissonanza, semprecchè saranno osservati colla preoccupazione delle ricevute opinioni presso i Compilatori. Ognun sa, che tra tanti Scrittori, che si sono applicati ad illustrare le cose Romane, non vi è stato finora (per quanto sia alla mia notizia) chi abbia avuto il coraggio di comporre, e compilare dai monumenti pervenutici una Storia ragionata, e particolare delle cose Civili cronologicamente, e colle variazioni seguite di tempo in tempo; ma o l'hanno trattate in generale con accennarle semplicemente senza la necessaria distinzione de' tempi, o senza scovrirne le cagioni; opure, come ha fatto la maggior parte di loro, si sono ristretti alla ricerca di tutti quei passi degli antichi Scrittori, che poteano aver coerenza, e relazione a qualche particolare argomento, che impresero ad illustrare, ma senza darsi la briga di darci ragione

gione delle cose medesime, o di scovrircene l'origini, ed i progressi; quanto a dire, che la massima loro occupazione si riducesse anzi a compilare i detti degli Storici, che a farci sapere la Storia Civile. E per rimaner convinti di una tal verità, bastarebbe di fare un piccolo sperimento sovra quei pochi fatti Civili, che abbiamo nel tempo di Romolo, i quali se si vorranno unire insieme, e spiegarsi a seconda delle opinioni ricevute presso i Compilatori, io sono sicuro, che in vece di comporsene una narrazione istorica, ne seguirà una compilazione di contradizioni coi fatti certi de' tempi posteriori, per tacere l'inverisimilitudine, e l'impossibilità riguardo al natural corso delle Umane vicende. Comunque sia, non avendo io altra premura, che di esporre i miei sentimenti a quei solamente, che sciolti da qualunque pregiudizio, amano anzi di attenersi alla verità, che all'autorità de' Compilatori, mi lusingo, che il sistema proposto sul Cittadino di Roma ci saprà scovrire altresì la vera Storia del Governo Civile, non già scomposta, incoerente,

ed

ed a salti, come si è fatto finora dai Compilatori, ma esposta col suo giusto filo dell' origine, e progressi, che sarà l'oggetto del seguente libro.

IL FINE DEL LIBRO I.




B.7.4.239
BNC - FIRENZE